Terry Store-Age S.p.A.

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01

INDICE - SOMMARIO

PREAMBOLO		I
DEFINIZIONI		III
LIBRO I PARTE	GENERALE	1
1 DECRETO L	EGISLATIVO 231/01	2
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle pers	one
giuridiche, soci	ietà e associazioni	
1.2	Reati Presupposto	
1.3	Criteri di imputazione della responsabilità	
1.3.1	Criteri di imputazione oggettiva	
1.3.2	Criteri di imputazione soggettiva	
1.4	L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possi	
	responsabilità amministrativa	
1.5	Sanzioni	_
1.5.1	Le sanzioni pecuniarie amministrative	
1.5.2	Le sanzioni interdittive	
1.5.3	Confisca e pubblicazione della sentenza	
1.5.4	Inosservanza delle sanzioni interdittive	
1.6	Responsabilità dell'ente e sanzioni in caso di delitti tentati	5
2 IL MODELL	O DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	5
2.1	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	
2.2	Metodologia di elaborazione del Modello	5
2.3	Struttura del Modello	6
2.4	Approvazione del Modello	7
2.5	Modifiche ed integrazioni del Modello	7
2.6	Destinatari del Modello	8
3 PROFILO SO	OCIETARIO ED AZIENDALE DI TERRY STORE-AGE	Q
3.1	La Società	
3.2	Oggetto sociale e attività svolte da Terry Store-Age	
3.3	Governo societario: amministrazione, rappresentanza e organo di col	
	Age	
3.3.1	L'amministrazione di Terry Store-Age	
3.3.2	La rappresentanza di Terry Store-Age	
3.3.3	Controllo di Terry Store-Age	
3.4	Organigramma aziendale	
3.4.1.	Amministratore Delegato (AD)	
3.4.2.	Coordinamento Compliance, Sicurezza, Ambiente, ODV231 (CC)	
3.4.3.	Direzione Servizi Generali/Amministrativi/Finanziari (DAF) e mansion	
	ti	
3.4.4.	Direzione Commerciale (DC) e mansioni da essa dipendenti	
3.4.5.	Direzione Tecnica, Sistema Qualità, Sistema Sicurezza (DT) e mansion	

3.4.6.	Direzione Processi Produzione-Logistica e IT (DPL) e mansioni da essa	12
•	Adamananta dell'annonimono asimadela	
3.4.7.	Adeguamento dell'organigramma aziendale	
3.5	Associazioni di categoria	13
	EL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI TERRY STORE-A	
5 LE ATTIVITÀ SENS	SIBILI DI TERRY STORE-AGE E I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI	14
6 ORGANISMO DI	VIGILANZA	14
6.1	Identificazione dell'organo di controllo interno	14
6.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza	
6.3	Reporting agli organi societari	
6.4	Il reporting verso l'O.d.V. (da osservarsi da parte di tutti i destinatari del	
Modello)		16
6.5	Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	16
6.6	Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V	
6.7	Tutela del denunziante o segnalante	
PRESCRIZIONI DE	MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN RELAZIONE AI CONTENUEL MODELLO E DEL CODICE ETICO	TI E
7.1	La diffusione del Modello tra i dipendenti della società e l'informazione di	
	e partner	
7.2	La formazione del personale	
	rali relativi alla formazione	
7.2.3 Contenuti dei	corsi di formazione iniziale	18
8 SISTEMA DISCIPL	INARE	18
8.1	Funzione del sistema disciplinare e principi generali relativi all'applicazione)
delle sanzioni		18
8.2	Illeciti disciplinari	19
8.3	Whistleblowing	19
8.4	Sanzioni nei confronti del personale dipendente	20
8.5	Misure nei confronti del personale dirigente	22
8.6	Misure nei confronti di altri partner e collaboratori esterni	
8.7	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Procuratori Speciali	
LIBRO II PARTE SPECI	IALE	
INTRODUZIONE ALLA	A PARTE SPECIALE	26
SEZIONE I°: REGOLE I	DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI	27
1	PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI	27
1.1	Principi generali per il conferimento di deleghe e procure	27
1.2	Principi generali nell'offerta di omaggi	27
1.3	Regole comuni a tutti i tipi di acquisti	28
1.4	Principi Generali per i pagamenti	
2	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	
2.1	Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie	30
2.2	Impiego di risorse finanziarie per operazioni di marketing, sponsoring e	
pubblicità		30
3	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI	
4	RAPPORTI CON I FORNITORI	
4.1	Principi generali e regole di condotta per i rapporti con i fornitori	

5. SELEZIONE E FOR	MAZIONE DEL PERSONALE E DELLE COLLABORAZIONI
ESTERNE	32
5.1	Procedura operativa Ufficio Personale (HR)32
5.2	Principi generali nella selezione e formazione del personale di Terry Store-
Age	32
5.3	Modalità operative per la selezione e assunzione del Personale32
5.4	Selezione delle collaborazioni esterne33
6	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE34
	DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DI SINGOLI DISTO35
PARTE SPECIALE A	35
1 REATI CONTRO L	A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE35
1.1	Le fattispecie di reato presupposto35
1.2	Le fattispecie di reato presupposto
1.3	Le Attività Sensibili
_	
2 DESTINATARI DE	LLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
2.1	Destinatari della Parte Speciale A41
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare42
2.3	Divieti o Area del Non Fare43
3 PROTOCOLLI DI C	CONDOTTA44
3.1	Scopo del protocollo Soggetti Istituzionali
3.2	Gestione dei rapporti con Istituzioni finalizzati al conseguimento di
finanziamenti, fondi	o garanzie e partecipazione a bandi di gara ISI/INAIL o simili45
3.3	Gestione dei rapporti con organismi ed enti di certificazione finalizzati alla
	odotti
3.4	Omaggi
3.5	Dichiarazioni
3.6	Pagamenti
3.7	Deleghe
3.8	Rapporti con pubblici ufficiali in caso di controlli presso la sede della
	47
3.9	Modalità operative per la Selezione e Assunzione del Personale48
4 PROCEDURA DI S	EGNALAZIONE48
PARTE SPECIALE B	49
1. DELITTI INFORMA	ATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI49
1.1	La Fattispecie di reato presupposto49
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti51
1.3	Le Attività Sensibili52
2 DESTINATARI DE	LLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO52
2.1	Destinatari della Parte Speciale B52
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare53
2.3	Divieti o Area del Non Fare
_	
	EGNALAZIONE54
PARTE SPECIALE C	55

1. REATI TRANSNAZ	IONALI E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON REN	DERE
DICHIARAZIONI O A F	RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	55
1.1	Premessa relativa ai reati transnazionali	55
1.2	Le fattispecie di reato presupposto	55
1.3	Le fattispecie di reato rilevanti	57
1.4	Le Attività Sensibili	57
2 DESTINATARI DEI	LA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	E 7
2.1	Destinatari della Parte Speciale C	_
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare	
2.3	Divieti o Area del Non Fare	
2.4	Protocolli a presidio dei rischi-reato di cui alla Parte Speciale C	
3	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	
	TROCEDORA DI SEGNALAZIONE	
1 DEATH DU FAIGH	À IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO	- INI
	GNI DI RICONOSCIMENTO	
1.1 1.2	Le fattispecie di reato presupposto	
	Le Fattispecie di reato rilevanti	
1.3	Le Attività Sensibili	63
2 DESTINATARI DEI	LA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	64
2.1	Destinatari della Parte Speciale D	64
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare	64
2.3	Divieti o Area del Non Fare	
2	ONDOTTA	CF
3.1	Scopo del protocollo di condotta	
3.2	Ambito di applicazione del protocollo e destinatari	
3.3	Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili	
3.4	Regole di comportamento in relazione all'utilizzo di segni distintivi prote	
sui prodotti realizzati	e commercializzati da Terry Store-Age	65
	EGNALAZIONE	
1 DELITTI CONTRO	L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
1.1	Le fattispecie di reato presupposto	
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti	
1.3	Le Attività Sensibili	70
2 DESTINATARI DEI	LA PARTE SPECIALE E E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	70
2.1	Destinatari della Parte Speciale E	
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare	
2.3	Divieti o Area del Non Fare	
	EGNALAZIONE	
1.1	Le fattispecie di reato presupposto	
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti	
1.3	Le Attività Sensibili	76
2 DESTINATARI DEI	LA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	77
2.1	Destinatari della Parte Speciale F	

2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare77
2.3	Divieti o Area del Non Fare
3 PROTOCOLLI DI C	ONDOTTA79
3.1	Scopo del protocollo di condotta per i reati societari79
3.2	Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto
1.3	79
3.3	Attività di predisposizione del bilancio79
4 PROCEDURA DI S	EGNALAZIONE80
PARTE SPECIALE G	81
1. DELITTI CON FINA	ALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO81
1.1	Le fattispecie di reato presupposto81
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti82
PARTE SPECIALE H	83
	A PERSONALITÀ INDIVIDUALE83
1.1	Le fattispecie di reato presupposto83
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti85
1.3	Le Attività
-	85
	LLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI
	85
2.1	Destinatari della Parte Speciale H85
2.2	Principi generali di comportamento
3.	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
PARTE SPECIALE I	88
1 I DEATI IN MAT	ERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
	LLA SALUTE SUL LAVORO88
1.1	Le fattispecie di reato presupposto e rilevanti88
1.2	Le Attività Sensibili89
2. DESTINATARI DEI	LLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO89
2.1	Destinatari della Parte Speciale I89
2.2	Principi generali di comportamento90
3.	PROTOCOLLI DI CONDOTTA
3.1	Gestione delle attività aziendali in conformità con quanto previsto al Sistema
	ite e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:201890
3.2	Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ulteriori adempimenti,
	zioni della Società in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro 91
3.3	Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio della attuazione
	zione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi e misure atte a
	te e sicurezza dei lavoratori91
3.4	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei processi
-	gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro92
3.5	Obblighi specifici in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul
	93
3.6	Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei processi
	gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro94
3.7	Obblighi specifici in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro 95

3.8	Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e
	EGNALAZIONE96
PARTE SPECIALE L	97
	ICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ICICLAGGIO97
1.1	Le fattispecie di reato presupposto97
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti98
1.3	Le Attività sensibili98
	LLA PARTE SPECIALE L E PRINICIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO100 a Parte Speciale L100
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare100
3 PROTOCOLLI DI C	ONDOTTA101
3.1	Scopo del protocollo di condotta per i reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, be	eni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio101
3.1.1 materie prime	Modalità operative per la selezione e acquisto delle materie plastiche e altre
3.1.2	Modalità operative per la gestione degli incassi102
Le attività di gestior	ne degli incassi e di qualsivoglia entrata finanziaria della Società devono
essere condotte nel r	ispetto dei seguenti principi:102
4 PROCEDURA DI S	EGNALAZIONE102
PARTE SPECIALE M	103
1. I REATI AMBIENT	ALI
1.1	Le fattispecie di reato presupposto103
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti107
1.3	Le Attività sensibili107
	LLA PARTE SPECIALE M E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 108
2.1	Destinatari della Parte Speciale M
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare
2.3	Divieti o Area del Non Fare
	ONDOTTA
3.1	Scopo del protocollo di condotta per i reati ambientali
3.2 3.2.1	Modalità operative per lo svolgimento delle Attività sensibili
	ale ISO 14001
3.2.2	Ulteriori regole per lo svolgimento delle Attività sensibili
3.2.3	Audit periodici di compliance ambientale110
3.2.4	Modalità operative per la gestione e smaltimento dei rifiuti e delle
	sfera110
3.3	Procedura Smaltimento Rifiuti111
	EGNALAZIONE111
PARTE SPECIALE N	112
IMPIEGO DI CITTADIN	NI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE112
1. IMPIEGO DI CITTA	ADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE112

1.1	Le fattispecie di reato presupposto	. 112
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti	. 113
1.3	Le Attività Sensibili	. 113
2. DESTINATARI DEI	LLA PARTE SPECIALE N E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	. 113
2.1	Destinatari della Parte Speciale N	
2.2	Principi generali di comportamento o Area del Fare	
2.3	Divieti o Area del Non Fare	
2 DPOTOCOLLIDIC	CONDOTTA	115
3.1	Scopo del Protocollo di condotta	
3.2	Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari	
	r l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari già presenti in Italia co	
•	soggiorno	
	r l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari non ancora presenti in	
	·	
3.3	Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi	. 117
A DDOCEDIIDA DI S	EGNALAZIONE	117
PARTE SPECIALE O		. 119
1 DELITTI IN MATEI	RIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	. 119
1.1	Le fattispecie di reato presupposto	
1.2	Le fattispecie di reato rilevanti	. 120
1.3	Le Attività Sensibili	. 120
2 DESTINATARI DEI	LLA PARTE SPECIALE O	121
2.1	Principi generali di comportamento o Area del Fare	
2.2	Divieti o Area del Non Fare	
	CONDOTTA	. 123
3.1	Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di violazione del	400
	cazione del protocollo e destinatari	
•	ive per lo svolgimento delle Attività Sensibili	
4 PROCEDURA DI S	EGNALAZIONE	. 124
PARTE SPECIALE P		. 125
	DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO	_
1.1.	Le fattispecie di reato presupposto	
1.2.	Le fattispecie di reato rilevanti	
1.3.	Le Attività Sensibili	. 129
2. DESTINATARI DEI	LLA PARTE SPECIALE P	
2.1.	Principi generali di comportamento o Area del Fare	
2.2.	Divieti o Area del Non Fare	. 131
3. PROTOCOLLI DI C	ONDOTTA	. 132
3.1.	Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di imposte sui red	
e sul valore aggiunto		
3.2.	Ambito di applicazione del protocollo e destinatari	. 132
4. PROCEDURA DI S	FGNALAZIONE	. 137

PARTE SPECIALE Q		137
1 DELITTI IN MATERIA	A DOGANALE	138
1.1.	Le fattispecie di reato presupposto	138
1.2.	Le Attività Sensibili	142
2 DESTINATARI DELLA	A PARTE SPECIALE Q	142
2.1.	Principi generali di comportamento o Area del Fare	143
2.2.	Divieti o Area del Non Fare	
3 PROTOCOLLI DI COI	NDOTTA	144
3.1.	Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia doganale	
3.2.	Ambito di applicazione del protocollo e destinatari	
3.3.	Modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili	
3.3.1.	Selezione degli	
spedizionieri	-	145
3.3.2.	Acquisti da e vendite a Paesi extra-UE e gestione dei relativi adempi	imenti
doganali		145
4 PROCEDURA DI SEG	GNALAZIONE	146
DARTE SDECIALE R		146
	A DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	
	LLA PARTE SPECIALE R	
3. PROTOCOLLI DI C	ONDOTTA	
3.3.1.	Gestione del rischio finanziario (pagamenti delle fatture passive e in	ıcasso
•		
3.3.2.	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azie	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi 153
3.3.2. incluso l'home bankii	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azie	endali ivi 153
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi 153 153
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi 153 153
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi 153 153 154
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng) IALAZIONE Y STORE-AGE	endali ivi 153 153 154 155
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi 153 154 154 155
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng) IALAZIONE Y STORE-AGE Il rispetto del principio di legalità	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng) IALAZIONE Y STORE-AGE Il rispetto del principio di legalità	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi
3.3.2. incluso l'home bankii PROCEDURA DI SEGN LIBRO III	Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi azieng)	endali ivi

3 CRITER	I DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI	160
3.1	Valore delle risorse umane	160
3.2	Lavoro infantile 160	
3.3	Selezione del personale	160
3.4	Costituzione del rapporto di lavoro	
3.5	Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva	161
3.6	Gestione del personale	161
3.7	Diffusione delle politiche del personale	162
3.8	Formazione e addestramento	162
3.9	Valorizzazione e formazione delle risorse	162
3.10	Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori	162
3.11	Coinvolgimento dei collaboratori	
3.12	Intervento sull'organizzazione del lavoro	
3.13	Doveri dei collaboratori	
4 CRITER	I DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE	163
4.1	Relazioni con i clienti	163
4.2	I contratti e le comunicazioni ai clienti	
4.3	Relazioni con i fornitori	164
5 VALID	TÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE	165
6. Elenco a	llegati	166

Preambolo

Terry Store-Age S.p.A. ha elaborato e adottato il presente modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 con lo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati ivi contemplati.

A seguito della prima adozione e delle successive revisioni, Terry Store-Age S.p.A. ha avvertito la necessità di effettuare il presente aggiornamento del modello di organizzazione e gestione, avuto riguardo ad alcuni mutamenti nel frattempo intervenuti nell'organizzazione aziendale e nella normativa rilevante ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 (con la promulgazione del d.lgs. 24/2023 in materia di segnalazioni per c.d. "whistleblowing").

Il modello organizzativo comprende un sistema di procedure organizzative e di controllo atte a salvaguardare la Società da comportamenti illeciti commessi al proprio interno. Il Modello prevede l'adozione di misure idonee a preservare l'osservanza di principi di correttezza e trasparenza nell'assunzione delle decisioni nonché di sistemi di controllo che consentano di prevenire condotte illecite o sintomatiche di propositi illeciti conseguiti nell'esercizio dell'attività sociale.

La direzione di Terry Store-Age S.p.A. sarà lieta di fornire eventuali delucidazioni in merito ai contenuti del presente modello organizzativo.

DEFINIZIONI

- "AA": Addetto amministrazione;
- "AD": Amministratore Delegato;
- "ASC": Addetto servizio clienti;
- "Attività Sensibili o a Rischio reato": attività nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi reati;
- "Attività Strumentali": attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;
- "CC": Coordinatore in materia di Compliance, Sicurezza, Ambiente, OdV 231;
- "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Terry Store-Age S.p.A. (alla data di adozione del Modello, per dipendenti e quadri il CCNL Gomma, Plastica e Cavi Elettrici ed affini del 26 gennaio 2023, così come tempo per tempo modificato; per dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti industriali);
- "CKC": Key Account and Customer Service Coordinator;
- **"Consulenti"**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Terry Store-Age S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- "DAF"; Direttore dei Servizi Generali, Amministrativi e Finanziari;
- "DC": Direttore Commerciale;
- "Dipendenti": tutti i dipendenti di Terry Store-Age S.p.A.(compresi i dirigenti);
- "Decreto" o "D. Lgs. 231/2001": il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- "Documento di valutazione dei rischi" o "DVR": il documento di valutazione dei rischi elaborato e adottato ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- "DPL": Direttore di Produzione, Logistica e IT;
- "DT": Direttore Tecnico, Sistema Qualità, Sistema Sicurezza;
- "HR": Human Resources, ossia Risorse Umane;
- "Linee Guida di Confindustria": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- "MED": Medico Competente del Lavoro;
- "Modello Organizzativo" o "Modello" o "MOG 231": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- "Terry Store-Age S.p.A." ovvero la "Società": Terry Store-Age S.p.A. con sede legale in Via Paolo Rembrandt 27 a Milano, CAP 20147;
- "Omaggi": prodotti acquistati dalla società per uso omaggistica verso clienti, rete vendita e/o dipendenti di Terry Store-Age S.p.A.;
- "Organi Sociali": i soci nonché i membri dell'organo di amministrazione o di controllo di Terry Store-Age S.p.A.;
- "Organismo di Vigilanza": organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- "Prodotto aziendale": qualsiasi prodotto realizzato o commercializzato dalla Società;
- "RA": Responsabile Acquisti;
- "Reati Presupposto": i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro);
- "RLS": Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- "RSPP-CA": Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e Consulente Ambientale;

- "SIAE": Società Italiana degli Autori ed Editori;
- "Unità Locali": le unità locali della Società;
- "Unità Locale M/1": unità locale in Via De Gasperi 66 20008 Bareggio (MI);
- "Unità Locale M/4": unità locale in Calle Garraf s/n Polg. Cantallo s/n Lliçà de Vall 08185
 Barcellona (Spagna);
- "Unità Locale M/5": deposito in Via Garibaldi 27 20010 Bernate Ticino (MI);
- "Unità Locale M/7": deposito in Viale Europa 20002 Ossona (MI).

I ruoli e le diverse figure che operano nell'Azienda sono stati elencati nell'Allegato 2 (Organigramma Generale) e le loro mansioni sono stati sintetizzate nell'Allegato 4 (Mansionario). Ad ogni mansione è stata attribuita una sigla che la identifica sia negli allegati indicati che nel corpo del presente Modello Organizzativ

LIBRO I PARTE GENERALE

1 DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società per reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti. Tale responsabilità si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

1.2 Reati Presupposto

Alla data di adozione del presente Modello, il Decreto contempla i reati presupposto di cui all'Allegato 1.

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità

La disciplina di responsabilità dell'ente delineata dal Decreto si fonda sul concorso tra criteri di imputazione oggettiva e criteri di imputazione soggettiva.

1.3.1 Criteri di imputazione oggettiva

La società è chiamata a rispondere ogniqualvolta il reato presupposto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di un soggetto ad essa legato.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere:

- (A) soggetti apicali ovvero soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'ente (tra cui, amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori di Direzione o stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- (B) soggetti subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (tra cui, i dipendenti dell'ente nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali collaboratori e parasubordinati).

1.3.2 Criteri di imputazione soggettiva

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo adeguati al settore di operatività dell'ente.

1.4 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto 231/01 prevede l'esonero dalle responsabilità amministrative qualora la società dimostri che:

- è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della fattispecie di quelli commessi;
- la vigilanza sul funzionamento, l'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del modello organizzativo è stata affidata ad un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello:
- > non vi sia stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Queste quattro circostanze devono tutte concorrere fra loro.

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, l'ente si presume "colpevole", salvo che non provi che il modello organizzativo è stato fraudolentemente eluso. Se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato, l'ente risponde solo se si prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 stabilisce che il modello organizzativo di gestione e controllo (la cui adozione è comunque facoltativa) deve, tra l'altro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. "Attività Sensibili");
- prevedere protocolli ad hoc finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati:
- individuare un organismo di controllo deputato a vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere canali di segnalazione interna degli illeciti ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (c.d. canali di "whistleblowing"), con divieto di ritorsioni a carico del segnalante e con la previsione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.

1.5 Sanzioni

Il Decreto 231 elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

1.5.1 Le sanzioni pecuniarie amministrative

La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L'entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell'osservanza dei criteri dettati dal Decreto: l'importo è calcolato su un sistema a "quote", non inferiori a cento né superiori a mille, a ciascuna delle quali è attribuito un valore fisso (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37). Nello stabilire il numero di quote componenti la sanzione pecuniaria, ed in definitiva l'ammontare della stessa, il Giudice valuterà (i) la gravità del fatto costituente reato, (ii) il grado di responsabilità della Società, (iii) l'attività dalla medesima posta in essere per eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti e, infine, (iv) le condizioni economiche e patrimoniali della Società al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

1.5.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, cumulabili alla sanzione pecuniaria – ad eccezione dei casi in cui quest'ultima può essere ridotta – possono essere applicate esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) siano espressamente previste per il reato per cui si procede; (ii) la Società abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; (iii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Decreto stabilisce l'applicazione della sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave qualora la Società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva.

Al contrario, le sanzioni interdittive non sono suscettibili di applicazione qualora la Società, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento (i) abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), (ii) abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato per la confisca, ovvero (iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. L'applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo.

Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e fondato pericolo di reiterazione.

1.5.3 Confisca e pubblicazione della sentenza

A seguito dell'applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l'inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l'autore materiale della trasgressione nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società.

1.5.4 Inosservanza delle sanzioni interdittive

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1.6 Responsabilità dell'ente e sanzioni in caso di delitti tentati

Il D. Lgs. 231/2001 prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L'art. 26 del Decreto stabilisce che "le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001. L'ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Terry Store-Age ha elaborato e adottato il presente modello organizzativo di gestione e controllo (di seguito anche "Modello Organizzativo" ovvero, semplicemente, "Modello") allo scopo di prevenire comportamenti illeciti rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto 231/01 anche attraverso un più avanzato sistema di governo societario.

2.2 Metodologia di elaborazione del Modello

Ai fini della predisposizione del presente Modello e dei suoi successivi aggiornamenti, Terry Store-Age ha proceduto all'analisi della propria organizzazione e delle proprie attività conducendo, tra l'altro, le seguenti indagini:

- analisi dell'organigramma e della struttura organizzativa della Società, con riferimento alle metodologie operative di lavoro e ai protocolli di condotta esistenti, alle ripartizioni di funzioni gestionali, operative e di controllo adottate, alle policy aziendali esistenti, agli strumenti informatici utilizzati;
- mappatura delle Attività Sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal

Le attività di indagine sono state condotte attraverso l'analisi di documenti societari e aziendali nonché mediante interviste effettuate, tra l'altro, con le seguenti funzioni della Società:

- ✓ AD, anche nella sua qualità di responsabile dello Sviluppo Prodotti;
- ✓ DAF;
- ✓ DPL;
- ✓ DT;
- ✓ DC;

- ✓ CC;
- ✓ RSPP-CA.

Ad esito dell'attività di mappatura dei rischi, è stato elaborato un documento di sintesi, aggiornato in occasione della revisione del Modello nel settembre 2023, recante una valutazione del livello di criticità associato a ciascun reato presupposto che è stato consegnato all'Amministratore Delegato e messo a disposizione dell'O.d.V. della Società.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale", dal Codice Etico e dagli "Allegati":

- ➤ la "Parte Generale" contempla le componenti essenziali del Modello con riferimento, tra l'altro, alla formazione del personale, alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello;
- ➤ la "Parte Speciale" è articolata in due Sezioni:
- la prima Sezione è dedicata a Principi e Regole Comuni finalizzate alla prevenzione di una pluralità di reati presupposto contemplati dal Decreto Lgs. n. 231/01;
- la seconda Sezione, suddivisa nelle Parte Speciali da A ad R, è redatta specificatamente in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile per Terry Store-Age in ragione delle attività svolte. Ogni Parte Speciale riporta:
- la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
- le Attività Sensibili;
- i destinatari della relativa Parte Speciale;
- i principi comportamentali da rispettare;
- eventuali protocolli di condotta implementati a presidio delle Attività Sensibili; tali protocolli sono diretti a individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti in specifiche attività nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi gli illeciti descritti nella Parte Speciale di interesse;
- i flussi informativi sistematici predisposti.
- il Codice Etico;
- pli "Allegati" contengono i documenti citati nelle varie Parti del Modello e i successivi adeguamenti. Alla data di adozione del Modello, gli Allegati sono i seguenti:
 - Allegato 1: elenco dei reati presupposto previsti dal Decreto alla data dell'8 settembre 2023;
 - Allegato 2: Organigramma Generale della Società, aggiornato alla rev. 20.05.2023;
 - Allegato 3: Organigramma della Sicurezza della Società, aggiornato alla rev. 20.05.2023;
 - Allegato 4: Mansionario, aggiornato alla rev. 6 del 3 luglio 2023;

- Allegato 5: Regolamento del canale di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing" di Terry Store-Age S.p.A.);
- Allegato 6: Procedura operativa Ciclo Passivo;
- Allegato 7: Procedura operativa Gestione Cassa e Rimborsi Spese Dipendenti;
- Allegato 8: Procedura operativa Ufficio Personale;
- Allegato 9: Procedura operativa Ufficio Acquisti;
- Allegato 10: Procedura operativa Gestione Finanziaria e Incassi;
- Allegato 11: Procedura operativa Gestione Fiscale;
- Allegato 12: Procedura operativa Redazione Bilancio Civilistico;
- Allegato 13: Procedura operativa Gestione Infortuni;
- Allegato 14: Procedura operativa Smaltimento Rifiuti;
- Allegato 15: Regolamento Informatico;
- Allegato 16: Certificazione ISO 45001:2018 di Terry Store-Age S.p.A.;
- Allegato 17: Certificazione ISO 14001:2018 di Terry Store-Age S.p.A.;
- Allegato 18: Certificazione ISO 9001:2015 di Terry Store-Age S.p.A.;
- Allegato 19: Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori.

Gli Allegati potranno, se del caso, essere aggiornati o integrati da ulteriori procedure, protocolli, regolamenti e policy.

Oltre agli allegati sopra richiamati, costituisce parte integrante ed essenziale del modello organizzativo di gestione e controllo della società ai sensi D. Lgs. n. 231/01 il Documento di Valutazione dei Rischi elaborato e adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm. e disponibile per la consultazione presso la sede di Terry Store-Age.

2.4 Approvazione del Modello

La prima edizione del presente Modello è stata approvata con decisione dell'organo amministrativo in data 11 dicembre 2018; mediante tale decisione, è stato altresì nominato l'Organismo di Vigilanza, preposto al costante monitoraggio circa l'adozione e l'efficace attuazione ed osservanza del Modello.

La seconda edizione del Modello è stata approvata con decisione dell'organo amministrativo in data 12 settembre 2023, confermando la composizione dell'Organismo di Vigilanza in precedenza nominato.

La terza e presente edizione del Modello è stata approvata con decisione dell'organo amministrativo in data, al fine di recepire nel Modello il nuovo Regolamento del canale adottato dalla Società per le segnalazioni di *whistleblowing*, nonché tutte le annesse necessarie modifiche nei contenuti del Modello.

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

La competenza in merito alle modificazioni ed integrazioni del Modello è prerogativa dell'Amministratore Delegato. Fra le modifiche s'includono:

- l'inserimento e/o soppressione di Parti Speciali;
- aggiunta di aree a rischio nelle Parte Speciali già approvate e definizioni dei relativi interventi operativi, nonché altre integrazioni delle Parte Speciali;
- l'inserimento, integrazione e/o soppressione di alcune Parti del Modello;
- la modifica delle responsabilità e delle attività dell'O.d.V.;

- l'aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza cha abbia un impatto sull'assetto organizzativo e aziendale della Società;
- l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;
- l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto Legislativo N. 231/2001;
- ➢ il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni / sezioni del Modello;
- aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali già approvate e definizione dei relativi interventi operativi;
- modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.;
- > modifiche organizzative che non impattano sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di procedure, di processi, etc.

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato, anche su proposta dell'O.d.V., quando (i) siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero (ii) siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nella compagine societaria, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Tutte le modifiche, integrazioni o aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all'O.d.V..

2.6 Destinatari del Modello

Il Modello si rivolge a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Il Modello si applica, inoltre, a tutti coloro che ricoprono cariche sociali, ivi compresi amministratori e sindaci della Società, nonché al personale, ai dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società. Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere altresì osservate dai partner esterni che svolgano Attività Sensibili in nome e per conto della Società e da tutti i dipendenti.

Al fine di garantire una più efficace prevenzione dei reati, il Modello dovrà essere portato a conoscenza ed osservato da collaboratori, consulenti e partner contrattuali esterni, siano essi persone fisiche o società, che svolgano Attività Sensibili nell'interesse e per conto di Terry Store-Age.

I destinatari del Modello ("Destinatari"), sono tenuti ad osservare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello, conformando la propria attività alle procedure descritte nei Protocolli di Condotta applicabili alla attività rispettivamente svolta nell'interesse della Società.

3 PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI TERRY STORE-AGE

3.1 La Società

Terry Store-Age S.p.A. (nel seguito anche Terry Store-Age o la Società) è una società per azioni con unico socio avente sede legale a Milano e 4 unità locali a Bareggio (MI), Barcellona (Spagna), Bernate Ticino (MI) e Ossona (MI).

La Società è attiva nella produzione, commercializzazione e distribuzione di sistemi di stoccaggio per industria e privati. Terry Store-Age si occupa altresì di vendita di prodotti realizzati da terzi su stampi di proprietà della Società e vendita – in qualità di importatore e rivenditore – di prodotti analoghi fabbricati da terzi.

3.2 Oggetto sociale e attività svolte da Terry Store-Age

L'oggetto sociale di Terry Store-Age comprende principalmente la produzione, lavorazione, commercio, esportazione e importazione di manufatti plastici, metallici e di materiali diversi nonché di stampi e di macchine in genere, la gestione della logistica integrata, la progettazione e consulenza nell'ambito del design industriale e dello sviluppo di nuovi prodotti. La Società ha ottenuto la certificazione dei sistemi di qualità ISO 9001 (Sistema di gestione per la qualità), ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) e ISO 45001 (Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro).

3.3 Governo societario: amministrazione, rappresentanza e organo di controllo di Terry Store-Age

3.3.1 L'amministrazione di Terry Store-Age

Il potere di amministrare la Società spetta a un consiglio di amministrazione è attualmente composto da tre membri (potendo il numero variare da due a sette). Al momento di adozione del presente aggiornamento del Modello, il Presidente del consiglio di amministrazione della Società ricopre altresì la carica di amministratore delegato della Società, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano delegabili ad eccezione dei poteri di acquistare e vendere immobili e di accendere mutui ipotecari sugli immobili di proprietà sociale; per tali operazioni è necessaria l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione della Società ha altresì conferito delega agli altri due consiglieri in relazione alle operazioni sui conti correnti bancari e alla stipula di contratti sia pubblici che privati, per l'acquisto e la permuta di prodotti e merci, attribuendo il potere di trattare con i fornitori, stabilendo i prezzi e le modalità di pagamento, rappresentando la Società presso gli uffici doganali, le imprese ferroviarie, di navigazione e di trasporti in genere per tutte le operazioni di svincolo e ritiro di merci.

Il Consiglio affida inoltre al CC l'attività di coordinamento e di gestione della documentazione e dell'archivio generale relativi alla Sicurezza ed Igiene del Lavoro, di verifica del rispetto delle normative e certificazioni relative al rispetto dell'Ambiente, di gestione dei permessi di agibilità/operatività dell'impianto produttivo-logistico di Bareggio e di gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli enti interessati.

Il Consiglio affida inoltre ad un amministratore l'attività di coordinamento e consulenza di carattere giuridico-legale relativa ai contratti sottoscritti e/o sottoscrivendi dalla Società nonché l'assistenza part-time all'Amministratore Delegato.

3.3.2 La rappresentanza di Terry Store-Age

La rappresentanza di Terry Store-Age in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.3.3 Controllo di Terry Store-Age

Il controllo della Società è affidato ad un collegio sindacale composto da tre sindaci e due sindaci supplenti.

3.4 Organigramma aziendale

Alla data di approvazione della presente revisione del Modello, l'attività di Terry Store-Age è articolata secondo quanto descritto nell'Organigramma Generale di cui all'Allegato 2, nell'Organigramma della Sicurezza di cui all'Allegato 3 e nel Mansionario di cui all'Allegato 4.

Le principali figure organizzative con Responsabilità di gestione, coordinamento e controllo sono qui di seguito riassunte:

- ✓ Presidente Amministratore Delegato (AD);
- ✓ Coordinamento Compliance, Sicurezza, Ambiente, ODV231 (CC);
- ✓ Direzione Servizi Generali/Amministrativi/Finanziari (DAF);
- ✓ Direzione Commerciale (DC);
- ✓ Direzione Tecnica, Sistema Qualità, Sistema Sicurezza (DT);
- ✓ Direzione Processi Produzione-Logistica e IT (DPL).

All'interno dell'Allegato 4 (Mansionario) sono descritti, per le suddette figure, la posizione all'interno dell'organizzazione, le competenze ed i metodi di controllo delle competenze.

Alle figure sopra elencate fanno riferimento collaboratori con più limitata autonomia gestionale e decisionale, incaricati del disbrigo e della gestione delle funzioni ed attività attribuite come rappresentato negli organigrammi citati e nel relativo mansionario.

3.4.1. Amministratore Delegato (AD)

Per la descrizione della posizione si rimanda all'Allegato 4 (Mansionario).

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Amministratore Delegato deve osservare tutte le Parti Speciali del presente Modello.

3.4.2. Coordinamento Compliance, Sicurezza, Ambiente, ODV231 (CC)

Premesso che il Sistema Integrato Sicurezza ed Ambiente è presieduto e controllato dall'RSPP-CA e che l'Azienda ha adottato un Modello Organizzativo 231 controllato dal relativo OdV, il CC si occupa del coordinamento delle attività svolte da RSPP e OdV e dai Responsabili di Area in Azienda allo scopo di rendere più snello ed efficace il funzionamento dei modelli organizzativi adottati in Azienda.

Per la descrizione della posizione si rimanda all'Allegato 4 (Mansionario).

Nello svolgimento delle predette attività il CC si conforma alle prescrizioni di tutte le Parti Speciali del presente Modello, con una particolare attenzione alle seguenti Parti Speciali:

- ➤ Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- ➤ Parte Speciale C Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ➤ Parte Speciale H Reati contro la personalità individuale

- Parte Speciale I Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- ➤ Parte Speciale L Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale M Reati ambientali

3.4.3. Direzione Servizi Generali/Amministrativi/Finanziari (DAF) e mansioni da essa dipendenti

Per la descrizione della posizione DAF e delle posizioni da essa dipendenti si rimanda all'Allegato 4 (Mansionario).

Nello svolgimento delle predette attività, il DAF ed i collaboratori dell'Area si conformano alle prescrizioni di tutte le Parti Speciali del presente Modello, con una particolare attenzione alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale C Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ➤ Parte Speciale E Delitti contro l'industria e il commercio
- Parte Speciale F Reati societari
- Parte Speciale H Reati contro la personalità individuale
- ➤ Parte Speciale I Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (in riferimento alla corretta applicazione e osservanza delle misure ad essi applicabili)
- Parte Speciale L Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale N Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale P Reati tributari
- Parte Speciale Q Reati doganali
- > Parte Speciale R Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

3.4.4. Direzione Commerciale (DC) e mansioni da essa dipendenti

Per la descrizione della posizione DC e delle posizioni da essa dipendenti si rimanda all'Allegato 4 (Mansionario).

Nello svolgimento delle predette attività, il DC e i collaboratori dell'Area si conformano alle prescrizioni di tutte le Parti Speciali del presente Modello, con una particolare attenzione alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale C Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Parte Speciale D Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- ➤ Parte Speciale E Delitti contro l'industria e il commercio
- ➤ Parte Speciale F Reati societari
- Parte Speciale H Reati contro la personalità individuale

- ➤ Parte Speciale I Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (in riferimento alla corretta applicazione e osservanza delle misure ad essi applicabili)
- Parte Speciale L Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale O Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale P Reati tributari
- Parte Speciale Q Reati doganali
- Parte Speciale R Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

3.4.5. Direzione Tecnica, Sistema Qualità, Sistema Sicurezza (DT) e mansioni da essa dipendenti

Per la descrizione della posizione DT e delle posizioni da essa dipendenti si rimanda all'Allegato 4 (Mansionario).

Nello svolgimento delle predette attività, il DT e i collaboratori dell'Area si conformano a tutte le Parti Speciali del presente Modello, con una particolare attenzione alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale C Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Parte Speciale D Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- ➤ Parte Speciale E Delitti contro l'industria e il commercio
- Parte Speciale F Reati societari
- Parte Speciale H Reati contro la personalità individuale
- Parte Speciale I Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Parte Speciale L Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale M Reati ambientali
- Parte Speciale O Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale P Reati tributari
- Parte Speciale R Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

3.4.6. Direzione Processi Produzione-Logistica e IT (DPL) e mansioni da essa dipendenti

Per la descrizione della posizione DPL e delle posizioni da essa dipendenti, si rimanda all'Allegato 4 (Mansionario).

Nello svolgimento delle predette attività, il DPL ed i collaboratori dell'Area si conformano alle prescrizioni di tutte le Parti Speciali del presente Modello, con una particolare attenzione alle seguenti Parti Speciali:

- Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Parte Speciale B Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale C Reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Parte Speciale D Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- ➤ Parte Speciale E Delitti contro l'industria e il commercio
- Parte Speciale F Reati societari
- Parte Speciale H Reati contro la personalità individuale
- ➤ Parte Speciale I Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (in riferimento alla corretta applicazione e osservanza delle misure ad essi applicabili)
- Parte Speciale L Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Parte Speciale M Reati ambientali
- Parte Speciale O Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale P Reati tributari
- Parte Speciale R Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

3.4.7. Adeguamento dell'organigramma aziendale

La Società si riserva di modificare e integrare l'Organigramma Generale (unito al presente Modello sub Allegato 2), l'Organigramma della Sicurezza (unito al presente Modello sub Allegato 3) e la ripartizione delle competenze e funzioni tra i diversi soggetti, nonché di aggiungere ulteriori direzioni o divisioni funzionali, in base alle esigenze organizzative e manageriali della Società.

In caso di modifiche organizzative rilevanti ai fini del presente Modello, la Società – anche alla luce di eventuali indicazioni dell'O.d.V. – provvederà ad adeguare il Modello medesimo al fine di preservarne la coerenza funzionale nonché l'idoneità e l'efficacia penale-preventiva.

3.5 Associazioni di categoria

Alla data di adozione del Modello, la Società risulta iscritta alle seguenti associazioni di categoria:

- ✓ Confindustria;
- ✓ Assolombarda:
- ✓ Federazione Gomma Plastica.

La Società è a conoscenza del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori per le Aziende del settore Gomma Plastica elaborati da INAIL.

4 COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI TERRY STORE-AGE

Ai fini della predisposizione del presente Modello e successivi aggiornamenti, Terry Store-Age ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

Innanzitutto, si è proceduto alla identificazione delle Attività Sensibili. Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare una serie di attività e funzioni nel compimento delle quali si potrebbe astrattamente ipotizzare un rischio di commissione di condotte illecite e, tra di esse, di reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001. Alcune di dette attività e funzioni sono state individuate all'interno della Società, altre invece all'esterno della stessa.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (ad es. verificabilità e documentabilità).

È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali aree a rischio e le relative cause. Obiettivo di quest'ultima fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i reati.

5 LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI TERRY STORE-AGE E I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Nelle Parti Speciali del Modello sono elencate le Attività Sensibili della Società e i reati presupposto rilevanti.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione dell'organo di controllo interno

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo è stato attribuito ad un organismo di vigilanza ("O.d.V.") nominato dal consiglio di amministrazione della Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

All'O.d.V. è data composizione variabile, da uno fino a tre componenti, essendo attribuito in caso di dissenso valore decisivo al voto espresso dal Presidente.

I membri sono scelti secondo criteri di massima competenza ed indipendenza, non potendo essere selezionate figure che versino in condizioni di incompatibilità con la Società per ragioni di parentela o per conflitto d'interessi.

L'O.d.V., nello svolgimento del proprio incarico, si relaziona costantemente con l'Amministratore Delegato, potendosi tra l'altro avvalere di altre funzioni interne ed esterne.

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di vigilanza

All'O.d.V. è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- > sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati, salvaguardando la Società.

A tal fine, sul piano più operativo, sono affidati all'O.d.V. i compiti di:

condurre ricognizioni sulle attività aziendali al fine di aggiornare la mappatura delle Attività Sensibili, in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e, quindi, di nuovi processi aziendali;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria, al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti (dello stesso);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V.;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività aziendali nelle aree a rischio. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio dei reati citati nel Decreto Lgs. 231/01 ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del management (eventualmente con le forme e le modalità delle segnalazioni di whistleblowing disciplinate nel Regolamento Allegato sub 5 al Modello) eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano concretamente esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato; devono inoltre essere messi a disposizione dati e documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- accertare presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- segnalare le carenze del Modello;
- verificare costantemente la conformità e coerenza del Modello rispetto ad altri codici di condotta adottati dalla Società;
- per converso, verificare costantemente la conformità e coerenza al Modello di altri codici di condotta adottati dalla Società;
- > coordinarsi con i responsabili delle diverse divisioni aziendali per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con il CC al fine di segnalare e / o ricevere segnalazioni di comportamenti, circostanze, provvedimenti che possano avere rilevanza ai fini del Decreto Lgs. 231/01, del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza della funzione a ciò deputata per l'irrogazione della sanzione ed il relativo provvedimento disciplinare;
- per lo specifico assetto organizzativo prescelto da Terry Store-Age S.p.A., anche in ossequio alle Linee Guida emanate in materia, compete infine all'O.d.V. la gestione del canale di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing") adottato dalla Società in osservanza del d.lgs. 24/2023 ed oggetto di disciplina nel Regolamento Allegato sub 5 al presente Modello, cui si fa rinvio.

In merito all'etica di comportamento dell'O.d.V., si sottolinea che, durante la propria attività, l'Organismo dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come referenti principali gli organi societari e aziendali indicati dal presente Modello.

Ove l'O.d.V. dovesse riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti o di violazioni del Modello da parte dei dipendenti o dei collaboratori della Società ovvero da altri Destinatari del Modello, ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Ove l'O.d.V. dovesse invece riscontrare la commissione di fatti penalmente rilevanti o di gravi violazioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, ne darà notizia al Socio Unico e al Collegio Sindacale per le opportune determinazioni. L'O.d.V. si impegnerà inoltre ad offrire il proprio eventuale supporto all'Autorità Giudiziaria, fornendo le informazioni e le notizie di reato di cui sia a conoscenza, ove ciò sia richiesto per legge.

Tutte le attività dell'O.d.V. dovranno essere condotte nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

6.3 Reporting agli organi societari

L'O.d.V. presenta annualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera;
- il rapporto consuntivo sull'attività svolta nell'anno trascorso, motivando le discordanze rispetto al piano preventivo e le criticità emerse.

In merito alle criticità emerse, l'O.d.V. propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione le azioni correttive ritenute adeguate al fine di rendere maggiormente efficace il Modello. Gli incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. e dal CC.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione degli organi societari.

6.4 Il reporting verso l'O.d.V. (da osservarsi da parte di tutti i destinatari del Modello)

Come sopra accennato, nell'assetto organizzativo prescelto da Terry Store-Age S.p.A. compete all'O.d.V. anche la gestione del canale di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing") istituito ai sensi del d.lgs. 24/2023.

Pertanto, all'O.d.V. devono essere segnalati eventuali aspetti dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di commissione di violazioni del d.lgs. 231/2001, o del presente Modello, nonché di violazioni del diritto dell'Unione europea.

La materia è disciplinata in Terry Store-Age S.p.A. dal Regolamento del suddetto canale, qui Allegato *sub* 5, cui si fa rinvio.

6.5 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informative concernenti:

i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al

- Decreto a carico di uno o più amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, fornitori o collaboratori con cui la Società intrattiene rapporti lavorativi o contrattuali a qualsiasi titolo;
- ➢ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto o per altri reati che − secondo la pubblica accusa o gli organi inquirenti − sarebbero stati commessi nell'esercizio di attività aziendali e lavorative;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- ➢ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'articolazione dei poteri assegnata ai consiglieri e descritte per le altre funzioni nei mansionari allegati;
- la struttura organizzativa di Terry Store-Age ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

6.6 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.

Tutte le informazioni, segnalazioni ed i report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, anche con le modalità informatiche messe a disposizione dal fornitore del software di segnalazione nel caso delle segnalazioni di *whistleblowing*.

6.7 Tutela del denunziante o segnalante

Come disciplinato nel Regolamento del canale di segnalazione delle violazioni ("whistleblowing") Allegato sub 5, cui si fa rinvio per maggiori dettagli, agli autori delle segnalazioni è assicurata la tutela della riservatezza, del divieto di ritorsioni nonché dell'esclusione di responsabilità civili, amministrative e penali al ricorrere dei presupposti indicati nel suddetto Regolamento.

La violazione delle suddette tutele, così come la presentazione da parte del segnalante di segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche dal contenuto falso e per le quali siano intervenuti, a carico dell'autore, condanna penale anche di primo grado per diffamazione o calunnia ovvero l'accertamento di una sua responsabilità civile per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave, comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste al successivo articolo 8.3 e seguenti, nel senso meglio ivi dettagliato.

7 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN RELAZIONE AI CONTENUTI E PRESCRIZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001, la Società ha predisposto un piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere e illustrare il Modello Organizzativo e il Codice Etico.

7.1 La diffusione del Modello tra i dipendenti della società e l'informazione di collaboratori esterni e partner

La Società diffonde il Modello Organizzativo e il Codice Etico tra tutti i dipendenti della Società, nonché tra i collaboratori esterni e i partner commerciali che svolgano Attività Sensibili, anche tramite la pubblicazione sul sito web aziendale www.terry.it in apposite pagine dedicate.

7.2 La formazione del personale

La formazione dei soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale verrà gestita dalla Società su impulso dell'AD e del CC.

7.2.1 Principi generali relativi alla formazione

Si procederà ad una formazione iniziale generale in aula e, successivamente, alla formazione specifica dei neo assunti e ad un aggiornamento periodico nei casi di cambiamenti all'interno dell'organizzazione aziendale e di significativa modifica del Modello e, in particolare, nel caso di introduzione da parte del Legislatore di ulteriori reati-presupposto.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare:

- la qualità dei corsi;
- la frequenza degli aggiornamenti, da tenersi con cadenza almeno annuale per quanto attiene alla formazione ai dipendenti in materia di d.lgs. 231/2001;
- l'effettiva partecipazione agli stessi del personale, anche da parte dei neo-assunti o anche all'atto di una modifica della posizione organizzativa che sia tale da richiedere la partecipazione del corso stesso;
- la corretta documentazione ed archiviazione dell'attività formativa svolta, a cura della Società mediante utilizzo del registro già in uso per tutte le altre attività formative.

7.2.3Contenuti dei corsi di formazione iniziale

I corsi di formazione iniziale dovranno prevedere:

- un'introduzione alla normativa;
- un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Modello, anche in riferimento ai protocolli di condotta contemplati nelle parti speciali;
- un approfondimento dei presupposti e modalità di funzionamento del canale di segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing"), al fine di assicurare una corretta comprensione dell'importanza dell'utilizzo dello stesso;
- una descrizione del ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza;
- una descrizione del sistema disciplinare.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Funzione del sistema disciplinare e principi generali relativi all'applicazione delle sanzioni

La definizione di un sistema disciplinare che preveda delle sanzioni adeguate nei confronti del dirigente, dipendente, collaboratore e/o partner esterno che violi delle singole regole del Modello costituisce un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento comporti il rischio di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto citato, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società

in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare e verranno disposte dalle competenti funzioni aziendali, anche su proposta dell'O.d.V..

L'accertamento di eventuali responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni da parte del datore di lavoro saranno condotti nel pieno rispetto della normativa applicabile, del principio del contraddittorio, del rispetto della privacy e della dignità personale e professionale del soggetto coinvolto, oltre che in osservanza di ogni disposizione di diritto del lavoro applicabile.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Amministratore Delegato e del datore di lavoro.

8.2 Illeciti disciplinari

I comportamenti tenuti da dirigenti, dipendenti, collaboratori e/o partner che costituiscono violazione al presente Modello e che potranno costituire oggetto di contestazione disciplinare, valutabili e sanzionabili (in conformità con le norme giuslavorista di contrattazione individuale e collettiva nonché con qualsiasi altra norma di legge di volta in volta applicabile) sono definiti "illeciti disciplinari" o "infrazioni disciplinari".

Costituiscono illeciti disciplinari, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti:

- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (es.: non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazione all'O.d.V. in merito ad informazioni prescritte, omissione di controllo) o adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e che espongano la Società ad una situazione di rischio oggettivo di commissione di uno dei reati citati nel Decreto;
- adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più illeciti, anche penalmente rilevanti;
- adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello che possano determinare il rischio di commissione di uno o più reati presupposto ovvero di illeciti ad essi propedeutici che possano anche ipoteticamente comportare l'applicazione, nei confronti della Società, delle sanzioni previste dal Decreto.

8.3 Whistleblowing

Costituisce illecito disciplinare, con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie di seguito previste, il comportamento che sia gravemente in contrasto con i principi fondamentali espressi nel Regolamento del canale di segnalazione delle violazioni di cui all'Allegato 5 del presente Modello, ovvero:

- ➢ la violazione del diritto alla riservatezza, così come l'adozione di qualsiasi forma di ritorsione, nei confronti dei soggetti destinatari di tali tutele (siano essi gli autori della segnalazione o i soggetti a vario titolo riconducibili alla categoria dei c.d. "destinatari indiretti" di cui al Regolamento Allegato sub 5 al presente Modello, quali ad esempio i facilitatori della segnalazione);
- l'effettuazione di segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche dal contenuto falso e per le quali siano intervenuti, a carico dell'autore, condanna penale anche di primo grado per diffamazione o calunnia ovvero l'accertamento di una sua responsabilità civile per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave.

8.4 Sanzioni nei confronti del personale dipendente

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra pienamente nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali richiamati nel C.C.N.L.

Conseguentemente, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti in caso di illecito disciplinare – nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e, quindi, previa valutazione e contestazione degli addebiti e successiva valutazione delle giustificazioni presentante dal lavoratore interessato – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società ovverosia il CCNL Gomma, Plastica e Cavi Elettrici per i dipendenti nonché il CCNL per i dirigenti industriali.

I provvedimenti disciplinari previsti dal C.C.N.L. e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno saranno commisurati, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e gravità in ottica disciplinare, tenuto conto:

- della gravità del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di precedenti provvedimenti disciplinari a carico dello stesso, nei limiti consentiti dalla Legge;
- del livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e della sua posizione funzionale;
- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, nonché della gravità del medesimo in relazione anche alla prevedibilità dell'evento;
- di eventuali e particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello.

I provvedimenti disciplinari applicabili saranno prescelti in considerazione della gravità dell'illecito disciplinare imputabile al lavoratore, conformemente a quanto prescritto dalle norme relative al "sistema sanzionatorio" previste nel CCNL, tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dai regolamenti ed accordi aziendali applicati dalla Società in materia di sanzioni disciplinari.

Alla data di adozione del presente Modello, in base a quanto previsto dagli articoli 52 e 54 del C.C.N.L. ["Provvedimenti Disciplinari"], i provvedimenti disciplinari che possono essere assunti nei confronti dei dipendenti, a seconda della gravità della mancanza, sono i seguenti:

- ✓ richiamo verbale;
- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza;
- √ sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
- ✓ licenziamento per mancanze.

Ove ne ricorrano i presupposti in forza di quanto previsto nel presente Modello e dalla legge, il datore di lavoro sarà tenuto alla applicazione e comminazione delle misure disciplinari, anche su segnalazione dell'O.d.V. e sentito il responsabile gerarchico della persona sottoposta a provvedimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per le violazioni di seguito descritte verranno applicate, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di diritto del lavoro e dal CCNL applicabile, le seguenti sanzioni:

> Richiamo verbale:

Verrà applicata la sanzione del richiamo verbale al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello e nei documenti ad esso allegati (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ed ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione.

Ammonizione scritta:

Si applica al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello e nei documenti ad esso allegati (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti concretizzino inadempimenti più gravi di quelli previsti al punto che precede, seppur non giustificando l'applicazione di una delle sanzioni previsti nei punti successivi;

Multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza:

Verrà applicata la sanzione della multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza al lavoratore che violi reiteratamente (intendendosi per "reiteratamente" due o più volte) ma in modo lieve i protocolli di condotta e le procedure interne previste nel Modello e nei documenti ad esso allegati (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adotti reiteratamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti non concretizzino inadempimenti più gravi, per il quale nei successivi punti sia prevista una diversa sanzione.

Sospensione del lavoro fino a 3 giorni:

Verrà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro fino a 3 giorni

- (i) al lavoratore che violando i protocolli di condotta e le procedure interne previste nel Modello Organizzativo e nei documenti ad esso allegati (ad esempio non osservando le procedure prescritte, omettendo di inviare le informazioni prescritte all'O.d.V., omettendo di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, ovvero ancora compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa ad una situazione di (potenziale o attuale) pericolo per l'integrità dei beni, la salute e/o sicurezza delle persone (senza incorrere in uno dei comportamenti più gravi nel seguito previsti) o dell'immagine della società, ovvero in caso di recidiva successivamente all'irrogazione di sanzione, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione;
- (ii) al lavoratore che non osservi le misure a prevenzione degli infortuni di cui alla Parte Speciale I del presente Modello ("Reati in materia di violazione di norme antinfortunistiche"), qualora tale violazione e/o comportamento non corretto

possa cagionare danni lievi alle cose e non al personale, e non concretizzi un inadempimento più grave, per il quale nel successivo punto sia prevista una diversa sanzione.

Licenziamento per mancanze:

Verrà applicata la sanzione del licenziamento per mancanze:

- (i) al lavoratore che violi ripetutamente i protocolli di condotta e le procedure interne previste nel Modello Organizzativo e nei documenti ad esso allegati ovvero che adotti ripetutamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, e ciò in misura più grave rispetto ai casi di cui ai punti che precedono;
- (ii) al lavoratore che ponga in essere uno o più atti diretti in modo univoco al compimento di uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- (iii) al lavoratore che compia atti che espongano la Società ad una situazione di (potenziale o attuale) pericolo dal quale possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o ad una situazione di (potenziale o attuale) grave pericolo per l'integrità di altri beni;
- (iv) al lavoratore che compia un atto di ritorsione (secondo la definizione di cui al Regolamento di whistleblowing *sub* Allegato 5) nei confronti di un segnalante, ovvero che commetta volontariamente atti in violazione del diritto alla riservatezza del segnalante stesso, ovvero ancora che effettui una segnalazione di violazioni falsa con dolo o colpa grave;
- (v) in caso di reiterata recidiva, successivamente all'irrogazione di sanzioni, nelle violazioni di cui ai punti che precedono.

8.5 Misure nei confronti del personale dirigente

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per i requisiti eminentemente fiduciari e per gli atti compiuti dai dirigenti della Società, che possono riflettersi non solo all'interno ma anche all'esterno in termini, ad esempio, di immagine della Società verso i terzi, anche indipendentemente dai poteri, dalle funzioni e dalle deleghe ricevute. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e il loro precipuo obbligo di far rispettare lo stesso dai propri sottoposti è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, di modo che qualsiasi violazione concretizza un grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.

In caso di violazione da parte di dirigenti delle norme di condotta individuate dal Modello, la Società si riserva il diritto di valutare disciplinarmente le eventuali violazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e delle disposizioni previste dal contratto collettivo applicato (dirigenti settore industriale).

Le infrazioni verranno accertate, su impulso dell'O.d.V., dall'Amministratore esercitante funzione di datore di lavoro, secondo quanto previsto dalla Legge, dal CCNL applicabile ai dirigenti (dirigenti settore industriale) e dalle procedure aziendali in vigore.

In particolare:

Licenziamento con preavviso:

Incorrerà nella sanzione del licenziamento con preavviso il dirigente che, per omessa vigilanza, non prenda le dovute misure per evitare che altri dipendenti a lui gerarchicamente sottoposti adottino un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e dei documenti allegati, ovvero ponga in essere un comportamento che, seppur grave, non sia tale da giustificare l'interruzione immediata ovvero senza preavviso del rapporto. In tali casi, la Società si riserva comunque di eventualmente esonerare il dirigente dalla prestazione del preavviso lavorato, liquidando la relativa indennità;

> Licenziamento senza preavviso (ovvero per giusta causa):

Incorrerà, invece, nella sanzione del licenziamento senza preavviso, il dirigente che adotti un comportamento in violazione delle prescrizioni del presente Modello e dei documenti allegati, tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, e/o, comunque, un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso, tale da concretizzare un gravissimo inadempimento agli obblighi di legge e di contratto e, in particolare, tale da far venir meno l'imprescindibile requisito fiduciario che caratterizza il rapporto dirigenziale.

A titolo di esempio, incorrerà in licenziamento per giusta causa senza preavviso il dirigente che compia un atto di ritorsione (secondo la definizione di cui al Regolamento di whistleblowing *sub* Allegato 5) nei confronti di un segnalante, ovvero che commetta volontariamente atti in violazione del diritto alla riservatezza del segnalante stesso, ovvero ancora che effettui una segnalazione di violazioni falsa con dolo o colpa grave.

Durante la fase delle verifiche delle condotte poste in essere e delle relative conseguenze, la Società, a sua discrezione, si riserva di applicare nei confronti del dirigente le seguenti misure cautelari e provvisorie, alternative tra loro:

- ✓ sospensione cautelare del dirigente dal lavoro con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- ✓ attribuzione di una nuova collocazione in azienda, fermo restando il diritto alla normale retribuzione.

8.6 Misure nei confronti di altri partner e collaboratori esterni

La violazione del presente Modello da parte di collaboratori esterni e di partner in caso di comportamenti tali da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto Lgs. 231/01 comporterà, in relazione a quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi volta per volta conclusi, la risoluzione del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale diritto di domandare il risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

Al di là delle clausole contrattuali che disciplinano i rapporti con partner e collaboratori, la violazione del Modello – da parte del partner contrattuale che ne sia portato a conoscenza –o la commissione di reati costituisce grave inadempimento contrattuale che giustificherà domanda di risoluzione del contratto.

8.7 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Procuratori Speciali

Terry Store-Age valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello che siano poste in essere da coloro che costituiscono il vertice della Società e che la rappresentano, anche in termini di immagine, nei confronti dei dipendenti, azionisti, creditori e pubblico in genere. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale improntata ai valori della legalità, correttezza, professionalità e

trasparenza non può prescindere dalla loro condivisione ed attuazione, in primo luogo, da parte degli stessi vertici aziendali, che devono costituire esempio e stimolo per tutti coloro che operano per e/o con la Società.

La violazione del Modello e la commissione di atti illeciti, ivi compresa la commissione di reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori e/o di revoca dei poteri di rappresentanza conferiti ai Procuratori Speciali.

In caso di violazione del Modello Organizzativo commessa da parte degli Amministratori, l'O.d.V. è tenuto a informare senza indugio il socio unico affinché questi possa assumere gli eventuali conseguenti provvedimenti (ivi compresa la revoca degli Amministratori per giusta causa). Nell'ipotesi in cui l'amministratore e il socio unico dovessero coincidere, l'O.d.V. sarà tenuto a informare i componenti del Collegio Sindacale della Società.

LIBRO II PARTE SPECIALE

INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello Organizzativo si articola in due sezioni: la prima, dedicata a principi e regole comuni finalizzate alla prevenzione di una pluralità di reati presupposto contemplati dal Decreto Lgs. n. 231/01; la seconda, finalizzata alla prevenzione dei singoli reati presupposto astrattamente rilevanti in funzione delle attività svolte dalla Società e dai suoi amministratori, dirigenti e dipendenti. La seconda sezione è suddivisa nelle Parti Speciali A-R, delle quali ognuna si riferisce a un determinato gruppo di reati presupposto. La seconda sezione si conclude con un elenco dei gruppi di reati presupposto che, sulla base delle indagini svolte, non si ritiene possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendovi attività sensibili che possano dare luogo ad un rischio di loro commissione nel contesto delle attività aziendali.

Nella prima sezione, dedicata ai principi generali e alle regole comuni, le prescrizioni si rivolgono indistintamente a tutti i Destinatari del Modello ancorché alcune regole saranno di fatto applicabili esclusivamente ad amministratori, dirigenti o dipendenti della Società che, in relazione alle funzioni svolte, siano chiamati ad esercitare alcune attività o assumere determinate decisioni.

Nella seconda sezione invece, le prescrizioni si rivolgono ai Destinatari esplicitamente richiamati nella relativa Parte Speciale. Oltre a principi e prescrizioni generali, le Parti Speciali possono contenere eventuali protocolli di condotta implementati a presidio delle attività sensibili; tali protocolli sono diretti a individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti in specifiche attività nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi gli illeciti descritti nella Parte Speciale di interesse.

SEZIONE I°: REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1 PRINCIPI GENERALI E REGOLE COMUNI

Nello svolgimento della propria funzione aziendale, tutti i Destinatari del presente Modello, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di seguito descritte, dovranno attenersi al rispetto dei principi e delle regole generali contenute nei seguenti paragrafi della Parte Speciale del Modello, nonché all'osservanza delle prescrizioni contenute in tutti gli ulteriori protocolli di condotta di cui alle Parti Speciali finalizzate alla prevenzione dei singoli reati.

1.1 Principi generali per il conferimento di deleghe e procure

Il sistema di deleghe di funzioni interno deve essere ispirato al principio del doppio controllo in relazione a tutte le operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione e/o di valore superiore a determinate soglie, differenziate in funzione del livello di responsabilità di ciascun delegato o procuratore speciale.

Ai fini dell'adozione del presente Modello, il sistema di deleghe di funzioni deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- a) le deleghe di funzioni devono coniugare ciascun potere sia alla relativa responsabilità, sia ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- b) il delegato deve disporre di potere di spesa adeguato alla funzione conferitagli;
- c) ogni procura deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato;
- d) i pagamenti eccedenti le soglie previste in delega o in procura devono essere approvati ed autorizzati dall'Amministratore Delegato della Società.

1.2 Principi generali nell'offerta di omaggi

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari.

In generale, la Società ha adottato la politica di non distribuire né concedere omaggi o altre liberalità. Terry Store-Age può in ogni caso autorizzare l'acquisto e concessione in via eccezionale di omaggi di modico valore esclusivamente a favore di soggetti privati.

Fermo restando quanto precede, gli omaggi consentiti dal presente Modello si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (per esso intendendosi un valore pari o inferiore ad Euro 150,00 per singolo omaggio) e per il loro carattere *una tantum*, nonché perché volti a promuovere la *brand image* di Terry Store-Age.

Nei rapporti con i partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità, nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire in qualsiasi modo e anche indirettamente finalità corruttive o comunque illecite;

accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire in qualsiasi modo e anche indirettamente finalità corruttive o comunque illecite.

I predetti principi devono essere osservati, in particolare, dall'Amministratore Delegato, dai consiglieri cui siano conferiti poteri di spesa o di prelevamenti di somme e da tutti i responsabili delle funzioni aziendali.

1.2.1 Protocollo di condotta e regole specifiche in materia di omaggi

In casi eccezionali e ove sussistano ragioni di opportunità, uno o più responsabili di divisione potranno proporre l'acquisto e concessione di omaggi di modico valore (per esso intendendosi un valore non eccedente Euro 150,00) a favore di uno o più soggetti individuati.

La proposta dovrà essere sottoposta direttamente all'attenzione dell'Amministratore Delegato della Società il quale, sentito il proponente, potrà autorizzare l'acquisto nei limiti dell'importo convenuto che, in ogni caso, non dovrà eccedere la somma di Euro 150,00.

Per l'ordine di acquisto dovranno essere eseguite e rispettate la procedura e le regole previste per tutti i tipi di pagamenti posti in essere dalla Società, la quale deve ispirarsi al principio c.d. dei "Quattro Occhi" in accordo a quanto di seguito descritto.

Nel caso in cui si decida di concedere degli omaggi eccedenti il modico valore a terzi (tali non considerandosi i dipendenti), l'acquisto e concessione di omaggi sarà in ogni caso subordinato a previa delibera del consiglio di amministrazione o decisione congiunta degli amministratori, della quale dovrà essere data informazione all'Organismo di Vigilanza.

In relazione a tutti gli acquisti di omaggi, occorrerà garantire la rintracciabilità degli stessi, creando e conservando copia della documentazione rilevante (es: fattura di acquisto e documento di trasporto) per la durata di 5 anni.

Restano salve le ulteriori prescrizioni in materia di omaggi contemplate nel presente Modello.

1.3 Regole comuni a tutti i tipi di acquisti

Tutti gli acquisti devono essere conformi alle procedure aziendali già utilizzate dalla Società alla data di adozione del presente Modello ed essere autorizzati previamente dai responsabili di ciascun dipartimento interessato all'acquisto medesimo.

Il relativo pagamento deve essere autorizzato secondo quanto prescritto di seguito.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari, titoli di credito, versamenti e altri strumenti di pagamento attraverso canali bancari che ne consentano la piena e costante tracciabilità.

La Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un sistema di registrazione contabile di tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti nello svolgimento delle proprie attività che consente di individuare, tracciare e archiviare i flussi finanziari tra la Società e tutti i propri creditori e debitori.

Nessun pagamento può essere eseguito a favore o percepito da soggetti (persone fisiche e giuridiche, imprese individuali o enti di qualsiasi natura e nazionalità) che non siano stati previamente identificati, tramite registrazione dei rispettivi dati in un'anagrafica che viene custodita dalla Società.

In virtù del principio c.d. dei "Quattro Occhi", inoltre, tutti i pagamenti devono essere previamente autorizzati secondo le prescrizioni contenute nella sezione "4.3. Pagamenti" della Procedura Operativa Ciclo Passivo di cui sub Allegato 6.

1.4 Principi Generali per i pagamenti

Fermo restando quanto altrove previsto nel presente Modello, tutti i pagamenti devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni contenute nei seguenti paragrafi, nonché conformemente alle seguenti procedure operative adottate dalla Società:

- Procedura operativa per la Gestione della Cassa e Rimborso Spese Dipendenti (Allegato 7), in particolar modo per i pagamenti in contanti;
- Procedura operativa Ciclo Passivo (Allegato 6), con particolare riferimento al paragrafo "4.3. Pagamenti".

È fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti in valuta virtuale (c.d. "criptovalute"), tranne in casi eccezionali che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e previa consultazione dell'OdV.

Per ogni altro genere di pagamento effettuato o ricevuto mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, è consentito unicamente l'utilizzo di strumenti di pagamento (quali coordinate bancarie IBAN per bonifici mediante home banking, applicazioni di pagamento elettronico o estremi di carte di credito) previamente comunicati per iscritto dal fornitore e quindi ad esso associati.

1.4.1 Principi Generali per i pagamenti in contanti

Terry Store-Age dispone di una cassa contanti presso la sede della Società per pagamenti in contanti fino ad un massimo di Euro 3.000,00.

I pagamenti in contanti ammessi sono esclusivamente i seguenti:

- pagamenti per acquisti effettuati direttamente dal personale della Società per piccole necessità;
- pagamento dei rimborsi concernenti le trasferte del personale (per quelli che non prevedono il bonifico bancario);
- pagamento dei rimborsi per spese di pranzo del personale;
- eventuali anticipi a dipendenti per missioni da svolgere;
- pagamento dei fornitori, per importi inferiori a Euro 1.000,00.

Per poter concordare una spesa che prevede il pagamento in contanti, la stessa deve essere approvata dal responsabile di dipartimento che ne deve firmare la pezza giustificativa. In virtù del principio dei "Quattro Occhi", il pagamento dovrà essere ratificato dal DAF o dal RA.

Per gli anticipi eventualmente consegnati a dipendenti e/o agenti prima di una missione, viene fatta una lettera di consegna dell'importo, con la firma per ricevuta da parte del dipendente (e/o agente) e la firma del relativo superiore gerarchico per l'approvazione. Generalmente, la richiesta dell'anticipo viene fatta a mezzo e-mail al relativo superiore gerarchico con la descrizione sommaria della missione da compiere.

Le richieste di rimborso per anticipi devono essere presentate in conformità a quanto previsto al seguente paragrafo "3. Rimborso Spese Dipendenti" nonché nella Procedura operativa Gestione Cassa e Rimborso Spese Dipendenti (Allegato 7).

Per il versamento con bollettini postali, ove previsto, viene approvata la spesa con le apposite firme sulle fatture di acquisto.

2 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

2.1Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:

- 1. devono sempre recare una causale espressa;
- 2. devono essere adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

La Società si avvale unicamente di Istituti di Credito sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

La Società dispone inoltre di un sistema gestionale attraverso il quale vengono gestite, tracciate e registrate tutte le operazioni di acquisto, vendita e gestione delle risorse finanziarie di natura ordinaria.

L'impiego di risorse finanziarie in relazione ad operazioni di natura straordinaria, in virtù del principio dei "Quattro Occhi", deve essere sempre autorizzato dall'Amministratore Delegato, sentito il responsabile della direzione interessata dall'operazione medesima.

Il DAF – se del caso, avvalendosi di propri collaboratori – verifica inoltre che tutti i pagamenti disposti nell'ambito dell'attività di Terry Store-Age riportino una causale.

2.21mpiego di risorse finanziarie per operazioni di marketing, sponsoring e pubblicità

Ogniqualvolta le risorse finanziarie siano utilizzate per operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- (i) la Società provvederà a definire il budget annuale delle risorse da destinare alle attività di marketing e sponsorizzazione;
- (ii) le richieste di sponsorizzazione di iniziative interne o di terzi contemplate nel budget dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministratore Delegato, se contenute entro limiti di valore di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00), e da un amministratore;
- (iii) la documentazione fiscale relativa all'operazione dovrà essere archiviata negli archivi dei documenti fiscali della Società, mentre la documentazione contrattuale dovrà essere archiviata dal responsabile del processo di sponsorizzazione ovvero dell'iniziativa di marketing e/o pubblicità in oggetto.

3 RIMBORSO SPESE DIPENDENTI

Per poter ottenere il rimborso di eventuali spese sostenute, i dipendenti di Terry Store-Age dovranno osservare la procedura di cui all'Allegato 7 [Procedura operativa sulla Gestione Cassa e Rimborso Spese ai Dipendenti].

Fermo restando quanto ivi previsto, i dipendenti di Terry Store-Age dovranno sempre compilare una nota spese necessaria alla Società per poter contabilizzare le spese sostenute dal dipendente inerenti l'attività aziendale in caso di trasferta o, comunque, nello svolgimento della prestazione lavorativa.

La nota spese deve essere compilata indicando il metodo di pagamento (carta di credito aziendale oppure "diretto") e, quando previsto obbligatoriamente dalla causale utilizzata per le "spese offerte", gli ospiti interni (colleghi) e/o esterni (cliente, agente o fornitore).

I giustificativi dovranno essere completi in ogni loro parte indicando data, importo, indicazione della Ragione Sociale della ditta che ha fornito il servizio e non devono contenere correzioni o aggiunte.

Ove ne sussistano i presupposti e in tutte le ipotesi in cui dovessero nutrire dubbi circa le finalità e congruità delle spese, il superiore gerarchico può respingere la nota spese con adeguata motivazione al dipendente, il quale provvederà a modificare la nota spese per un secondo inoltro all'approvazione del superiore gerarchico.

Dopo l'approvazione, la nota spese viene inoltrata alla Divisione Servizi Generali, Amministrativi e Finanziari, che provvede alla contabilizzazione dei costi nel sistema informatico gestionale.

In caso di spese autorizzate con l'iter descritto e non sostenute con carta di credito aziendale, il rimborso spese sarà effettuato tramite contanti nei limiti dei pagamenti consentiti ai sensi del presente Modello oppure tramite bonifico bancario.

4 RAPPORTI CON I FORNITORI

4.1Principi generali e regole di condotta per i rapporti con i fornitori

Nei rapporti con i fornitori, i Destinatari del presente Modello dovranno osservare i principi e le regole di condotta di seguito illustrate.

Il responsabile dell'ufficio acquisti e tutti i responsabili di funzione che realizzano acquisti che non sono gestiti dall'ufficio indicato prima (vedi mansionario del CC, DT, DPL e DC) dovranno:

- (A) osservare i sistemi di valutazione, contestazione/reclamo e blocco delle forniture adottati dalla Società conformemente alle procedure interne;
- (B) effettuare una preventiva valutazione dei fornitori, da svolgersi in osservanza della Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19) e secondo le regole di cui alla Parte Speciale P (cfr. § 3.3.3. Selezione dei fornitori);
- (C) i responsabili dei dipartimenti coinvolti nella predetta attività di selezione e gestione dei rapporti con i fornitori provvederanno a mantenere adeguata traccia di ciascuna fase del rapporto con i fornitori, inclusi gli ordini e i pagamenti effettuati;
- (D) ove vengano riscontrate condotte dei fornitori che possano fare supporre l'esistenza o il rischio di condotte illecite ovvero il perseguimento di finalità illecite, occorrerà darne comunicazione al superiore gerarchico e all'Amministratore Delegato affinché siano adottati i provvedimenti opportuni, informando altresì l'O.d.V.;
- (E) l'O.d.V., nell'ambito delle facoltà ad esso attribuite dal presente Modello potrà compiere periodicamente controlli sulla documentazione concernente i rapporti con i fornitori al fine di valutare la corretta applicazione del Modello.

I Responsabili delle funzioni aziendali che fanno acquisti per conto della Società sono tenuti a valutare:

➤ la concorrenzialità dei beni e servizi acquistati e/o dei prezzi corrisposti dalla Società rispetto alle condizioni di mercato;

- l'assenza di eventuali rapporti di correlazione e/o conflitti di interesse tra fornitori di beni e servizi, da una parte, e Soggetti Istituzionali e/o Pubblica Amministrazione e rispettivi esponenti e funzionari, dall'altra parte;
- la capacità di adempiere dei fornitori;
- I'interesse di Terry Store-Age all'acquisto dei beni e servizi oggetto di fornitura.

Ove dovessero emergere non conformità rispetto ai requisiti di cui ai punti che precedono, i Responsabili ne daranno informazione all'Amministratore Delegato per le opportune valutazioni e provvedimenti, informando l'O.d.V..

5 SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE

5.1 Procedura operativa Ufficio Personale (HR)

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Amministratore Delegato, i dipendenti e collaboratori dell'Ufficio Personale facente capo alla divisione DAF e gli altri collaboratori di Terry Store-Age che dovessero comunque svolgere attività in cooperazione con l'Ufficio Personale dovranno osservare la procedura operativa dell'Ufficio Personale unita al presente Modello sub Allegato 8 [Procedura operativa Ufficio Personale].

5.2 Principi generali nella selezione e formazione del personale di Terry Store-Age

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche i soggetti esterni che svolgano attività sensibili in nome, per conto o nell'interesse della Società, devono essere dotati degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Terry Store-Age.

Fermo restando quanto previsto nella procedura di cui sub Allegato 8 [Procedura operativa Ufficio Personale], la selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Società in conformità al presente Modello.

Tutti coloro che siano preposti alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.

Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza, nonché la formazione e diffusione del presente Modello.

5.3 Modalità operative per la selezione e assunzione del Personale

Fermo restando quanto precede, la selezione e assunzione del personale di Terry Store-Age deve essere condotta nell'osservanza delle seguenti regole:

(A) Terry Store-Age elabora periodicamente e in base alle proprie necessità il fabbisogno di personale correlato all'assunzione di personale in cui sono sinteticamente indicati le esigenze sottese all'assunzione e il profilo dei candidati;

- (B) i candidati devono essere sottoposti ad un colloquio valutativo;
- (C) le valutazioni dei candidati saranno riportate in appositi dossier di cui sarà garantita l'archiviazione, nel rispetto di ogni disposizione di legge tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali;
- (D) in caso di assunzione del candidato, ove la remunerazione sia superiore al budget prestabilito per il profilo ricercato, dovrà essere data adeguata evidenza alle motivazioni del trattamento retributivo riconosciuto al candidato;
- (E) in sede di valutazione dei candidati, sarà, se del caso, considerato se vi siano circostanze che possano pregiudicarne la necessaria neutralità nello svolgimento delle proprie mansioni (quali, ad esempio, eventuali rapporti diretti con Soggetti Istituzionali, enti pubblici e/o soggetti che ricoprono funzioni di pubblico servizio di rilievo rispetto all'attività di Terry Store-Age);
- (F) nella gestione dei rapporti con il personale di Terry Store-Age, i sistemi di remunerazione premiante e gli incrementi retributivi a dipendenti e collaboratori dovranno rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, le professionalità acquisite e le responsabilità demandate;
- (G) il candidato (ad eccezione degli operatori di livello I) dovrà dichiarare la veridicità delle informazioni contenute nel suo curriculum presentato in fase di selezione;
- (H) ove il candidato sia preposto allo svolgimento di Attività Sensibili, il candidato medesimo dovrà dichiarare l'insussistenza di condanne definitive a proprio carico in relazione a reati presupposto contemplati dal Decreto;
- (I) inoltre, l'HR potrà condurre, nel rispetto di ogni disposizione di legge, anche in materia di privacy, ricerche mirate sul profilo pubblico del candidato (attraverso la consultazione di pagine e testate web o profili pubblici su social network) per verificare l'assenza di conflitti di interesse o di altri elementi o circostanze che potrebbero comportare o aggravare il rischio di commissione di illeciti nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
- (J) ove il candidato sia cittadino straniero di Paese Terzo dovrà, al momento dell'assunzione, fornire copia di permesso di soggiorno regolare (fermo restando quanto previsto, in tal caso, dalla Parte Speciale N del presente Modello).

5.4Selezione delle collaborazioni esterne

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, rappresentanti, agenti, partner e consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovranno escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.

A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione del Codice Etico, la cui osservanza è richiesta a tutti i partner contrattuali. L'informativa del presente modello e del Codice Etico è pubblicata nel sito della Società.

Ove possibile, i responsabili delle divisioni interessate si impegneranno ad ottenere l'impegno dei partner contrattuali esterni all'osservanza del Codice Etico e del Modello o di parti di esso, informandoli sull'esistenza di tali documenti ed invitandoli a consultarli visitando il sito internet della Società.

L'Amministratore Delegato potrà predisporre appositi sistemi di valutazione per la selezione sia di collaboratori che di partner esterni che abbiano una relazione di interesse con Terry Store-Age o che cooperino a qualsiasi titolo con la Società nell'espletamento di Attività Sensibili.

Ove uno o più partner contrattuali dovessero essere direttamente coinvolti in Attività Sensibili, la Società – se del caso, sentito il parere dell'O.d.V. o su proposta del medesimo – avrà facoltà di richiedere al/ai predetto/i partner contrattuale/i di prendere conoscenza e impegnarsi ad osservare, nello svolgimento delle proprie attività, uno o più protocolli di condotta contemplati nel presente Modello ovvero elaborati *ad hoc* allo scopo di prevenire la commissione di uno o più reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

6 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet www.terry.it e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5.

SEZIONE II°: REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DI SINGOLI REATI PRESUPPOSTO

PARTE SPECIALE A

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "A", si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001.

- Art. 24 D. Lgs. 231/01
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto da parte dello Stato italiano o altri enti pubblici o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati, nel termine previsto, alle finalità per cui erano stati erogati.

■ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea) procurando un ingiusto profitto. Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello

stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere le suddette erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione europea. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione o comunque nell'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura stipulato con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità. Il reato può essere integrato, ad esempio, quando nell'esecuzione del suddetto contratto si consegna allo Stato una fornitura di qualità diversa ed inferiore rispetto a quella pattuita.

■ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, legge 898/1986)

Tale ipotesi di reato si configura, qualora non ricorra la più grave ipotesi punita dall'art.640-bis c.p., nel caso in cui il soggetto attivo, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- Art. 25 D. Lgs. 231/01
- Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere

o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

L'art. 319-bis c.p. prevede una pena aumentata se la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale (non necessariamente un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Anche tale reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona incaricata di un pubblico servizio commetta i reati precedentemente descritti agli artt. 318 e 319 c.p..

■ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Tale norma prevede che le pene stabilite agli articoli 318, primo comma, 319, 319-bis,319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

 Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede che si configurano i reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 c.p. anche se commessi da:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 322-bis c.p. prevede che si configurano i reati di cui agli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p., anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis c.p., ed alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

■ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura (laddove non si configuri un concorso in fatti di corruzione) nel caso in cui il soggetto attivo, sfruttando o vantando relazioni esistenti o inventate con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero di un funzionario di pubbliche istituzioni internazionali (elencate all'art. 322-bis c.p.: Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia dell'Unione europea, Corte dei Conti dell'Unione europea, Comunità europee, altri Stati membri dell'Unione europea -o anche non membri, se il fatto offende interessi finanziari dell'Unione-, Corte penale internazionale ed altri enti istituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte, organizzazioni pubbliche internazionali, assemblee parlamentari internazionali, organizzazioni internazionali o sovranazionali, corti internazionali), fa indebitamente dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso i suddetti soggetti, ovvero come remunerazione dei suddetti soggetti in relazione all'esercizio delle loro funzioni e dei loro poteri. Per il medesimo fatto è punibile colui che indebitamente dia od offra il denaro od altra utilità. Pertanto, a titolo di esempio, il reato può essere integrato qualora, accettando la proposta di un soggetto terzo di intercedere presso un pubblico funzionario a vantaggio della Società, gli venisse data o promessa una somma di denaro per tale scopo.

Infine, nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, costituiscono reatipresupposto anche le seguenti fattispecie:

Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di cose mobili altrui, se ne appropri. Trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (reato, cioè, che solo da queste categorie di soggetti può essere commesso a titolo principale), una responsabilità in seno alla Società potrà ipotizzarsi solo eventualmente a titolo di concorso nel reato da parte di un suo esponente.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, riceva o trattenga indebitamente per altrui errore una somma di denaro od altra utilità. Trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (reato, cioè, che solo da queste categorie di soggetti può essere commesso a titolo principale), una responsabilità in seno alla Società potrà ipotizzarsi solo eventualmente a titolo di concorso nel reato da parte di un suo esponente.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale ipotesi di reato (che è contestata solo qualora il fatto non integri un più grave reato) si configura qualora un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. Trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (reato, cioè, che solo da queste categorie di soggetti può essere commesso a titolo principale), una responsabilità in seno alla Società potrà ipotizzarsi solo eventualmente a titolo di concorso nel reato da parte di un suo esponente.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In considerazione dell'attività di Terry Store-Age e delle modalità di suo svolgimento, i reati di cui al precedente paragrafo astrattamente configurabili sono i seguenti:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o ente delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- > Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) / circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

1.3 Le Attività Sensibili

Terry Store-Age non accede né è interessata ad accedere a finanziamenti pubblici stanziati dalle Regioni, dallo Stato o dall'Unione Europea.

La Società potrebbe tuttavia essere interessata:

- a) ad accedere a fondi di garanzia sul credito a favore di piccole e medie imprese Italiane da parte dello Stato;
- b) ad accedere a contributi regionali per il deposito brevetti all'estero;
- c) ad accedere a contributi INAIL alle imprese per la rimozione dell'amianto (in relazione ai propri siti produttivi);
- d) a partecipare a corsi di formazione promossi da Fondimpresa.

La Società ha inoltre partecipato e potrebbe partecipare in futuro al c.d. "click day" per l'assegnazione degli incentivi del bando ISI / INAIL finalizzato ad accedere ai fondi messi a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Società intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con incaricati di pubblico servizio unicamente nella gestione di richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, nella regolare comunicazione di informazioni e/o dati aziendali (p.e. per fini fiscali o contributivi) correlate alle attività prestate dalla Società nonché in relazione a eventuali procedimenti giudiziari.

Terry Store-Age non partecipa a gare di appalto regolate dal diritto dei contratti pubblici né intrattiene rapporti commerciali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Generalmente, i prodotti venduti non sono destinati alla commercializzazione a favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ma, in taluni casi, potrebbero ipoteticamente essere destinati a soggetti esercenti attività o funzioni di pubblico interesse, come nel caso di acquisto di singoli prodotti da parte di uffici pubblici.

Terry Store-Age produce e commercializza prodotti certificati ed ha ottenuto certificazioni di qualità aziendale ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

La certificazione del prodotto documenta la sicurezza e, in taluni casi, potrebbe costituire il presupposto per la commercializzazione del prodotto medesimo. Terry Store-Age potrebbe in ipotesi intrattenere rapporti con organismi ed enti di certificazione finalizzati alla certificazione dei prodotti per la cui commercializzazione sia richiesta la certificazione.

Al fine della individuazione delle Attività Sensibili, pertanto, si è posta l'attenzione sugli ambiti in cui Terry Store Age, nell'esercizio della propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività Sensibili:

- accesso a fondi di garanzia sul credito, contributi regionali per il deposito brevetti all'estero, contributi INAIL alle imprese per la rimozione dell'amianto (in relazione ai propri siti produttivi);
- accesso a Bandi ISI;
- partecipazione a corsi di formazione promossi da Fondimpresa;
- gestione dei rapporti con organismi ed enti di certificazione finalizzati alla certificazione dei prodotti;
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche e/o pubblici funzionari (INPS, INAIL, ATS, Guardia di Finanza) in occasione di verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. in osservanza di disposizioni di legge o regolamentari;
- comunicazioni alla Pubblica Amministrazione di informazioni e/o dati aziendali;
- adempimenti ed ispezioni in materia di imposte e tasse, anche in relazione ad imposte dovute per le attività di commercializzazione o pubblicità dei prodotti;
- gestione dei pagamenti (disposizioni bancarie) e dei flussi di cassa;
- gestione rimborso spese;
- gestione dei doni, omaggi;
- > selezione, assunzione e gestione di personale dipendente;
- gestione dei sistemi informatici;
- assegnazione di bonus (attività propedeutica);
- controlli di qualità;
- gestione vendite;
- gestione dei rapporti con consulenti esterni;
- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale A si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), da partner contrattuali i cui dipendenti sono coinvolti, a qualsiasi titolo,

nelle Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari"). Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale A:

- ✓ AD;
- ✓ DC;
- ✓ DPL;
- ✓ HR all'interno della DAF;
- ✓ RA all'interno della DAF;
- ✓ DT
- ✓ CC.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui dovessero partecipare, sono Destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale A i seguenti soggetti esterni:

- partner contrattuali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della Parte Speciale A è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di:

- > stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione (sia italiana che, eventualmente, di organismi sovranazionali o di altri Stati, come già sopra elencato), con enti od organismi di certificazione e/o con società a partecipazione pubblica o esercenti una pubblica funzione, un pubblico servizio o attività di pubblico interesse;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i predetti soggetti sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, con osservanza delle disposizioni contenute nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del presente Modello.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, è necessario che venga osservato quanto segue:

Terry Store-Age non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi;

- i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi, società a partecipazione pubblica o esercenti una pubblica funzione, un pubblico servizio o attività di pubblico interesse – tra cui, in particolare, enti pubblici territoriali, istituti di credito che dovessero essere chiamati ad erogare fondi di garanzia sul credito, Fondimpresa e INAIL (nel seguito, per brevità, "Istituzioni") – devono essere improntati alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- ➤ le dichiarazioni rese alle Istituzioni devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione interessata; eventuali mutamenti dei presupposti alla base delle suddette dichiarazioni devono essere tempestivamente comunicati all'Istituzione interessata;
- l'eventuale richiesta di accesso a fondi e garanzie rilasciati da Istituzioni ovvero di partecipazione a corsi di formazione istituiti da Istituzioni dovrà essere corredata da tutte le informazioni rispettivamente richieste che dovranno essere complete e veritiere, nonché tempestivamente aggiornate in caso di modifiche;
- ➤ eventuali fondi o garanzie erogate a favore della Società dovranno essere necessariamente destinati alla finalità per cui sono stati richiesti alle, e concessi dalle, Istituzioni interessate;
- in particolare, ove siano erogati finanziamenti in relazione a corsi di formazione, anche in seguito alla partecipazione a bandi di gara, il DAF e l'HR saranno tenuti a verificare che i corsi di formazione siano effettivamente tenuti e/o rivolti ai dipendenti della Società conformemente a quanto programmato;
- qualora, ad evoluzione rispetto alla situazione riscontrata in fase di redazione del presente Modello, in futuro la Società dovesse stipulare contratti di pubbliche forniture, di ciò dovrà essere data previa informativa all'O.d.V. e dovranno essere svolti da parte del Responsabile dell'area che ha contrattato la fornitura controlli sulla precisa ed effettiva rispondenza della fornitura a quanto pattuito nel contratto, sotto il profilo sia quantitativo, che qualitativo, che di assenza di qualsivoglia potenziale vizio, con la supervisione del AD;
- ➢ la selezione dei dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, partner commerciali e consulenti deve essere ispirata a principi di obiettività, trasparenza, competenza, economicità e correttezza; in particolare, l'attività di selezione dei fornitori, consulenti e partner commerciali deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato. Non è ammesso alcun tipo di pressione indebita da parte di pubblici funzionari e/o esercenti un pubblico servizio, finalizzata a favorire un soggetto a discapito di un altro;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e comunicati all'O.d.V. qualora prevedano condizioni diverse da quelle normalmente applicate agli altri collaboratori;
- > ogni dichiarazione di impegno o manifestazione della volontà sociale deve essere effettuata dai soggetti agenti per conto di Terry Store-Age nei limiti delle attribuzioni / poteri conferiti.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Nei rapporti con enti od organismi di certificazione, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o con dirigenti, dipendenti o collaboratori della P.A., di istituzioni pubbliche, di società, italiane e/o straniere, a partecipazione pubblica o esercenti pubbliche funzioni o attività di pubblico interesse – tra cui, in particolare, enti pubblici territoriali, istituti di credito che dovessero essere chiamati ad erogare fondi di garanzia sul credito, Fondimpresa e INAIL (nel seguito, per brevità, "Istituzioni") –, nonché nei

confronti di chiunque si offrisse di intercedere presso i suddetti soggetti, è fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:

- (A) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- (B) accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica;
- (C) chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio;
- (D) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio (o ai loro parenti, affini o parti correlate), che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio;
- (E) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- (F) effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, enti e organismi di certificazione che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i partner stessi;
- (G) riconoscere compensi in favore dei partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- (H) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- (I) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;
- (J) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo Soggetti Istituzionali

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Soggetti Istituzionali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti eventualmente nelle attività di gestione dei rapporti con Istituzioni ed Enti Pubblici.

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti, pertanto, al rispetto di regole specifiche di condotta di seguito illustrate.

3.2 Gestione dei rapporti con Istituzioni finalizzati al conseguimento di finanziamenti, fondi o garanzie e partecipazione a bandi di gara ISI/INAIL o simili

Nella gestione dei rapporti con Istituzioni, finalizzati al conseguimento di finanziamenti, fondi o garanzie, i Destinatari della presente Parte Speciale – inclusi consulenti e/o altri partner contrattuali eventualmente coinvolti nella preparazione e/o gestione delle domande di accesso nell'interesse della Società – sono obbligati a comportarsi nella stretta osservanza di ogni disposizione di legge applicabile nonché secondo i principi della oggettività, correttezza e trasparenza.

Nella preparazione e/o gestione delle istanze o domande di accesso a finanziamenti, fondi o garanzie o di partecipazione a corsi di formazione finanziati è fatto divieto ai Destinatari di:

- (A) presentare dati e informazioni non corrette e veritiere;
- (B) porre in essere atti diretti ad influenzare l'esito delle domande mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifizi, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli;
- (C) chiedere a consulenti, partner contrattuali o altri soggetti esterni di porre in essere gli atti di cui alla lettera B;
- (D) effettuare altre prestazioni o concedere vantaggi in favore delle Istituzioni che non trovino adeguata giustificazione.

A seguito del conseguimento dei fondi, finanziamenti o garanzie, è fatto divieto ai Destinatari di destinarli a finalità diverse da quelle per cui i medesimi siano stati concessi o rilasciati.

Per quanto concerne, in particolare, i corsi di formazione finanziati attraverso la partecipazione a Bandi ISI/INAIL, l'HR e il DAF dovranno, in particolare:

- (A) verificare, se del caso, che i fondi siano effettivamente destinati ai corsi di formazione finanziati;
- (B) verificare che i corsi di formazione siano effettivamente tenuti e rivolti ai rispettivi destinatari secondo il programma previsto nei Bandi;
- (C) verificare che tutta la documentazione contabile relativa a ciascun bando sia adeguatamente ricevuta e archiviata per qualsiasi successiva verifica;
- (D) nell'ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di partner contrattuali o consulenti per la partecipazione ai Bandi come, ad esempio, nel caso di partecipazione al click day di INAIL per la partecipazione ai Bandi ISI il terzo consulente dovrà impegnarsi a garantire che le attività prestate siano condotte nel pieno rispetto di ogni disposizione di legge vigente e applicabile, nell'osservanza dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente § 3.2 della Parte Speciale A del Modello e con astensione da qualsiasi condotta o misura anche tecnica e tecnologica che possa essere finalizzata a, o comunque consentire, l'ottenimento di determinati risultati attraverso modalità non consentite dalla legge o contrarie ai regolamenti dei Bandi medesimi.

3.3 Gestione dei rapporti con organismi ed enti di certificazione finalizzati alla certificazione dei prodotti

Nella gestione dei rapporti con organismi ed enti di certificazione, finalizzati all'ottenimento della marcatura CE o di altri certificati di qualità o conformità dei prodotti, i Destinatari della presente Parte Speciale – inclusi consulenti e/o altri partner contrattuali eventualmente coinvolti nella preparazione e/o gestione delle procedura di certificazione nell'interesse della Società – sono obbligati a

comportarsi nella stretta osservanza di ogni disposizione di legge applicabile nonché secondo i principi della oggettività, correttezza e trasparenza.

Nella preparazione e/o gestione delle procedure di certificazione è fatto divieto ai Destinatari di:

- (A) presentare dati ed informazioni non corrette e veritiere sui prodotti;
- (B) porre in essere atti diretti ad influenzare l'esito della procedura di certificazione mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifizi, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli;
- (C) chiedere a consulenti, partner contrattuali o altri soggetti esterni di porre in essere gli atti di cui alla lettera B;
- (D) riconoscere compensi in favore degli enti ed organismi di certificazione e/o in favore dei consulenti e/o partner esterni coinvolti nella gestione della procedura di certificazione che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- (E) effettuare altre prestazioni o concedere vantaggi in favore degli enti ed organismi di certificazione e/o in favore dei consulenti o di altri partner contrattuali, coinvolti nella procedura di certificazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con il consulente e/o partner stesso.

3.4 Omaggi

E' vietata qualsiasi forma di regalo a Istituzioni ovvero a funzionari pubblici o soggetti esercenti attività di pubblico interesse, sia italiani che esteri, o a loro familiari.

Nei rapporti con i partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire, in qualsiasi modo e anche indirettamente, finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire, in qualsiasi modo e anche indirettamente, finalità corruttive o comunque illecite.

Resta in ogni caso salvo quanto previsto al § 1.2, Sezione I° della Parte Speciale, in materia di omaggi.

3.5 Dichiarazioni

Le dichiarazioni eventualmente da rendersi ad organismi pubblici nazionali o comunitari così come alle Istituzioni in genere devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, con ciò intendendosi sia l'esposizione di tutti i (e quindi la non omissione di alcuno dei) dati veritieri necessari alla valutazione della dichiarazione da parte dell'Istituzione, sia la non inclusione di alcun dato falso o ingannatorio, sia la tempestiva comunicazione di ogni eventuale aggiornamento rispetto alla situazione riferita in sede di prima dichiarazione.

3.6 Pagamenti

Salvo restando quanto previsto ai§§ 1.4 e 1.4.1 della Parte Speciale, Sezione I°, del Modello, nessun tipo di pagamento a favore di enti pubblici, pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi può esser

effettuato in denaro contante o tramite mezzo che non ne consenta la piena e costante tracciabilità, con indicazione precisa della relativa causale.

In ogni caso, i Destinatari del presente protocollo dovranno osservare la procedura e le regole previste per tutti i tipi di pagamenti posti in essere dalla Società, in accordo a quanto descritto nella Parte Speciale, Sezione I°, del Modello.

3.7 Deleghe

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato dai seguenti principi:

- (A) le deleghe devono coniugare ciascun potere sia alla relativa responsabilità sia ad una posizione adeguata nell'organigramma e devono essere modificate ed aggiornate al verificarsi di mutamenti aziendali;
- (B) il delegato deve disporre di un potere di spesa adeguato alla funzione conferitagli;
- (C) ogni delega deve definire in modo chiaro e preciso i poteri del delegato e il soggetto gerarchicamente superiore al delegato.

Anche a prescindere da quanto previsto dalle procure o deleghe rilasciate dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore delegato della Società:

- (A) tutte le operazioni di valore singolo superiore ad un importo di Euro 3.000.000,00 devono essere previamente approvate dal consiglio di amministrazione della Società;
- (B) tutte le operazioni di valore superiore ad Euro 500.000,00 devono essere previamente approvate dall'Amministratore Delegato della Società.

Fermo restando quanto sopra,

- A) i pagamenti devono essere effettuati con stretta osservanza delle disposizioni descritte sub § 1.4 e ss. della Parte Speciale, Sezione I°, del Modello;
- B) le risorse finanziarie devono essere gestite nell'osservanza dei principi e delle prescrizioni previste al § 2.1 e ss. della Parte Speciale, Sezione I°, del Modello.

Restano ferme le prescrizioni di cui al mansionario unito al presente Modello sub Allegato 4.

3.8 Rapporti con pubblici ufficiali in caso di controlli presso la sede della Società

Qualora esponenti della Pubblica Amministrazione, quali – a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo – esponenti appartenenti ad Enti Locali (Comuni, Provincia e Regione), Agenzia delle Dogane, Carabinieri, funzionari di Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, ATS, Ispettori del Lavoro o Ispettori della Dogana, dovessero recarsi in azienda per espletare un controllo, una verifica e/o un'ispezione, i Destinatari del Protocollo Soggetti Istituzionali, a qualsiasi titolo coinvolti, dovranno attenersi alle regole di condotta qui descritte.

Qualsiasi visita, verifica e/o ispezione presso la sede della Società da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio deve essere debitamente registrata su un apposito registro (anche informatico) conservato presso la sede della Società.

Il registro deve essere messo a disposizione dell'Amministratore Delegato, il quale deve essere debitamente e tempestivamente informato di qualsiasi visita.

Fermo restando quanto precede, all'O.d.V. della Società deve essere consentito di consultare in qualsiasi momento il registro recante i verbali delle visite ispettive condotte.

3.9 Modalità operative per la Selezione e Assunzione del Personale

La selezione del personale deve essere improntata a principi di equità, correttezza, obiettività e trasparenza e deve rispettare criteri e procedure tali da garantire la scelta di soggetti che presentino requisiti di professionalità, competenza, integrità ed affidabilità tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Società in conformità al presente Modello.

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale – e quindi, in primis, l'HR facente capo alla divisione DAF dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali. Il Personale dovrà essere selezionato in modo da garantire adeguata capacità di comprensione, anche linguistica, di tutte le tematiche relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché in relazione a tutte le tematiche ambientali.

In particolare, il sistema di valutazione del personale in fase di selezione dovrà tenere conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto 231/2001 e di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello.

Parallelamente, nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la Società dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.

Fermo restando quanto sopra, la selezione e assunzione del Personale deve essere effettuata con stretta osservanza delle disposizioni descritte sub§ 5.1 e ss. della Parte Speciale, Sezione I°, del Modello, tenuto conto, tra l'altro, della procedura operativa di cui sub Allegato 8 [Procedura operativa Ufficio Personale].

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet www.terry.it e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE B

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1.1 La Fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "B", si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24-bis del Decreto 231/2001, anche laddove aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (il che può rilevare ai sensi dell'illecito di cui all'art. 25-octies.1, comma 2, lett. a del Decreto 231/2001).

Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'art. 491*bis* c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491 *bis* vi è la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615 ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

L'art. 615 quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

L'art. 615 quinquies punisce chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus*, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare propedeutiche.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La condotta punita dall'art. 617 quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'impedimento o l'intercettazione possono avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software* (c.d. *spyware*). L'impedimento o interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni artefatte.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

L'art. 617quinquies punisce chiunque, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

L'art. 635*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

L'art. 635ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte previste dall'articolo che precede dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica utilità (ovvero posti a servizio di una collettività indifferenziata di persone).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

L' art. 635 quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

L'art. 635*quinquies* c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo 635*quater* che mettano in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 d.l. 105/2019)

Tale reato è commesso da chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o delle attività ispettive e di vigilanza a fini di sicurezza nazionale cibernetica previste dal d.l. 105/2019, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero (od omette di comunicarli entro il termine) rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi predisposti a tali fini, o ai fini delle comunicazioni e delle attività ispettive e di vigilanza previste dal d.l. 105/2019.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su Terry Store-Age, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- > falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- > accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ➤ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Risulta invece del tutto trascurabile il rischio di commissione dei seguenti reati presupposto:

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- > frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ➤ violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 d.l. 105/2019).

1.3 Le Attività Sensibili

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Fermo restando quanto precede, la Società valuta come "sensibili" le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della Parte Speciale B:

- gestione dei servizi IT;
- > trattamento di banche dati e/o dati informatici;
- accesso a sistemi informatici e telematici della P.A. per l'inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali ed inerenti l'attività contrattuale della Società;
- accesso a sistemi informatici e telematici privati (es. banca);
- utilizzo dell'internet (in quanto potenzialmente potrebbe essere utilizzato per introdursi in sistemi informatici e banche dati altrui).

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale B si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), a partner contrattuali i cui dipendenti siano coinvolti, a qualsiasi titolo, nello svolgimento di Attività Sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare Destinatari della presente Parte Speciale B, oltre all'Amministratore Delegato, dipendenti e dirigenti che operano nelle seguenti aree di attività:

- ✓ DPL con particolare riferimento, tra l'altro, al IT;
- ✓ DAF;
- ✓ DC;
- ✓ CC;
- ✓ DT;
- ✓ tutte le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informatico della Società.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui dovessero partecipare, sono destinatari delle prescrizioni di cui alla presente Parte Speciale B i seguenti soggetti esterni:

- partner contrattuali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

I Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati informatici. Devono inoltre:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali in materia di utilizzo e gestione degli strumenti informatici e, in particolare, nel Regolamento Informatico adottato da Terry Store-Age S.p.A. (Allegato 15);
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano stati preventivamente approvati dal DPL, o la cui provenienza sia dubbia;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, in caso di dubbio, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto ai Destinatari di:

- introdursi in sistemi informatici e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione della Società al di fuori delle prescritte autorizzazioni;

- installare software (es: *spyware*) o apparecchiature non autorizzate e potenzialmente in grado di consentire la commissione di "reati presupposto";
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o sistemi telematici di soggetti terzi, anche laddove finalizzati alla gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio, applicazioni di pagamento telematico o wallet di criptovalute), ovvero alterare in qualsiasi modo o intervenire senza diritto sui predetti sistemi informatici o telematici nonché sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti;
- diffondere all'esterno della Società codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
- introdurre nella Società e su dispositivi informatici aziendali, in qualsiasi formato, documenti, informazioni o file di proprietà di terzi, se non con il loro espresso consenso scritto;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione scritta;
- utilizzare password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione scritta;
- prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Processi di Produzione, Logistica e IT o del Responsabile Sistemi Informativi;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
- porre in essere qualsiasi violazione, di qualunque natura, del Regolamento Informatico interno adottato da Terry Store-Age S.p.A. (Allegato 15).

3 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet www.terry.it e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE C

1. REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1.1 Premessa relativa ai reati transnazionali

Per reato transnazionale si intende "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", e che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- > ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.2 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale C ha ad oggetto le seguenti fattispecie di "reati presupposto":

- (A) reati transnazionali;
- (B) delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 ter del Decreto 231;
- (C) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 25 *decies* del Decreto 231.

Si riporta di seguito una breve esplicazione dei reati sopra richiamati:

Associazione per delinquere(art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La fattispecie in esame si realizza anche quando l'associazione a delinquere è finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.) alla commissione dei seguenti reati: riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

L'art. 416 ter c.p. punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. La pena si applica anche a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei suddetti casi.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

L'art. 630 del c.p. punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica un inasprimento della pena detentiva. Inoltre, sono previste delle attenuanti, nell'ipotesi di concorso di persone, per chi si dissocia dal pactum sceleris concluso con gli altri concorrenti, adoperandosi affinché il soggetto passivo riacquisti la libertà - senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione - nonché per chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett.a), numero 5), c.p.p.)

Il reato è commesso da chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, introduce nel territorio dello Stato, vende, cede a qualsiasi titolo, detiene in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi (o parti di esse), munizioni ed esplosivi.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si realizza attraverso "atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad es., una testimonianza in dibattimento oppure un'attività di sommarie informazioni testimoniali dinanzi al PM o alla Polizia Giudiziaria durante le indagini preliminari), quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo la commissione di un delitto punito dalla legge con l'ergastolo o quantomeno con la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, si aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

1.3 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su Terry Store-Age, le fattispecie di reato ipoteticamente rilevanti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Appare invece trascurabile il rischio relativo agli altri reati sopra elencati.

1.4 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- selezione e valutazione di fornitori di beni e servizi e di consulenti esterni (in particolare, si tratta della scelta dei criteri di valutazione dei requisiti di moralità della controparte) nonché negoziazione degli accordi e gestione dei rapporti successivi;
- procedura di qualificazione del fornitore conformemente a quanto previsto dalla certificazione di qualità ambientale ISO 14001;
- gestione dei flussi finanziari e delle risorse finanziarie in riferimento ad attività transnazionali (rileva, in particolare, l'eventuale coinvolgimento in tali attività di soggetti considerati a rischio);
- gestione di procedimenti giudiziari e/o dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione dei rifiuti.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale C si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Oltre all'Amministratore Delegato, sono in particolare Destinatari della presente Parte Speciale C dipendenti e dirigenti delle seguenti divisioni:

- ✓ DAF;
- ✓ HR presso divisione DAF;
- ✓ RA presso divisione DAF;
- ✓ CC;
- ✓ DT;
- ✓ DC;
- ✓ DPL.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi partecipano, sono destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale i seguenti soggetti esterni:

- partner contrattuali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- collaboratori esterni, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- > astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Terry Store-Age, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza;

- che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene all'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione completa e corretta di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici o privati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del singolo caso;
- > che le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore della Società siano costantemente monitorate; in caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale è da escludere dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera la Società;
- che eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito o dei criteri per determinarne l'entità.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale;
- > selezionare e assumere personale che per quanto noto abbia precedenti penali per reati di criminalità organizzata o per delitti specifici contemplati dalla presente Parte Speciale;
- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico, etc.;
- collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società o qualsiasi altro vantaggio per la medesima;
- intraprendere rapporti commerciali o effettuare operazioni societarie con partner sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere;
- porre in essere azioni di qualsiasi tipo (quindi sia violente o minacciose che persuasive mediante offerta di benefici di qualsiasi tipo) dirette a indurre taluno a dire il falso o a tacere il vero in un procedimento giudiziario.

2.4 Protocolli a presidio dei rischi-reato di cui alla Parte Speciale C

Salvo il rispetto degli obblighi e dei divieti descritti nei paragrafi che precedono, i Destinatari della presente parte Speciale devono attenersi scrupolosamente, ciascuno per quanto di propria competenza, all'osservanza delle regole descritte nella Sezione I° della Parte Speciale del Modello [Principi Generali e Regole Comuni] tra cui, in particolare:

- ❖ 1.1 (principi generali per il conferimento delle deleghe)
- ❖ 1.2 (omaggi)
- 1.3 (regole comuni a tutti gli acquisti)
- 1.4 (principi generali per i pagamenti)
- 2 (gestione delle risorse finanziarie)
- 3 (rimborsi spese)
- 4 (rapporti con i fornitori)
- ❖ 5 (selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne).

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale devono attenersi scrupolosamente alle regole di condotta di cui alle Parti Speciali L (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e G (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) del presente Modello.

3 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE D

1. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale D, si riporta una breve esplicazione dei delitti indicati dall'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Tale disposizione introdotta dall'art. 6 della legge n. 350/2001, prevede, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La fattispecie punisce:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto in esame, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro ricezione, sia il dolo specifico, consistente nel fine di mettere in circolazione dette monete.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 457 c.p. punisce chiunque spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato in esame è sufficiente che l'autore abbia la consapevolezza o il dubbio della falsità della moneta che spende o mette altrimenti in circolazione e che abbia ricevuto in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

La norma prevede la punibilità delle condotte di cui ai precedenti articoli 453, 455 e 457 c.p. anche quando hanno ad oggetto valori di bollo.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 473, secondo comma, codice penale, è altresì punito chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

L'articolo 474 del codice penale punisce, invece, chiunque introduce nel territorio dello Stato, per farne commercio, detiene per vendere o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

La differenza principale fra gli articoli 473 e 474 del codice penale è rappresentata dal fatto che l'articolo 473 riguarda la contraffazione del segno in sé, indipendentemente dall'apposizione del segno sul prodotto, mentre l'art. 474 punisce la messa in commercio di un prodotto già contraddistinto da un segno contraffatto.

Ricorre ipotesi di "contraffazione" di marchio o altro segno distintivo laddove vi sia riproduzione integrale di un marchio o altro segno distintivo registrato per prodotti affini. Integra ipotesi di "alterazione" la riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione col marchio o segno distintivo originario. L' "uso" di marchi o segni contraffatti ricorre invece in tutti i casi di impiego pubblicitario, commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi da altri falsificati quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p.

Con riferimento ai brevetti, disegni e modelli industriali, l'articolo 473, secondo comma, c.p., punisce la contraffazione o alterazione dell'invenzione o del modello.

Sia l'articolo 473 che l'articolo 474 del codice penale sono diretti a sanzionare la contraffazione e l'alterazione di segni altrui lungo l'intera filiera commerciale del prodotto su cui è apposto il segno falso, compresa la fase di marketing e pubblicitaria.

Il bene giuridico tutelato da tali fattispecie di reato è rappresentato dalla fede pubblica, intesa come

fiducia riposta dai consumatori nei segni distintivi in quanto indicatori della provenienza dei prodotti. Le norme in questione tutelano l'interesse della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, nonché delle imprese titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere "certa" la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

La fattispecie penale prevista dall'art. 460 del c.p. punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La fattispecie penale punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La fattispecie penale punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

1.2 Le Fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Terry Store-Age, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

1.3 Le Attività Sensibili

Le attività aziendali poste in essere da Terry Store-Age che potrebbero condurre alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dagli articoli 473 e 474 del Codice penale, sono le seguenti:

- produzione mediante brevetti, modelli e disegni e commercializzazione di prodotti recanti loghi, nomi, acronimi o altri segni distintivi, laddove tali brevetti, modelli e disegni ovvero loghi, nomi, acronimi o altri segni distintivi fossero alterati, contraffatti o altrui;
- uso di brevetti, modelli e disegni ovvero di marchi o segni distintivi protetti, rilevante laddove tale uso sia fatto in assenza di regolare autorizzazione, licenza, concessione e/o certificazione;
- utilizzo di marchi, loghi, nomi, acronimi o altri segni distintivi per la pubblicità, commercializzazione e vendita di prodotti commercializzati da Terry Store-Age, laddove i marchi, loghi, nomi, acronimi o altri segni distintivi siano contraffatti o altrui.

Ai fini dell'integrazione dei reati sopra richiamati, rileva, tra l'altro, la possibilità di confusione tra i marchi laddove, ad esempio, sui prodotti ed oggetti commercializzati siano riportati segni distintivi contraffatti.

La configurabilità del reato non è esclusa dal fatto che la contraffazione risulti riconoscibile da un compratore di media diligenza.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE DE PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale D:

- ✓ DPL;
- ✓ DC:
- ✓ AD:
- ✓ DT;
- ✓ DAF.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società:
- fornitori e partner commerciali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo Marchi e Segni Distintivi") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di:

- produzione di beni da commercializzare mediante utilizzo di brevetti, modelli e disegni, anche relativi ad attrezzature o tecniche particolari;
- apposizione o riproduzione di marchi, loghi, nomi, acronimi o altri segni distintivi sui prodotti realizzati e/o commercializzati, anche per conto terzi, da Terry Store-Age;
- > attività di commercializzazione e vendita dei prodotti recanti marchi o altri segni distintivi altrui.

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Terry Store-Age (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo Marchi e Segni Distintivi"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle Attività Sensibili richiamate dalla presente Parte Speciale.

3.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili

Oltre all'AD, sono tenuti all'osservanza del presente protocollo, in particolare, i dipendenti e dirigenti delle seguenti divisioni:

- ✓ DT;
- ✓ DC;
- ✓ DPL;
- ✓ DAF.

3.4 Regole di comportamento in relazione all'utilizzo di segni distintivi protetti sui prodotti realizzati e commercializzati da Terry Store-Age

I Destinatari del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, saranno tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:

✓ prima di procedere nella produzione e/o commercializzazione in qualsiasi forma di un prodotto, svolgere opportune indagini al fine di identificare possibili rischi di

contraffazione di brevetti, modelli e disegni ovvero di marchi e segni distintivi altrui, compreso il packaging e l'aspetto esteriore di prodotti concorrenti rispetto a quelli oggetto delle attività di produzione e/o commercializzazione pianificate dalla Società;

- √ ove siano identificati rischi di contraffazione, rinunciare alla produzione e
 commercializzazione del bene ovvero alla campagna di comunicazione, marketing e
 pubblicità ovvero apportare le necessarie modifiche o adottare le opportune misure al
 fine di neutralizzare i predetti rischi, nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente e
 applicabile in materia di proprietà intellettuale e diritto della concorrenza;
- ✓ ove siano identificati rischi di contraffazione, il Destinatario dovrà darne comunicazione al Responsabile Vendite e all'Amministratore Delegato;
- ✓ ove il Responsabile Vendite e l'Amministratore Delegato dovessero ritenere che sussistano fondati rischi di contraffazione od utilizzo non consentito di brevetti, modelli e disegni ovvero di marchi, loghi, nomi o altri segni distintivi altrui, dovranno rinunciare alla produzione e/o commercializzazione del prodotto.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE E

1 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

L'articolo 25 bis 1. del D. Lgs. n. 231/2001 introdotto dalla legge n. 99/2009 ha inserito, tra i reati presupposto per la punibilità dell'ente, i seguenti reati contro l'industria e il commercio:

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

L'articolo 513 del codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La fattispecie di cui all'articolo 513, codice penale, prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione. Per mezzi fraudolenti si intendono tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Tra di essi, alcuni commentatori fanno rientrare gli atti di concorrenza sleale richiamati dall'articolo 2598 del codice civile (comprendenti, tra l'altro, la pubblicità denigratoria o menzognera, l'uso di marchi altrui registrati o di fatto, la concorrenza parassitaria, ed in generale tutte le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonee a danneggiare l'altrui azienda).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Risponde del reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sotto il profilo oggettivo, si punisce qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo a impedire un concorrente di auto-determinarsi nell'esercizio della sua attività economica, fra cui il boicottaggio, lo storno di dipendenti, minacce di cause legali di cui si conosce fin dall'inizio l'infondatezza, ecc. Il reato è integrato anche nei casi in cui la violenza o la minaccia sia rivolta a soggetti terzi comunque legati da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente, come clienti o collaboratori del medesimo.

Il delitto è stato, ad esempio, contestato in caso di fraudolenta aggiudicazione di una gara, ove si sia ravvisato l'elemento oggettivo nella formazione di un accordo collusivo mirante alla predisposizione di offerte attraverso le quali si realizza un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice, mediante un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminosa.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie di reato in esame si consuma con il verificarsi del "nocumento all'industria nazionale"; non è ammissibile il tentativo, altrimenti si configurerebbe il delitto previsto e punito dall'art. 474 c.p.

Si precisa che:

- la condotta consiste nel porre in vendita o nel mettere in circolazione prodotti industriali i cui nomi, marchi e segni sono contraffatti;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta con la consapevolezza della contraffazione dei nomi, marchi e segni arrecando nocumento all'industria nazionale.
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, sempre che il fatto non costituisca un più grave delitto.

La condotta tipica è costituita dalla consegna al compratore di un prodotto diverso per quantità, qualità, provenienza o origine rispetto a quello pattuito. Essa è integrata tanto nel caso di consegna di un bene del tutto diverso da quello richiesto (aliud pro alio) quanto nell'ipotesi in cui la differenza sia soltanto parziale, purché, avuto riguardo alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto, tale differenza cada sopra una caratteristica fondamentale, che consenta di distinguere il prodotto da altri similari.

Il reato è integrato in tutti i casi di esecuzione sleale del contratto, senza la necessità che l'agente abbia usato particolari accorgimenti volti a ingannare l'acquirente (manipolazioni, sotterfugi, raggiri), in quanto l'inganno è insito nella consegna della cosa diversa.

Nella fattispecie di frode nell'esercizio del commercio rientrano anche le indicazioni circa origine, provenienza, qualità e quantità della merce contenute nel messaggio pubblicitario che abbia preceduto la materiale offerta in vendita della merce medesima. Il reato di frode nell'esercizio del commercio, peraltro, può concorrere con gli illeciti amministrativi in materia di pubblicità ingannevole.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.

Integra la fattispecie di reato di cui all'articolo 515 del codice penale, ad esempio, l'imitazione di marchi altrui (ancorché non registrati) e dei segni distintivi preadottati da altro imprenditore laddove tale imitazione sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti o comunque di indurre in errore i consumatori circa l'origine, la qualità e la provenienza del prodotto. Sul punto, si precisa che l'imprenditore, in genere, non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il suo luogo di fabbricazione ma, qualora tale indicazione sia riportata, la falsità è idonea a trarre in inganno sull'origine del prodotto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura alternativamente con la vendita o la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

Si precisa che:

- presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo e distinguendolo da altri della stessa specie sicché il soggetto attivo del reato ne fa uso applicandoli a prodotti similari al fine di trarre in inganno il consumatore sull'origine o sulla provenienza del prodotto;
- la condotta penalmente rilevante consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti o opere dell'ingegno con segni mendaci.
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione, di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Terry Store-Age risulta potenzialmente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).

1.3 Le Attività Sensibili

Costituiscono Attività Sensibili, nel cui svolgimento potrebbero essere ipoteticamente commessi i predetti reati, le seguenti attività:

- acquisto della materia prima per la fabbricazione dei prodotti commercializzati dalla Società e/o controllo della materia prima in ingresso e del relativo utilizzo nei processi di produzione;
- I'attività di pubblicità, marketing e/o di presentazione dei prodotti della Società nei confronti del pubblico e/o dei clienti;
- la gestione dei rapporti con concorrenti e/o altri soggetti del settore in cui la Società opera;
- sviluppo e fabbricazione di nuovi prodotti;
- > attività finalizzate alla certificazione dei prodotti e all'apposizione della marcatura CE.

Con riferimento al mercato in cui opera Terry Store-Age, le fattispecie di reato sopra indicate potrebbero ricorrere nelle nei seguenti casi:

- > diffusione di notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- minacce di cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- realizzazione di accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- qualsiasi atto di concorrenza sleale che abbia un effetto intimidatorio sulla libertà di iniziativa economica del concorrente;
- pubblicità denigratoria o menzognera;
- boicottaggio dei concorrenti e denigrazione di prodotti concorrenti;
- vendita di prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pubblicizzati e/o dichiarati e/o pattuiti con il cliente;
- elaborazione e diffusione di messaggi pubblicitari o commerciali che possano indurre in errore i clienti e/o i consumatori finali in relazione alla provenienza e caratteristiche del prodotto;
- > promozione, pubblicità, vendita e commercializzazione di prodotti aventi caratteristiche divergenti rispetto ai prodotti pubblicizzati, ove i clienti siano o possano essere indotti in errore relativamente alla provenienza e caratteristiche del prodotto.
- > sviluppo, fabbricazione e vendita di prodotti usurpando titoli di proprietà industriale di altri soggetti concorrenti.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale E si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Oltre all'Amministratore Delegato, sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale E i dipendenti e dirigenti delle seguenti divisioni:

- ✓ DPL
- ✓ DC;
- ✓ RA in capo al DAF;
- ✓ DT

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- agenti, fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- programmare un sistema di controllo adeguato relativo alla materia prima per la fabbricazione dei prodotti commercializzati dalla Società;
- programmare un sistema di controllo adeguato relativo ai prodotti realizzati (su ordine specifico di un cliente e/o per la commercializzazione al pubblico in generale), affinché ci sia una corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto venduto e/o commercializzato e le caratteristiche reali dello stesso;
- accertare che ci sia corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto venduto e/o commercializzato e le qualità oggetto di certificazioni tecniche rese note al cliente e/o al pubblico in occasione della presentazione, commercializzazione, vendita e/o consegna del prodotto;
- nei soli casi di sviluppo, fabbricazione e/o vendita di un nuovo prodotto, accertare ove vi siano dubbi in merito – che la fabbricazione e/o vendita non sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi; detta verifica dovrà essere condotta prima della commercializzazione del prodotto;
- tenere comportamenti corretti nei confronti di concorrenti e/o di altri soggetti del settore.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto ai Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- fornire informazioni non veritiere sui prodotti commercializzati, anche nell'ambito di attività pubblicitarie o di promozione commerciale;
- fornire informazioni sui prodotti commercializzati che potrebbero indurre clienti in errore relativamente alle loro caratteristiche e al loro prezzo effettivo;
- pubblicizzare i prodotti commercializzati da Terry Store-Age millantandone false caratteristiche;
- diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività o a prodotti delle società concorrenti;
- minacciare cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- far ricorso a pubblicità ingannevole, denigratoria o menzognera;
- boicottare i concorrenti mediante pubblicità o comunicazioni volte a dissuadere altri soggetti a intrattenere determinati rapporti anche con le imprese concorrenti della Società;
- porre in commercio e vendere prodotti qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli pubblicizzati.

3 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE F

1 REATI SOCIETARI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale F ha ad oggetto le seguenti fattispecie di "reati presupposto", previsti dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001:

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le due fattispecie criminose si realizzano quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La differenza tra le due norme incriminatrici risiede nel fatto che la prima punisce il falso in bilancio nelle società non quotate, mentre la seconda punisce quello nelle quotate.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis c.c.)

La norma regola la mancata comunicazione, da parte dell'amministratore o di un competente del consiglio di gestione di una società, della interferenza di interessi, o comunque della presenza di interessi laterali a quelli della società. La fattispecie prevede la violazione della disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, dalla quale derivano danni alla società o a terzi. Si applica con riferimento alle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero a soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- **b)** sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, e art. 2635-bis c.c.)

L'art. 2635, comma 3, c.c. prevede una ipotesi di reato rilevante ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 nel caso in cui un privato dia o prometta denaro o altra utilità non dovuti alle "persone indicate nel primo e nel secondo comma" dell'art. 2635 c.c., cioè agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della Società.

A norma dell'articolo 2635-bis, c.c., è altresì punito chiunque offre o promette denaro o altre utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della Società nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini la maggioranza in assemblea (reato di evento) con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", la cui condotta criminosa punita può essere tenuta da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato rientra nella categoria di quelli c.d. comuni.

- > Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
 La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:
 - la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
 - la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

La prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico).

La seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.l. 19/2023)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato notarile di regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione societaria transfrontaliera (disciplinato dall'art. 29 d.l. 19/2023), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Terry Store-Age risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621c.c.);
- > Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ➤ Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- > Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.l. 19/2023).

1.3 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale F del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- ➤ la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.);
- la gestione dei rapporti con il collegio sindacale;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società stessa;
- la creazione di fondi.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale F si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale F:

- ✓ AD e membri del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ DAF;
- ✓ RA;
- ✓ DPL;
- ✓ DT;
- ✓ DC.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale i consulenti che dovessero operare nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società o dei suoi amministratori. In particolare, le prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale F devono essere tenute in considerazione e scrupolosamente osservate dai soggetti eventualmente incaricati della tenuta della contabilità, della redazione dei bilanci e/o della revisione legale dei conti della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa Parte Speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire, di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- (C) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte

le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto ai Destinatari di:

- (A) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (B) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (C) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- (D) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (E) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi di conferimenti e/o del capitale della Società;
- (F) ripartire i beni sociali tra i soci in fase di liquidazione prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- (G) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli Amministratori o della società di revisione;
- (H) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- (I) in caso di operazioni di fusione societaria transfrontaliera, formare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri o rendere dichiarazioni false (o comunque omettere informazioni rilevanti) ai fini della formazione del certificato notarile preliminare di cui all'art. 29 d.l. 19/2023.

Nei rapporti con partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto ai Destinatari di:

- (A) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- (B) accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- (C) chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;

- (D) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel D. Lgs. 231/01;
- (E) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- (F) effettuare prestazioni in favore dei partner aziendali e commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i partner stessi;
- (G) riconoscere compensi in favore dei partner, fornitori e/o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- (H) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

E' consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservanza dei protocolli di condotta di cui al § 1.2 della Sezione I° della Parte Speciale del Modello.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati societari

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati societari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di amministrazione societaria, di predisposizione dei documenti contabili societari, di revisione legale, nonché dai soggetti che dispongano di informazioni di carattere riservato e/o privilegiato in ragione della loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, ovvero di lavoratori dipendenti, professionisti o funzionari, anche pubblici.

3.2 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3

Per la presente Parte Speciale sono richiamate, in quanto compatibili, le modalità operative descritte nella Parte Speciale A, con particolare riguardo alle prescrizioni finalizzate alla prevenzione delle fattispecie corruttive.

3.3 Attività di predisposizione del bilancio

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, il DAF (e/o il consulente esterno eventualmente incaricato alla redazione del bilancio) osserva quanto disciplinato nella Procedura operativa Redazione Bilancio Civilistico (Allegato 12). Inoltre, l'AD è tenuto a presentare al collegio sindacale di Terry Store-Age, in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio, una dichiarazione attestante:

la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione della Società (rispetto ai dati e indicazioni di cui l'AD sia a conoscenza); I'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE G

1. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La Parte Speciale G ha ad oggetto i reati presupposto previsti dall'articolo 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), introdotto nel corpo del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

I delitti che la norma richiama sono i "delitti avanti finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché i delitti diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- > atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- > atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo 1.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270bis c.p.)

Tale norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche o eversive.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra indicati.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Tale norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche o eversive.

¹ L'art. 25 quater, a differenza degli altri articoli del Decreto, non prevede un numero tipizzato ex ante di delitti ma si limita a fare rinvio per la loro individuazione al codice penale, alle leggi speciali, alla Convenzione di New York contro il terrorismo del 9 dicembre 1999. L'elenco riportato è meramente esemplificativo.

L'articolo 25-quater del D. Lgs. n. 231/01 comprende infine una serie di ulteriori reati con finalità di terrorismo tra cui:

- > arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- > addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- > finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a seguestro;
- condotte con finalità di terrorismo;
- > attentato per finalità terroristiche di eversione;
- > atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- > atti di terrorismo nucleare;
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- istigazione a commettere i predetti delitti;
- cospirazione politica mediante accordo o associazione;
- banda armata: formazione e partecipazione;
- assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata;
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
- delitti diversi da quelli sopra indicati che "siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25 quater, comma 4).

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

Il rischio di commissione di reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale risulta del tutto trascurabile.

PARTE SPECIALE H

1. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1.1Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 *quinquies* del Decreto 231/2001, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale².

Più in particolare, i reati richiamati dall'art. 25 quinquies del Decreto sono i seguenti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo qualora la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, oppure favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

L'art. 600ter c.p. punisce chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Inoltre, la fattispecie punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, nonché, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

-

² Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

La prima fattispecie considerata punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

La seconda fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi precedenti, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

La fattispecie punisce le condotte contemplate ai precedenti articoli 600-ter e 600 quater c.p., laddove il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali di minori realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati all'art. 601, acquista, aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Reato di intermediazione illecita e di sfruttamento di lavoro (art. 603 bis c.p.)

Il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento di lavoro si configura nel caso in cui un soggetto (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater 1, 600quinquies, adesca un minore di anni sedici.

1.2Le fattispecie di reato rilevanti

In considerazione dell'attività di Terry Store-Age e delle modalità di suo svolgimento, il rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo risulta tendenzialmente trascurabile. L'unica fattispecie di reato astrattamente configurabile (tra l'altro in concorso con soggetti terzi) è la seguente:

Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603 bis c.p.)

1.3Le Attività Sensibili

Le attività nelle quale potrebbero essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere:

- i rapporti con i lavoratori della Società (in caso di inosservanza delle norme applicabili);
- la conclusione di contratti di appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale H si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Oltre all'Amministratore Delegato, sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale H i dipendenti e dirigenti delle seguenti divisioni:

- ✓ DAF con particolare riferimento all'HR;
- ✓ DPL;
- ✓ CC;
- ✓ DC:
- ✓ DT.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società; fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno osservare i seguenti principi di comportamento:

- ➢ nella determinazione del trattamento economico, retributivo e contributivo dei lavoratori, l'Amministratore Delegato, l'HR e altri soggetti eventualmente coinvolti nella scelta dei collaboratori di Terry Store-Age devono verificare che siano osservate e adempiute tutte le disposizioni di legge e norme della contrattazione collettiva tempo per tempo vigenti e applicabili in relazione alle mansioni lavorative e inquadramento di ciascun lavoratore;
- L'HR e i Responsabili delle altre divisioni aziendali (per quanto riguarda le attività dei collaboratori nelle singole divisione, p.e. nella produzione) nonché qualsiasi altro soggetto coinvolto nella gestione delle risorse umane di Terry Store-Age devono verificare che, nell'ambito dei rapporti tra la Società e ciascun lavoratore, non vi sia violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- i soggetti coinvolti nella gestione delle risorse umane di Terry Store-Age devono osservare ogni prescrizione di legge e norma della contrattazione collettiva applicabile nella scelta delle diverse tipologie contrattuali;
- ➤ L'HR, insieme al Responsabile della divisione aziendale di caso in caso coinvolto, deve verificare che le attività svolte e mansioni ricoperte dai diversi lavoratori siano coerenti rispetto alle tipologie contrattuali rispettivamente adottate;
- ➤ HR, CC e DT devono verificare che siano costantemente osservate le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e che i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- ➤ AD, HR, RA, DT, DAF, DPL, CC, DC e qualsiasi altro soggetto coinvolto nella scelta dei collaboratori o fornitori di Terry Store-Age devono: (i) astenersi dalla stipula di contratti di appalto laddove tali contratti siano essenzialmente finalizzati a ricevere una fornitura di manodopera (tema su cui v. anche la Parte Speciale P, in particolare § 3.3.2.); (ii) astenersi dalla stipula di contratti di somministrazione in violazione della vigente normativa;
- ➤ l'AD e l'HR e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'assunzione del personale di Terry Store-Age devono osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- in caso di impiego di personale da Paesi terzi, l'HR deve:
 - o richiedere a tali impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
 - o conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori da paesi terzi impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
 - registrare il termine entro il quale il lavoratore da paese terzo impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore vi provveda; in difetto, deve essere dato immediato avviso all'AD, il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;

- verificare attraverso periodici controlli che tali impiegati siano effettivamente in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o per il quale sia stata presentata tempestiva domanda di rinnovo;
- verificare, a cura del CC, attraverso periodici controlli che i collaboratori stranieri abbiano una conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni e incarichi ricoperti che consenta ai medesimi di poter svolgere le attività lavorative in condizioni di massima sicurezza e con piena e consapevole comprensione delle misure adottate in materia di protezione e tutela dell'ambiente nonché della salute e sicurezza dei lavoratori.
- l'AD e l'HR devono prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale nonché prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- ➤ nel caso in cui siano stipulati contratti di appalto o comunque per prestazioni di servizi o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, il CC e il DAF tramite l'HR, ciascuno per quanto di propria competenza dovranno verificare che le stesse operino in linea con i principi adottati da Terry Store-Age ai sensi della presente Parte Speciale.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la Società – e, per essa, in particolare, i destinatari della presente Parte Speciale – si riserva il diritto di effettuare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza di disposizioni di legge applicabili in materia giuslavoristica, sindacale, previdenziale o fiscale.

3. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE I

1. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto e rilevanti

Tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 figurano l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- I'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- > una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento ("Documento di valutazione dei rischi" o "DVR") e del suo aggiornamento periodico e/o occasionale in caso che si sia dimostrata l'incompletezza o inadeguatezza dello stesso documento (p.e. in relazione all'evoluzione tecnica delle misure di prevenzione e protezione o a seguito di infortuni significativi);
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione, rimozione, danneggiamento, mancato controllo e/o mancata manutenzione di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);

- > mancata erogazione della formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

I reati citati, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono astrattamente configurabili nell'attività svolta della Società e configurano quindi reati rilevanti ai fini del presente Modello.

1.2 Le Attività Sensibili

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nella presente Parte Speciale, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- controllo e prevenzione ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- adozione ed implementazione delle misure previste dalle norme antinfortunistiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ➤ la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo aggiornamento periodico (per esempio in relazione all'evoluzione tecnica delle misure di prevenzione e protezione);
- ➤ la predisposizione e il controllo periodico degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- ➢ la collocazione e il controllo periodico degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro presso gli stabilimenti di Terry Store-Age;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- la designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale I

Fermo restando che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare le prescrizioni e i protocolli di condotta contenuti nel medesimo, nel Documento di Valutazione dei Rischi e in ogni altro documento o regolamento implementato da Terry Store-Age in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, ivi compresa la Procedura operativa Gestione Infortuni (Allegato 13) particolare attenzione dovrà essere rivolta dai seguenti soggetti:

✓ soggetto individuato quale datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e di ogni altra
disposizione di legge vigente e applicabile in materia di norme sulla salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ✓ tutti i Dirigenti per la sicurezza ed i Preposti come da Organigramma della Sicurezza (Allegato 3);
- ✓ CC;
- ✓ HR;
- ✓ RSPP-CA;
- ✓ altri soggetti individuati nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, adottato e certificato ai sensi della norma ISO 45001:2018, di cui Terry Store-Age si è dotata come da certificazione sub Allegato 16.

2.2 Principi generali di comportamento

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale I del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente Parte Speciale I;
- ➤ astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- comunicare all'O.d.V. ogni novità sostanziale, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute che abbiamo una valenza di rilievo;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste dal Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018.

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Gestione delle attività aziendali in conformità con quanto previsto al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018.

La Società ha introdotto ed applica un Sistema di Gestione certificato ai sensi della norma ISO 45001:2018. Le regole di gestione e/o di comportamento previste dallo stesso sistema costituiscono

parte integrante del presente Modello. È compito del Responsabile dell'area Tecnica, Sistema Qualità e Sistema Sicurezza vigilare sull'osservanza di quanto previsto dal suddetto Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza su Lavoro. Eventuali infrazioni sono da considerarsi violazioni del presente Modello e sono da segnalare all'O.d.V., il quale ne darà notizia al Consiglio di Amministrazione della Società per l'assunzione delle misure dovute.

3.2 Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ulteriori adempimenti, procedure e certificazioni della Società in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

Prima dell'adozione del presente Modello, sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008).

Nell'ambito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato implementato il Documento di Valutazione dei Rischi, da intendersi quale parte integrante del presente Modello e consultabile in qualsiasi momento presso la sede della Società. Sono state esaminate altresì le valutazioni relative ai rischi particolari. Prima dell'adozione del Modello, sono state inoltre introdotte una serie di misure e istruzioni operative relative all'utilizzo degli impianti produttivi esistenti presso la sede della Società (Procedure Operative).

I Dirigenti per la sicurezza di cui all'Organigramma della Sicurezza (Allegato 3) ed il Responsabile e CC verificano la costante ed effettiva osservanza e attuazione di tutte le misure in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dal Documento di Valutazione Rischi nonché dal sistema di gestione ISO 45001:2018.

I Destinatari della presente Parte Speciale I, ciascuno per quanto di propria competenza, verificheranno che, anche al di là di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi e dal sistema di gestione ISO 45001:2018, sia costantemente attuato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e da ogni altra disposizione di legge tempo per tempo vigente e applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.3 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio della attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi e misure atte a salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori

In osservanza, tra l'altro, di quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi e da altre policy che dovessero essere implementate dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di quanto disposto dall'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e/o da altre disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il *datore di lavoro* della Società, e per esso l'Amministratore Delegato, è tenuto ad indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- AD;
- ▶ DT;
- RSPP-CA;
- ➤ MED;
- > RLS.

Della convocazione della riunione sarà informato l'O.d.V. il quale avrà facoltà di parteciparvi.

Nel corso di tale riunione annuale, di cui viene redatto verbale, saranno attentamente esaminati e valutati, oltre a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e/o da altre disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro tempo per tempo vigenti e applicabili:

- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ tutte le procedure e misure di prevenzione e protezione adottate in funzione delle macchine e impianti attivi all'interno delle linee di produzione della Società;
- ✓ i programmi d'informazione e formazione del personale condotti nell'anno precedente;
- ✓ i programmi d'informazione e formazione del personale pianificati per l'anno successivo;
- ✓ eventuali sinistri o infortuni occorsi, anche privi di conseguenze per il personale, dai quali siamo emerse criticità, attuali o anche solo potenziali, nell'utilizzo delle macchine e degli impianti (indice di frequenza e di gravità - UNI 7249);
- ✓ eventuali near miss.

Anche a prescindere dalle riunioni periodiche sopra previste, ogni qualvolta ne emergesse la necessità, sarà proposta e discussa:

- A) l'implementazione di ulteriori o nuove procedure, istruzioni d'uso, corsi di formazione e/o
 misure di sicurezza finalizzate ad assicurare i più avanzati standard di utilizzo di macchine,
 attrezzature e impianti o comunque la massima sicurezza nei processi aziendali, tenuto conto
 del progresso tecnologico e delle esigenze produttive;
- B) l'aggiornamento delle misure esistenti o l'adozione di nuove misure dirette a salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili,

in entrambi i casi, dandone immediata informazione all'Amministratore Delegato per iscritto tramite i canali di posta elettronica a ciò dedicati, anche alla luce di quanto prescritto e disciplinato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Le proposte elaborate saranno vagliate dall'Amministratore Delegato della Società per le eventuali determinazioni del caso che, ove se ne ravvisi la necessità per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere assunte tempestivamente.

L'O.d.V. dovrà ricevere e conservare copia di tutti i verbali delle riunioni tenutesi ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e, più in generale, di tutte le riunioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. L'O.d.V. avrà facoltà di domandare delucidazioni, intervistare i soggetti partecipanti alle riunioni, segnalare eventuali lacune nei protocolli e procedure previste dal presente Modello. Ove ne ravvisi la necessità, l'O.d.V. avrà facoltà di chiedere al consiglio di amministrazione della Società che sia convocata una riunione tra i soggetti interessati per ricevere informazioni in merito a questioni di rilevanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.4 Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei processi operativi relativi alla gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.3 che precede, il Documento di Valutazione dei Rischi e tutti i processi operativi, procedure, istruzioni d'uso e misure di sicurezza adottati dalla Società ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere costantemente aggiornati e conformi alle norme tempo per tempo vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, la Società procederà periodicamente ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno ad una valutazione di conformità del vigente Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, dandone informazione all'O.d.V..

La Società si impegna altresì a verificare la costante adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La conformità del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutti i processi operativi adottati dalla Società ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro con le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 sarà, inoltre, oggetto di verifica (eventualmente da parte di consulenti dotati di competenze specifiche) senza ritardo:

- in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- nel caso di eventuali sinistri o infortuni, anche privi di conseguenze per il personale;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Ove ritenuto necessario a seguito di una tale verifica, il Documento di Valutazione dei Rischi e/o il relativo processo adottato ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro verrà aggiornato senza ritardo, e in ogni caso al più tardi entro 30 giorni dalla conoscenza dell'esito della verifica.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Società, e per essa l'Amministratore Delegato, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 introdotto dalla Società.

3.5 Obblighi specifici in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

Tra gli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro cui Terry Store-Age deve adempiere si ricordano – per la loro ampiezza e grande significatività – quelli che seguono (senza esclusione, ovviamente, di ogni altro dovere imposto dalla normativa tempo per tempo vigente):

- A) obbligo di valutare, in relazione alla natura della attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, e conseguente obbligo di redazione del c.d. "Documento di Valutazione dei Rischi" ex D. Lgs. 81/2008;
- **B)** obbligo di porre in essere ogni attività di prevenzione richiesta dalle situazioni concrete, realizzando il complesso delle disposizioni o misure da adottare o prevedere in tutte le fasi della attività lavorativa per evitare ogni infortunio e, comunque, diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **C)** agli scopi suddetti, dovranno essere aggiornate le misure di prevenzione in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi suscettibili di assumere rilevanza ai fini della salute e della

- sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- **D)** obblighi di verifica, di controllo e, ove necessario, di aggiornamento relativi all'efficacia e/o al buon funzionamento delle disposizioni o misure adottate o previste di cui alla lettera B) che precede;
- **E)** obblighi di formazione, vigilanza e controllo dei lavoratori in ordine alla corretta attuazione delle misure di prevenzione;
- **F)** obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività di impresa della Società;
- **G)** obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con preciso riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

3.6 Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei processi operativi relativi alla gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.3 che precede, il Documento di Valutazione dei Rischi e tutti i processi operativi, procedure, istruzioni d'uso e misure di sicurezza adottati dalla Società ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dovranno essere costantemente aggiornati e conformi alle norme tempo per tempo vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, la Società procederà periodicamente ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno ad una valutazione di conformità del vigente Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, dandone informazione all'O.d.V..

La Società si impegna altresì a verificare la costante adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La conformità del Documento di Valutazione dei Rischi e di tutti i processi operativi adottati dalla Società ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro con le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 sarà, inoltre, oggetto di verifica (eventualmente da parte di consulenti dotati di competenze specifiche) senza ritardo:

- in occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- nel caso di eventuali sinistri o infortuni, anche privi di conseguenze per il personale;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Ove ritenuto necessario a seguito di una tale verifica, il Documento di Valutazione dei Rischi e/o il relativo processo adottato ai fini di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro verrà aggiornato senza ritardo, e in ogni caso al più tardi entro 30 giorni dalla conoscenza dell'esito della verifica.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la

Società, e per essa l'Amministratore Delegato, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 introdotto dalla Società.

3.7 Obblighi specifici in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro

Tra gli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro cui Terry Store-Age deve adempiere si ricordano – per la loro ampiezza e grande significatività – quelli che seguono (senza esclusione, ovviamente, di ogni altro dovere imposto dalla normativa tempo per tempo vigente):

- H) obbligo di valutare, in relazione alla natura della attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, e conseguente obbligo di redazione del c.d. "Documento di Valutazione dei Rischi" ex D. Lgs. 81/2008;
- I) obbligo di porre in essere ogni attività di prevenzione richiesta dalle situazioni concrete, realizzando il complesso delle disposizioni o misure da adottare o prevedere in tutte le fasi della attività lavorativa per evitare ogni infortunio e, comunque, diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- agli scopi suddetti, dovranno essere aggiornate le misure di prevenzione in relazione agli eventuali
 mutamenti organizzativi e produttivi suscettibili di assumere rilevanza ai fini della salute e della
 sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
 della protezione;
- **K)** obblighi di verifica, di controllo e, ove necessario, di aggiornamento relativi all'efficacia e/o al buon funzionamento delle disposizioni o misure adottate o previste di cui alla lettera B) che precede;
- **L)** obblighi di formazione, vigilanza e controllo dei lavoratori in ordine alla corretta attuazione delle misure di prevenzione;
- M) obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività di impresa della Società;
- **N)** obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con preciso riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

3.8 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro

L'O.d.V. verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'O.d.V. si assicura che la Società, in persona dell'Amministratore Delegato:

> sottoponga il Documento di Valutazione dei Rischi ad aggiornamento periodico e/o in caso ne sia dimostrata l'incompletezza o inadeguatezza;

- provveda affinché siano aggiornati i processi operativi adottati per tutelare la sicurezza e salute sul lavoro periodicamente e ogniqualvolta si fossero dimostrati incompleti o inadeguati, con l'obiettivo di ottenere il massimo livello di tutela, tenuto conto, tra l'altro, di quanto tempo per tempo prescritto dalla normativa applicabile;
- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- ➤ abbia provveduto e/o provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), rendendone conto in apposito verbale;
- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto e provveda a tenere il registro cronologico degli infortuni di cui all'art.
 53, sesto comma, D. Lgs. n. 81/2008;
- provveda a richiedere l'integrazione della delega di funzione di "datore di lavoro" in base alle necessità ed alle modifiche legislative che si dovessero succedere nel tempo;
- abbia provveduto e provveda ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati.

L'O.d.V. è tenuto ad indire almeno una riunione annuale con l'AD, RSPP-CA, CC e RLS.

Ove dovesse riscontrare carenze nell'osservanza ed applicazione dei principi sopra enunciati ovvero delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ovvero delle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi, l'O.d.V. ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società per l'assunzione dei provvedimenti anche disciplinari più opportuni.

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reati-presupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE L

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale "L", si riporta una breve esplicazione dei delitti indicati dall'art. 25*octies* (introdotto dall'art. 63, D. Lgs. 231/2007) del Decreto Legislativo 231/2001, anche laddove aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (con formula richiamata dall'art. 25-octies.1, comma 2, lett. a) d.lgs. 231/2001), nonché dalle fattispecie in materia di ricettazione o riciclaggio previste da altre norme del Decreto (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale fattispecie è integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto o da una contravvenzione (se punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, la pena è aumentata; quest'ultima è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Detta fattispecie incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione (se punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi). Anche qui la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Il reato è commesso da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto o di una contravvenzione (se punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita e sempre che la loro destinazione non sia la mera utilizzazione o il godimento personale. La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)

Il reato (previsto come presupposto dall'art. 25 septiesdecies d.lgs. 231/2001, ma utilmente mappabile all'interno della presente Parte Speciale L, data l'omogeneità con le altre fattispecie qui trattate)

punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La disposizione incriminatrice si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)

Il reato (previsto come presupposto dall'art. 25 duodevicies d.lgs. 231/2001, ma utilmente mappabile all'interno della presente Parte Speciale L, data l'omogeneità con le altre fattispecie qui trattate) punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La disposizione incriminatrice si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.

A commento del suddetto quadro normativo, che può risultare in una certa misura disorientante (laddove il legislatore non ha replicato nelle norme in materia di beni culturali l'estensione della rilevanza penale della ricettazione o riciclaggio di beni provenienti da qualsiasi reato e non ha richiamato tra i reati-presupposto alla responsabilità dell'ente le ipotesi di impiego e autoriciclaggio di beni culturali, pur previste agli artt. 518 quinquies e 518 septies c.p.), è opportuno chiarire che, comunque, ai fini del presente Modello, sono valutati come comportamenti espressamente vietati:

- la ricettazione e il riciclaggio in beni culturali derivanti da qualsiasi reato, anche se colposo o contravvenzionale;
- l'impiego o l'autoriciclaggio pur se aventi ad oggetto beni culturali.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su Terry Store-Age, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.).

1.3 Le Attività sensibili

In relazione alle ipotesi contemplate nella presente Parte Speciale L, nel concreto contesto aziendale di Terry Store-Age, vanno individuati come rischi quelli già trattati in relazione ai reati esaminati nelle Parti Speciali che precedono e seguono, nella particolare prospettiva della suscettibilità delle medesime di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità.

Invero, il reimpiego dei proventi di detti reati in attività economiche o finanziarie della Società stesso può configurare il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., ovvero quello di cui all'art. 648 ter.1 c.p. nel caso in cui l'autore del reinvestimento del profitto sia anche autore del (o concorrente nel) reato presupposto.

Assumono qui, dunque, significatività le attività sensibili già evidenziate con riguardo ai delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello e, in particolare, nelle Parti Speciali A e C relativamente ai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- > Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla Società proventi illeciti, i seguenti reati tributari (sui quali si veda, più ampiamente, l'apposita Parte Speciale P):

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D. Lgs. 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

Difatti, sebbene (come si vedrà alla successiva Parte Speciale P) non tutte le suddette fattispecie di reato tributario integrino anche dei reati-presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001, l'idoneità di ciascuno di tali reati a generare un profitto o prezzo suscettibile di operazioni penalmente rilevanti ai sensi dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter o 648 ter.1 c.p. pone la necessità che il rischio di commissione di ciascuno di tali reati tributari sia mappato e gestito ai fini della presente Parte Speciale.

Le attività di Terry Store-Age ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), richiamati nella presente Parte Speciale I, sono:

- l'acquisto e selezione di materie plastiche e merci;
- la realizzazione di investimenti;
- ➢ le operazioni societarie, in particolare ove realizzate e/o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla Società ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- l'effettuazione e la ricezione di ogni tipologia di pagamento;
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno;

relativamente al rischio di ricettazione (anche relativamente ai beni culturali), la gestione finanziaria e incassi laddove implicante il rischio che venga proposta la corresponsione del controvalore in opere d'arte o beni culturali da parte del cliente.

Per quanto emerso nel corso delle attività di mappatura dei rischi, la Società non effettua investimenti immobiliari né investimenti in strumenti finanziari o titoli.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE LE PRINICIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale L

La presente Parte Speciale L si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) nonché a partner contrattuali che dovessero essere coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Oltre all'Amministratore Delegato, sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale L:

- ✓ DAF:
- ✓ RA;
- ✓ DC;
- ✓ DT:
- ✓ DPL;
- √ (()

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società:
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nella gestione delle Attività sensibili sopra elencate vengono in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- > nella Sezione I° della Parte Speciale del Modello [Principi Generali e Regole Comuni] tra cui, in particolare:
 - ❖ 1.1 (principi generali per il conferimento di deleghe e procure);
 - 1.2 (principi generali nell'offerta di omaggi);
 - 1.3 (regole comuni a tutti i tipi di acquisti);
 - 1.4 (principi generali per i pagamenti);

- 2 (gestione delle risorse finanziarie);
- 3 (rimborso spese dipendenti);
- 4 (rapporti con i fornitori);
- ❖ 5 (selezione e formazione del personale e delle collaborazioni esterne).
- > nella Parte Speciale E del Modello (rubricata "Reati societari") e, in particolare, nei seguenti paragrafi:
 - 2.2 (Principi generali di comportamento o Area del Fare);
 - 2.3 (Divieti o Area del Non Fare);
 - ❖ 3.2 (Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.3).

Inoltre, tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

In questo senso, Terry Store-Age e tutti i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello saranno tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i diversi fornitori e partner commerciali e finanziari.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo ricettazione e riciclaggio") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai Destinatari e/o soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività sensibili di cui ai §§ 1.3 s. che precedono.

3.1.1 Modalità operative per la selezione e acquisto delle materie plastiche e altre materie prime

Le attività di selezione e acquisto di materie plastiche e altre materie prime devono essere condotte nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ la selezione dei fornitori deve essere indirizzata, preferibilmente, verso soggetti in grado di garantire a) adeguata tracciabilità delle materie plastiche vendute; b) adeguati standard qualitativi; a questo scopo, si applicano sempre la Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19) ed il Protocollo per la selezione dei fornitori di cui alla Parte Speciale P, par. 3.3.3., cui si fa rinvio;
- √ i fornitori selezionati devono necessariamente disporre di tutti i requisiti tecnico-professionali, permessi, autorizzazioni, licenze ed eventuali certificazioni richiesti dalla legge e da ogni disposizione di legge applicabile in relazione alla tipologia di materie plastiche e merci vendute;
- ✓ nella valutazione delle offerte, deve essere condotta un'analisi di adeguatezza e congruità del prezzo proposto rispetto alla qualità e quantità di merce oggetto di offerta;
- √ tra i dati raccolti vi è l'indicazione dei conti bancari e dei metodi di pagamento associati a
 ciascun fornitore, che rappresentano i soli ai quali è consentito effettuare pagamenti in favore
 del fornitore;

- √ è fatto divieto di effettuare qualsiasi forma di pagamento in beni di qualsiasi natura come
 controvalore del corrispettivo dovuto (ivi incluse opere d'arte e beni culturali di qualsiasi tipo)
 e, come già disciplinato alla Sezione I° della Parte Speciale del Modello, par. 1.4., è fatto divieto
 di effettuare pagamenti in valuta virtuale (c.d. "criptovalute") tranne in casi eccezionali con
 approvazione del Consiglio di Amministrazione e dandone informativa all'O.d.V.;
- ✓ per ogni altro genere di pagamento effettuato mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, è consentito unicamente l'utilizzo di strumenti di pagamento (quali coordinate bancarie IBAN per bonifici mediante home banking, applicazioni di pagamento elettronico o estremi di carte di credito) previamente comunicati per iscritto dal fornitore e quindi ad esso associati.

A tutti i suddetti controlli sovrintende il DAF, effettuando controlli a campione sulla regolarità dell'operato dell'Ufficio Acquisti.

3.1.2 Modalità operative per la gestione degli incassi

Le attività di gestione degli incassi e di qualsivoglia entrata finanziaria della Società devono essere condotte nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ per ogni altro genere di pagamento ricevuto mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, è consentito unicamente l'utilizzo di strumenti di pagamento (quali coordinate bancarie IBAN per bonifici mediante home banking, applicazioni di pagamento elettronico o estremi di carte di credito) previamente concordati con il cliente.

A tutti i suddetti controlli sovrintende il DC, effettuando controlli a campione.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE M

1. I REATI AMBIENTALI

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

La presente Parte Speciale ha ad oggetto i seguenti "reati presupposto" previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura quando alcuno abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- ✓ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- √ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- ✓ di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi già sanzionati come crolli di costruzioni o disastri dolosi, alcuno cagiona alternativamente:

- ✓ l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- ✓ l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- ✓ un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati di cui agli articoli 452 bis e quater del codice penale siano commessi per colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale)

E' punito per tale ipotesi di reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies codice penale)

Il reato è commesso da chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale) Tale ipotesi di reato si configura nel caso di uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti dalla legge. Le sanzioni previste da tale disposizione non si applicano nel caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, venga posta in essere la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o il deterioramento dello stesso con conseguente compromissione del suo stato di conservazione.

Reati in materia di specie animali e vegetali protette (art.1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150).

Tali ipotesi di reato si configurano nei casi di importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali protette nonché nell'ipotesi di commercio di piante riprodotte artificialmente senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. L'ipotesi di reato si configura altresì nel caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi. Le condotte appena descritte, per integrare il reato de quo, devono riguardare lo scarico delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del summenzionato decreto.

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Configura ipotesi di reato anche il superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D.lgs. 152/2006.

 Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Tale ipotesi di reato si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza del prescritto provvedimento di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene sono più gravi ove si tratti di rifiuti pericolosi³.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui vengano compiute operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi e di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

In ogni caso, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

 Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione delle regole relative al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Le prescrizioni imposte dalla normativa speciale appena richiamata sono suddivisibili in due categorie: adempimenti relativi alla quantità dei rifiuti e alla durata del loro deposito temporaneo; adempimenti volti ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute.

Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs.3 aprile 2006, n.152)

105

³Per individuare esattamente le diverse tipologie di reato sembra utile richiamare le relative definizioni previste dal D. Lgs. 152/2006. Per "raccolta" deve intendersi il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Lo "smaltimento" va invece riferito a qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Il "recupero" coincide infine con qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La disposizione di legge in oggetto prevede tre distinte ipotesi di reato. Al primo comma si disciplina, innanzi tutto, il caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. Inoltre, si configura un'autonoma fattispecie nel caso in cui non si effettui la comunicazione di cui al predetto articolo 242. Infine, al secondo comma è previsto un aggravio della pena prevista per la prima fattispecie citata nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lqs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che predispone un certificato di analisi di rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui il medesimo soggetto faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui si realizzi una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi o, comunque, in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. La pena è aumentata nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi.

Reati concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Le prime ipotesi di reato si configura allorquando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato è altresì integrato qualora si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

L'ipotesi di reato di cui al comma 8 è realizzata dal trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato è realizzata da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite in materia o altrimenti imposte dall'autorità competente, nel caso in cui si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze definite inquinanti ai fini del D. Lgs. n. 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla precedente esclusivamente per il fatto di essere addebitabile a titolo di colpa.

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le imprese dispongano di impianti che utilizzino le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge n. 549/1993 in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Terry Store-Age, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale);
- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale);
- ➤ Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137)
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- > Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)
- ➤ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis).

1.3 Le Attività sensibili

Ai fini della presente Parte Speciale, le aree di attività nelle quali possono essere commessi i reati sopradescritti di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 risultano essere quelle inerenti alla produzione dei prodotti, alla gestione della logistica e dei magazzini, agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale M

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono in particolare destinatari della presente Parte Speciale M i dipendenti e dirigenti delle seguenti divisioni:

- ✓ DPL;
- ✓ DT;
- ✓ CC:
- ✓ altri soggetti individuati nel proprio Sistema di Gestione Ambientale, adottato e certificato ai sensi della norma ISO 14001.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- ➢ fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nelle aree a rischio sopra individuate con riferimento alle fattispecie di reato contro l'ambiente, i Destinatari della presente Parte Speciale M nonché i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento implementate nel contesto del Sistema di Gestione Ambientale certificato a norma ISO 14001:2018 (v. certificazione sub Allegato 17), saranno tenuti a:

- osservare scrupolosamente i principi generali e le regole di comportamento enunciati nel Codice Etico nonché le procedure previste nel presente Modello, ivi compresa la Procedura operativa Smaltimento Rifiuti (Allegato 14);
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia ambientale;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- valutare gli impatti di carattere ambientale prima di intraprendere nuove attività o di introdurre modifiche ed innovazioni ai processi di produzione;

- svolgere ogni attività in conformità alle migliori practices, preventivamente ed opportunamente individuate, in materia di tutela dell'ambiente;
- definire le competenze e conoscenze necessarie in materia ambientale per tutto il personale impiegato e coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- definire le competenze e le conoscenze tecniche necessarie in materia di tutela ambientale per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- assicurarsi che tutte le attività svolte per conto della Società siano adeguatamente e costantemente monitorate, anche mediante il sistema di audit periodici da parte di consulenti terzi;
- richiedere alle ditte terze cui siano demandate attività di trasporto o smaltimento di rifiuti (con riferimento, ad esempio, ad imballaggi), il rispetto del valore ambientale, di ogni disposizione di legge vigente e applicabile in materia ambientale e dei principi all'uopo enunciati nel presente Modello, pena la risoluzione contrattuale in caso di inadempimento;
- istituire un tempestivo flusso di informazioni, in caso di insorgenza di rischi ambientali, tra l'O.d.V. e i soggetti operanti nelle aree a rischio reati e, in particolare, tra l'O.d.V., il DPL, il DT e il CC.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- > violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati ambientali

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati ambientali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di produzione implicanti l'utilizzo di risorse idriche e lo scarico di acque reflue, la produzione e lo smaltimento di rifiuti, nonché le emissioni di gas in atmosfera.

3.2 Modalità operative per lo svolgimento delle Attività sensibili

3.2.1 Gestione delle attività aziendali in conformità con quanto previsto al Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001

La Società ha introdotto ed applica un Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma ISO 14001. Le regole di gestione e/o di comportamento previste dallo stesso sistema costituiscono parte integrante del presente Modello. E' compito del CC e del DT vigilare sull'osservanza di quanto previsto dal Sistema di Gestione Ambientale. Eventuali infrazioni sono da considerarsi violazioni del

presente Modello e sono da segnalare all'O.d.V. il quale ne darà notizia al Consiglio di Amministrazione della Società per l'assunzione delle misure dovute.

3.2.2 Ulteriori regole per lo svolgimento delle Attività sensibili

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari della presente Parte Speciale M, in particolare, dovranno altresì attenersi ai seguenti principi:

- (1) la Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in materia ambientale e dei precetti contenuti nel presente Modello;
- (2) la Società dovrà:
 - ✓ astenersi dall'intrattenere rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni condannati o indagati in relazione alla commissione di reati ambientali, ove la Società abbia conoscenza dell'indagine in corso o della condanna irrogata;
 - ✓ appurare che i partner contrattuali o collaboratori esterni eventualmente incaricati
 dello svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, confezionamento, trasporto,
 deposito, stoccaggio o smaltimento dei prodotti commercializzati da Terry Store-Age
 siano preferibilmente dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di
 qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla
 normativa ambientale;
 - ✓ quanto alle suddette attività, selezionare, in via preferenziale, partner contrattuali
 dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione
 ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale.

3.2.3 Audit periodici di compliance ambientale

La Società provvederà altresì alla effettuazione di *audit* da parte di consulenti esterni, con cadenza al massimo annuale, mirati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale nell'intero ciclo di produzione e da parte dei partner contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento dei prodotti commercializzati da Terry Store-Age, nonché di altri rifiuti prodotti dalla Società durante lo svolgimento della propria attività aziendale, ivi compresa, in particolare, l'attività di produzione.

La Società renderà conto all'O.d.V. degli *audit* e delle verifiche effettuate. L'O.d.V., per converso, avrà facoltà di richiedere alla Società i nominativi dei Partner Contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, confezionamento, trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento de prodotti commercializzati dalla Società e, ove lo ritenesse opportuno, copia dei contratti con essi stipulati al fine di verificarne la rispondenza ai principi di cui alla presente Parte Speciale M.

3.2.4 Modalità operative per la gestione e smaltimento dei rifiuti e delle immissioni in atmosfera

Per quanto concerne la gestione operativa dei rifiuti generati durante la lavorazione e la produzione dei prodotti aziendali, la Società ha adottato delle regole specifiche interne di seguito illustrate che i Destinatari del modello sono tenuti ad osservare.

In particolare, i rifiuti eventualmente prodotti dalla Società devono essere identificati e classificati in funzione dello smaltimento che verrà effettuato a cura di apposite aziende specializzate ed autorizzate.

Il ritiro dei rifiuti viene effettuato da parte delle aziende specializzate secondo le modalità concordate e stabilite contrattualmente da Terry Store-Age.

3.3 Procedura Smaltimento Rifiuti

I Destinatari della presente Parte Speciale M del Modello sono tenuti ad osservare la Procedura operativa Smaltimento Rifiuti che, unita al Modello sub Allegato 14, ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La Società adotta il criterio quantitativo ai fini della gestione del deposito temporaneo con un limite di 12 mesi (periodo di massima detenzione in giacenza) dalla data del conferimento a rifiuto di prodotti declassati. I limiti quantitativi sono 10 Tonn per i CER pericolosi e 20 Tonn per i CER non pericolosi. Il deposito temporaneo di Terry Store Age non deve essere autorizzato, in quanto trattasi di produttore e non di smaltitore.

Per i CER pericolosi, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare la normativa SISTRI, in aggiunta alle registrazioni su registri e formulari.

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet www.terry.it e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5.

PARTE SPECIALE N

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale N si riporta una breve esplicazione dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, indicati nell'art. 25 duodecies del Decreto Lgs. 231/2001.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- ✓ il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- ✓ la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- ✓ la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- √ il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- ✓ gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

L'art. 12, comma 3 bis e 3 ter, D.Lgs. n. 286/1998 prevede degli aumenti della pena applicata se

- ✓ i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui sopra;
- √ i fatti sono commessi (i) al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
 comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori
 da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, o (ii) sono commessi al
 fine di trame profitto, anche indiretto.

In forza dell'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 viene punito, fuori dei casi previsti dai commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso art. 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. n. 286/1998.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

L'art. 25 *duodecies* del Decreto Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto Lgs. 109/2012, estende la responsabilità delle persone giuridiche al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Il reato presupposto sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente se:

- √ i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ✓ i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- √ i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di Terry Store-Age, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione del seguente "reato presupposto":

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

1.3 Le Attività Sensibili

Al fine della individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui terreni in cui la Società, estrinsecando la propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella realizzazione del reato presupposto oggetto della presente Parte Speciale.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività sensibili:

- > selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

2.1 Destinatari della Parte Speciale N

La presente Parte Speciale N si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Sono, in particolare, Destinatari della presente Parte Speciale N:

- ✓ AD;
- ✓ DAF;
- ✓ HR.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.2 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Nelle aree a rischio sopra individuate, i soggetti operanti nelle aree a rischio reato e, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- ➤ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di immigrazione e assunzione di cittadini extracomunitari e, in particolare, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

In particolare, i soggetti apicali deputati alla selezione del personale saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori extracomunitari siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori extracomunitari impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore extracomunitario impiegato dovrà fornire copia alla Società del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il Destinatario dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'O.d.V. e all'AD, il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;

- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- archiviare, in formato sia cartaceo che elettronico, tutta la documentazione prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore extracomunitario, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

La Società – e, per essa, in particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale N – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner contrattuali nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.

2.3 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa Parte Speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- > violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del Protocollo di condotta

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo per l'assunzione di lavoratori e/o di collaborazione con stranieri non comunitari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate (i) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di assunzione di lavoratori stranieri non comunitari (ii) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di collaborazione con stranieri non comunitari.

3.2 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari

3.2.1 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari già presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno

Qualora la Società intenda assumere un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia, i Soggetti coinvolti nella procedura di assunzione dovranno seguire le regole di seguito descritte:

- (A) richiedere i documenti prescritti dalla legge, tra cui il permesso di soggiorno;
- (B) applicare, quanto meno, le condizioni del CCNL applicabile;
- (C) stipulare per iscritto il contratto di lavoro (lettera di assunzione);
- (D) comunicare l'assunzione alle autorità competenti.

Documenti da richiedere:

All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà consegnare a Terry Store-Age una copia dei seguenti documenti:

- √ permesso di soggiorno;
- ✓ un documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro
 documento analogo) di cui verrà conservata una copia negli appositi archivi cartacei ed
 informatici tenuti presso la Società;
- ✓ codice fiscale, per il versamento dei contributi;
- ✓ i documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all'INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore);
- ✓ eventuali diplomi o attestazioni professionali specifici.

Prima di procedere all'assunzione, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno verificare se il permesso di soggiorno in possesso del cittadino extracomunitario sia regolare, ovvero non sia scaduto, e che permetta lo svolgimento dell'attività lavorativa di tipo subordinato, tenendo conto che non tutti i tipi di permesso di soggiorno consentono di instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Permesso di soggiorno	Permesso di soggiorno	Ricevuta di richiesta di rinnovo
cartaceo	elettronico	del permesso di soggiorno
Sul permesso di soggiorno cartaceo è chiaramente indicato il motivo del soggiorno e la data di scadenza del permesso stesso.	Se il permesso di soggiorno è elettronico ed è stato rilasciato prima del 28.10.2008, sullo stesso non è visibile il motivo del soggiorno. In questo caso, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno richiedere al lavoratore extracomunitari una dichiarazione della Questura competente contenente una	del permesso di soggiorno Occorre ricordare che la ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno consente ugualmente, in virtù di disposizioni ministeriali tempo per tempo vigenti ed applicabili, al datore di lavoro di procedere con l'assunzione come lavoratore subordinato dello straniero se il motivo del permesso di soggiorno, in
	specifica attestazione del motivo del soggiorno in Italia.	attesa di rinnovo, lo consente.

Obblighi di comunicazione dell'assunzione alle Autorità competenti

Se il permesso di soggiorno in possesso del cittadino extracomunitario consente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, una volta stipulato per iscritto il contratto di lavoro (lettera di assunzione), i Destinatari della presente Parte Speciale dovranno provvedere all'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione e/o da ogni altra legge vigente e applicabile.

In particolare, i Destinatari del presente protocollo di condotta dovranno trasmettere con modalità telematiche il modello denominato "Unificato Lav" (che contiene tutte le informazioni sul rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare, nonché gli estremi del permesso di soggiorno) nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione.

I Destinatari della presente Parte Speciale potranno assolvere ai predetti obblighi anche avvalendosi dell'assistenza e consulenza di società terze specializzate in materia così come della collaborazione di società che siano state incaricate di svolgere, per conto e nell'interesse di Terry Store-Age, attività di elaborazione e gestione delle buste paghe del personale dipendente della Società.

In questo caso, tuttavia, l'AD e il HR dovranno assicurarsi, svolgendo un ruolo di vigilanza, che tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione e/o da ogni altra disposizione di legge vigente e applicabile siano stati correttamente e prontamente compiuti dalla società all'uopo incaricata. A tal fine, sarà tra l'altro richiesta ricevuta di ritorno relativa all'invio alla Prefettura competente, mediante raccomandata A/R, della documentazione richiesta dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (i.e. modello "Unificato Lav").

I Destinatari della presente Parte Speciale porranno in essere tutti gli altri adempimenti di natura previdenziale e assicurativa che scaturiscono dalla particolare tipologia di lavoro che si andrà ad instaurare con modalità identiche a quelle previste per i lavoratori subordinati italiani.

3.2.2 Procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri non comunitari non ancora presenti in Italia

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, la Società dovrà presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico per l'immigrazione competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, ovvero della provincia di residenza (o quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa), nell'ambito delle quote previste dal Decreto flussi in vigore al momento della richiesta.

Le domande di nulla osta potranno essere presentate, esclusivamente, con modalità informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'home page del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

3.3 Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi

La collaborazione con collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti) provenienti da Paesi terzi, devono essere improntate ai criteri ed agli obiettivi già richiamati al paragrafo 5.3 e ss. della Parte Speciale - Sezione I° del presente modello.

Ai fini della prevenzione della fattispecie di reato di cui all'art. 25 *duodecies* del Decreto Lgs. 231/2001, anche nell'ambito di una collaborazione occasionale o estemporanea, i Destinatari della presente Parte Speciale potranno sempre richiedere la produzione di documenti atti a comprovare il regolare soggiorno in Italia del candidato collaboratore e dovranno sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori cittadini di Paesi terzi.

L'attività di vigilanza che dovrà essere esperita dai soggetti summenzionati si sostanzierà nella costante verifica dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori esterni, nel controllo sul tempestivo rinnovo dei permessi stessi, nonché sulla inesistenza di provvedimenti comunque atti ad inficiarne la validità (es: revoche o annullamenti).

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reati-presupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni

sub Allegato 5.		

PARTE SPECIALE O

1 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1.1 Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale si riporta una breve esplicazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 *novies* del decreto 231/2001 aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.

Art.25novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

L'art. 25 novies prevede che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinati dalla legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (legge sul diritto d'autore o "l.d.a."). In particolare, i reati presupposto previsti in forza dell'art. 25 novies del D. lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Art. 171, primo comma lettera a) bis l.d.a.

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, terzo comma l.d.a.

Questa fattispecie di reato ricorre se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis I.d.a. (software e banche dati)

L'articolo in esame, posto a tutela dei software e delle banche dati, mira a punire:

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di

cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

> Art. 171 ter l.d.a.

Le fattispecie di reato riguardanti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo 171 ter I.d.a. sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Art. 171 septies I.d.a.

La fattispecie di reato in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd. contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì, punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della l.d.a.

Art. 171 octies I.d.a.

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati oparti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

1.2 Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta, le fattispecie di reato in materia di violazione del diritto d'autore rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.
- Art. 171 bis I.d.a. (software e banche dati).

1.3 Le Attività Sensibili

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto è stata condotta una specifica attività di *risk assessment*, che ha portato all'identificazione delle seguenti attività:

gestione dei sistemi informatici e delle licenze software;

- ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti idonei a costituire contraffazione e/o plagio di prodotti od opere altrui protette dal diritto d'autore o protette attraverso la registrazione di modelli di design;
- utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog;
- > sviluppo, lancio, pubblicizzazione di nuovi prodotti protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design, attraverso campagne pubblicitarie, la pubblicazione sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog della Società.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In particolare, sono tenuti al rispetto delle regole dettate nella presente Parte Speciale i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

- ✓ AD in relazione alla competenza di sviluppo prodotti;
- ✓ DPL;
- ✓ DT;
- ✓ DC.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1 Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di stretta osservanza delle norme di legge, di tutti i principi e regole del presente Modello, nonché delle regole aziendali dettate dalla Società in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;

(B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore ovvero attraverso la registrazione di modelli di design esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- verificare il costante adempimento di tutti gli eventuali obblighi di corresponsione di diritti d'autore, laddove dovuti;
- effettuare con tempestività tutte le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel presente Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza.

In tutte le ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili – come ad esempio, in caso di creazione e lancio di campagne pubblicitarie, di utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e / o blog della Società o, ancora, in caso di sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design – i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a verificare che anche tali professionisti, consulenti e partner contrattuali osservino le disposizioni qui contenute e / o assicurino che le attività rispettivamente condotte e i servizi rispettivamente prestati non ledano diritti di proprietà industriale, diritti di proprietà intellettuale e / o diritti d'autore altrui.

2.2 Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- effettuare il download di programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società:
- ➤ acquistare licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;

- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa.
- distribuire software aziendali a soggetti terzi non autorizzati;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- utilizzare software violando diritti d'autore;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- utilizzare, al di fuori dell'uso consentito dalla legge, opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento o utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- pubblicare su siti internet, pagine e profili di social network e blog della Società contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore ovvero modelli di disegno industriale, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1 Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro la violazione del diritto d'autore") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate i) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione dei servizi informatici e delle strumentazioni IT in dotazione ai dipendenti della Società nonché ii) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di marketing e pubblicità nell'interesse o per conto di Terry Store-Age ivi compresi, in primis, DPL, DC, DT e AD (quest'ultimo in relazione alla competenza di sviluppo prodotti).

3.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale O nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Terry Store-Age (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro la violazione del diritto d'autore"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.3.

3.3Modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili

Per quanto attiene alle attività di gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*, i Destinatari non potranno:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo:
- installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;

- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- scaricare software gratuiti o shareware prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, i Destinatari – in particolare, l'Amministratore Delegato/Responsabile Marketing e il Responsabile Commerciale e Vendite – dovranno osservare quanto segue:

- in caso di sviluppo interno di campagne marketing e/o pubblicitarie dovrà essere preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;
- in caso di stipula di contratti finalizzati allo sviluppo e/o realizzazione di campagne marketing e/o pubblicitarie nell'interesse e/o per conto di Terry Store-Age da parte di consulenti pubblicitari, agenzie di pubblicità, case di produzione o di ogni altro soggetto attivo nel settore della comunicazione creativa, della pubblicità, della promozione grafica e dello studio dell'immagine, sarà necessario ottenere una garanzia o un impegno scritto circa la titolarità dei diritti d'autore inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, con rilascio o trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica;
- > sarà necessario verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore:
- > sarà necessario verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società, anche non direttamente collegata ad attività pubblicitarie e/o di marketing, possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore richiamati dall'art. 25 novies del Decreto.

Per quanto attiene allo sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design, i Destinatari dovranno verificare che siano state concesse idonee garanzie e/o rilasciati impegni scritti circa la titolarità dei diritti d'autore, diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o diritti di proprietà intellettuale comunque inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE P
TTI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO
e fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale sono trattati i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (comunemente definiti "reati tributari" o "reati fiscali"), previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 1, lett. a) d.lgs. 74/2000 definisce le fatture o altri documenti per operazioni inesistenti come le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (ipotesi nelle quali si parla di "inesistenza oggettiva"), ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (ipotesi nelle quali si parla di inesistenza "soggettiva").

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per la nozione di inesistenza, vale quanto già chiarito sub art. 2).

Ai fini dell'applicazione di questa norma incriminatrice, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce due diverse ipotesi delittuose nei suoi due commi.

Al primo comma è punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila la pena è aumentata.

Al secondo comma è punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Anche in questo caso, se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la pena è aumentata.

Costituiscono poi reato presupposto i seguenti reati tributari, ma solo se commessi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro (art. 25 quinquiesdecies, comma 1 bis d.lgs. 231/2001):

Dichiarazione infedele (Art. 4 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione della disposizione incriminatrice, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori da questi ultimi casi, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5 d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

La stessa previsione incriminatrice opera qualora non si presenti, essendovi obbligati, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini delle suddette disposizioni incriminatrici non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (Art. 10 quater d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti (ipotesi meno grave prevista al comma 1) ovvero crediti inesistenti (ipotesi più grave prevista al comma 2), in entrambi i casi quando l'importo di somme non versate è superiore a cinquantamila euro per anno.

1.2. Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta, le fattispecie di reato tributario potenzialmente rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- > Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- > Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Nel seguito della presente Parte Speciale P verrà comunque mappato e gestito anche il rischio di commissione di alcune ulteriori fattispecie di reato tributario. Infatti, sebbene queste debbano ritenersi non rilevanti ai fini del presente Modello (per i diversi motivi che seguono), esse possono generare un profitto suscettibile di costituire l'oggetto materiale di successive ipotesi di riciclaggio od autoriciclaggio punibili a carico dell'ente ai sensi dell'art. 25 octies d.lgs. 231/2001 (ipotesi sulle quali si rinvia alla Parte Speciale L). Tali fattispecie di reato tributario sono:

i reati di dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5) e indebita compensazione (art. 10 quater), i quali sono stati esclusi in fase di risk assessment per la presente Parte Speciale P perché, sulla base delle informazioni acquisite, risulta non attuale né prevedibile in futuro che la Società generi mai un volume d'affari tale da implicare il raggiungimento di importi di IVA a debito (e quindi potenzialmente evasa mediante meccanismi fraudolenti transfrontalieri) pari o superiore a 10 milioni di euro;

➤ i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis d.lgs. 74/2000)⁴ o di omesso versamento di IVA (art. 10 ter d.lgs. 74/2000)⁵, che non costituiscono reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001.

1.3. Le Attività Sensibili

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati tributari sopra menzionati, è stata condotta una specifica attività di *risk* assessment che ha portato all'identificazione delle seguenti attività:

- > Emissione delle fatture attive o altri documenti equipollenti;
- > Ricezione delle fatture passive o altri documenti equipollenti;
- Selezione dei fornitori;
- ➤ Predisposizione e raccolta di qualsiasi documento necessario per l'accesso a regimi fiscali comportanti il riconoscimento di crediti d'imposta (quali Industria 4.0 e crediti per imprese energivore) e successiva gestione del credito d'imposta conseguito;
- Predisposizione e raccolta di qualsiasi documento finalizzato alla sottoposizione all'amministrazione finanziaria nel caso di eventuali procedure di transazione fiscale;
- Compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi IRES (Modello Unico) e della dichiarazione IVA della Società, nonché di sostituto d'imposta, anche con riferimento all'inserimento di eventuali crediti d'imposta in detrazione;
- Predisposizione dei moduli di versamento relativi a imposte sui redditi, IVA e ritenute certificate ai sostituiti, anche con riferimento all'utilizzo di eventuali crediti d'imposta in compensazione;
- Archiviazione delle scritture contabili e della documentazione la cui tenuta è obbligatoria per legge.

2. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE P

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In particolare, sono tenuti al rispetto delle regole dettate nella presente Parte Speciale i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

✓ AD; ✓ DAF;

La fattiana di considera di cons

⁴ La fattispecie punisce chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Per la precisione, dopo la sentenza della Corte cost. n. 175/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intervento legislativo che aveva esteso la tipicità di questo reato anche alle ritenute "dovute" sulla base della dichiarazione del sostituto d'imposta, occorre oggi fare riferimento alla sola ipotesi dell'omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

⁵ La fattispecie punisce chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

- ✓ AA all'interno della DAF;
- ✓ RA all'interno della DAF;
- ✓ DPL;
- ✓ DC in quanto responsabile della fatturazione attiva;
- ✓ CKC all'interno della DC;
- ✓ ASC all'interno della DC:
- ✓ DT.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società, tra cui a titolo di esempio il consulente fiscale che supporta la Società in tutti i relativi adempimenti;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società, tra cui a titolo di esempio il fornitore esterno relativo all'archivio ottico delle fatture.

2.1. Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di stretta osservanza delle norme di legge, di tutti i principi e regole del presente Modello, nonché di quanto previsto nelle seguenti procedure operative adottate dalla Società:

- Procedura operativa Gestione Fiscale (Allegato 11);
- Procedura operativa Ciclo Passivo (Allegato 6);
- Procedura operativa Ufficio Acquisti (Allegato 9);
- Procedura operativa Gestione Finanziaria ed Incassi (Allegato 10);
- Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19).

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a:

 assicurare il rispetto delle leggi e di tutte le disposizioni applicabili in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- assicurare che le fatture passive in entrata individuino sempre fedelmente (i) il fornitore (ii) la prestazione, il bene o servizio ricevuti, sia per quantità che per qualità (iii) la qualificazione giuridica del rapporto oggetto della fattura (iv) il prezzo pattuito e versato;
- assicurare che la Società presenti tempestivamente tutte le proprie dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA, nonché in qualità di sostituto d'imposta;
- assicurare la correttezza, fedeltà e genuinità del contenuto di tali dichiarazioni, per quanto riguarda sia la determinazione delle basi imponibili che la determinazione delle imposte dovute, anche per effetto dell'utilizzo di eventuali crediti d'imposta in detrazione;
- assicurare che l'accesso da parte della Società a regimi fiscali comportanti il riconoscimento di crediti d'imposta avvenga sempre ed esclusivamente sulla base di documentazione e informazioni corrette, complete e veritiere;
- > assicurare il tempestivo ed integrale versamento di tutte le imposte dovute dalla Società;
- assicurare che, qualora al versamento di cui al punto precedente si provveda anche solo parzialmente mediante una compensazione con crediti d'imposta, ciò avvenga sempre ed esclusivamente sulla base di crediti d'imposta ottenuti sulla base di documentazione e informazioni corrette, complete e veritiere;
- assicurare che la fatturazione attiva individui sempre fedelmente (i) il destinatario (ii) la prestazione, il bene o servizio, sia per quantità che per qualità (iii) la qualificazione giuridica del rapporto oggetto della fattura (iv) il prezzo pattuito e incassato;
- assicurare che l'archiviazione delle scritture contabili e di ogni altro documento la cui tenuta è obbligatoria per legge avvenga sempre con modalità idonee a garantire la corretta conservazione ed integrità delle stesse, oltre alla possibilità di un'immediata loro esibizione e consultazione in caso di necessità;
- assicurare che le informazioni e i documenti presentati dalla Società nella sede di un'eventuale procedura di transazione fiscale siano complete, corrette e veritiere, anche per quanto attiene alla determinazione degli elementi attivi e di quelli passivi.

In tutte le ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili – come ad esempio, nel caso del consulente fiscale che supporta la Società nei relativi adempimenti ovvero nel caso del gestore esterno dell'archivio ottico delle fatture – i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a verificare che anche tali professionisti, consulenti e partner contrattuali osservino le disposizioni qui contenute e / o assicurino che le attività rispettivamente condotte e i servizi rispettivamente prestati siano tali da non violare in alcun modo le disposizioni tributarie applicabili alla Società.

2.2. Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare qualsivoglia disposizione di legge applicabile alla Società in materia tributaria;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- annotare in contabilità, ai fini della successiva deduzione e detrazione nelle dichiarazioni dei redditi e IVA della Società, fatture o documenti equipollenti che descrivano in modo difforme dal vero (i) il fornitore (ii) la prestazione, il bene o servizio ricevuti, per quanto attiene sia alla quantità che alla qualità (iii) la qualificazione giuridica del rapporto oggetto della fattura (tanto

- più ove ne discendano effetti fiscali maggiormente favorevoli per la Società) (iv) il prezzo pattuito e corrisposto;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, idonei ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di indicare nelle dichiarazioni dei redditi o IVA delle Società elementi attivi inferiori al reale od elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi;
- omettere di presentare tempestivamente le dichiarazioni della Società in materia di imposte sui redditi, di IVA o in qualità di sostituto d'imposta;
- presentare o far presentare le dichiarazioni di cui al punto precedente inserendovi elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi per effetto di qualsivoglia condotta fraudolenta;
- comportare l'accesso da parte della Società a regimi fiscali implicanti il riconoscimento di crediti d'imposta in assenza dei relativi presupposti di legge, tacendo la mancanza di taluni di essi o simulandone la sussistenza attraverso qualsiasi tipo di mendacio;
- omettere il tempestivo ed integrale versamento da parte della Società di tutte le imposte dovute;
- nell'ambito dei versamenti d'imposta di cui al punto precedente, operare compensazioni con crediti d'imposta in tutto o in parte non spettanti (ad esempio, perché comportanti un diritto alla compensazione solo nell'ambito di esercizi fiscali successivi) o inesistenti (ad esempio, a causa del difetto dei presupposti di legge che ne avrebbero consentito il riconoscimento);
- ➢ emettere fatture o documenti equipollenti che descrivano in modo difforme dal vero (i) il destinatario (ii) la prestazione, il bene o servizio prestati, per quanto attiene sia alla quantità che alla qualità (iii) la qualificazione giuridica del rapporto oggetto della fattura (tanto piò ove ne derivino effetti fiscali maggiormente favorevoli per terzi) (iv) il prezzo pattuito e ricevuto dalla Società;
- occultare in qualsiasi modo o distruggere, anche solo parzialmente, le scritture contabili o i documenti la cui tenuta è obbligatoria per legge;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni aziendali o su beni di proprietà di uno qualsiasi dei Destinatari della presente Parte Speciale, in modo tale da rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva di imposte, interessi e sanzioni tributarie;
- nella sede di un'eventuale procedura di transazione fiscale cui la Società dovesse accedere, presentare documentazione mendace per quanto attiene alla determinazione degli elementi attivi e di quelli passivi.

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1. Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro i reati tributari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali da parte di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale atte ad impedire la commissione di uno qualsiasi dei reati tributari rilevanti di cui al paragrafo 1.2.

3.2. Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale P, nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Terry Store-Age (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro i reati tributari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività 132

3.3. Modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili

Nell'ambito del presente protocollo è fatto rinvio a tutte le procedure adottate dalla Società, tra cui:

- Procedura operativa Ciclo Passivo (Allegato 6);
- Procedura operativa Ufficio Acquisti (Allegato 9);
- Procedura operativa Gestione Finanziaria ed Incassi (Allegato 10)
- Procedura operativa Gestione Fiscale (Allegato 11);
- Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19).

In aggiunta, con riferimento a ciascuna delle suddette attività sensibili sono prescritti i seguenti protocolli di comportamento.

3.3.1. Emissione delle fatture attive o altri documenti equipollenti

Prima dell'inserimento dell'ordine del cliente, l'ASC o il CKC effettua un controllo puntuale circa la correttezza e rispondenza a realtà, per ciascuna fattura o documento:

- i. del cliente con cui è stato intrattenuto il rapporto commerciale, interfacciandosi con la DC per ogni eventuale controllo incrociato che si rendesse necessario;
- ii. della prestazione, bene o servizio venduti, anche per quanto attiene all'indicazione della quantità e della qualità, interfacciandosi con la DC per ogni eventuale controllo incrociato che si rendesse necessario;
- iii. della qualificazione giuridica del rapporto oggetto della fattura, ogniqualvolta oggetto di essa siano una prestazione o un servizio, confrontandosi per ogni eventuale chiarimento o controllo incrociato con il DC;
- iv. del prezzo pattuito e incassato dalla Società;
- v. del regime IVA applicato, dell'eventuale esenzione in ragione della veste di esportatore abituale di cui goda il cliente.

A tutti i suddetti controlli sovrintende il DC.

3.3.2. Ricezione delle fatture passive o altri documenti equipollenti

Prima dell'annotazione in contabilità (ai fini della successiva deduzione e detrazione nelle dichiarazioni dei redditi e IVA della Società) di qualsiasi fattura passiva o documento equipollente, l'AA ed il responsabile che ha ordinato l'acquisto o il servizio effettuano, ciascuno per quanto di sua competenza, un controllo puntuale circa la correttezza e rispondenza a realtà, per ciascuna fattura o documento:

- i. del fornitore che l'ha emessa, che deve essere uno dei soggetti previamente inseriti nell'Anagrafica Fornitori, eventualmente da inserire *ex novo* a cura di chi ha ordinato la spesa (RA, DPL, DT, CC, DAF, DC) in caso di nuovo fornitore;
- ii. della prestazione, bene o servizio ricevuti, anche per quanto attiene all'indicazione della quantità e della qualità, interfacciandosi con chi ha ordinato la spesa per ogni eventuale controllo incrociato che si rendesse necessario;
- iii. della qualificazione giuridica del rapporto oggetto della fattura, controllo di spettanza del responsabile che ha ordinato l'acquisto o il servizio (RA, DPL, DT, CC, DAF, DC); si fa presente, tra l'altro, la necessità di evitare che fatture passive ricevute dalla Società descrivano come appalti di servizi delle prestazioni aventi sostanziale natura di somministrazioni di manodopera;

- iv. del prezzo pattuito e corrisposto dalla Società;
- v. del regime IVA applicato, dell'eventuale esenzione in ragione della veste di esportatore abituale di cui la Società gode e del mancato superamento del plafond annuale.

A tutti i suddetti controlli sovrintende il DAF, garantendo la loro correttezza ed effettuando egli stesso, a campione, controlli generalmente mensili.

È opportuno rimarcare che tutti i suddetti controlli sono dovuti non solo ai fini di evitare la consumazione di reati tributari mediante la presentazione della dichiarazione fiscale ma, prima ancora, fin dalla fase di annotazione delle relative fatture in contabilità, dato che l'eventuale inesistenza oggettiva o soggettiva delle prestazioni sottostanti le medesime potrebbe dar luogo ad una contestazione alla Società di un reato tributario anche solo a titolo di tentativo ex art. 6, comma 1 bis d.lgs. 74/2000, qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro UE, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10 milioni.

3.3.3. Selezione dei fornitori

Tale Attività Sensibile riveste particolare importanza per la gestione e la prevenzione del rischio di commissione di reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, dato che la prassi giurisprudenziale mostra la possibilità che, anche ad aziende estranee a qualsiasi disegno in frode all'IVA, venga contestata l'indebita detrazione di IVA su fatture per operazioni inesistenti ricevute da società, sedicenti fornitori, che viene poi appurato essere soggetti fittiziamente interposti (c.d. "missing trader" o "cartiere") nella fornitura della prestazione, bene o servizio, essendo del tutto privi di requisiti strutturali, organizzativi e dimensionali idonei a rendere la prestazione ed essendo unicamente costituiti per l'emissione della documentazione fiscale con l'intento di non effettuare poi i dovuti versamenti IVA.

A tale scopo, è prescritto che, oltre a rispettare in dettaglio la Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19) cui si fa qui rinvio, la Società tenga un'Anagrafica Fornitori, curata dall'AA sotto la direzione del DAF, nella quale vengano acquisiti per ciascun nuovo fornitore (nuovo identificativo fiscale) informazioni e documenti idonei a comprovarne la capacità di rendere la prestazione o fornitura pattuita, quali:

- i. visura camerale, da cui verificare tra l'altro la data di iscrizione al registro delle imprese (costituendo elemento di tendenziale criticità e motivo di ulteriore approfondimento un'eventuale iscrizione in data recente), il numero di sedi e dipendenti, la composizione dell'organo amministrativo (con esclusione di fornitori che risultino amministrati da persone fisiche che, per età anagrafica e apparente carenza di effettive competenze gestorie e/o di autonomia nell'amministrazione aziendale, sembrino doversi qualificare come mere "teste di legno"), la coincidenza dell'oggetto sociale con quello della prestazione fatturata;
- ii. documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Sono da prediligere fornitori che rendano direttamente la prestazione, bene o servizio pattuito. In caso invece non si possa prescindere dalla presenza di subfornitori, cui è demandato l'effettivo svolgimento della prestazione o fornitura, questi ultimi devono essere a loro volta inseriti nell'Anagrafica Fornitori previo espletamento di tutti i controlli sopra elencati.

3.3.4. <u>Predisposizione e raccolta di qualsiasi documento necessario per l'accesso a regimi fiscali comportanti il riconoscimento di crediti d'imposta e successiva gestione del credito d'imposta conseguito</u>

Nell'ambito di questa Attività Sensibile sono prescritte le seguenti cautele:

- la decisione di accedere ad istituti fiscali comportanti benefici nella determinazione delle imposte (quali, ad esempio, per quanto emerso in fase di risk assessment ai fini della redazione della presente parte speciale, i crediti d'imposta c.d. "Industria 4.0" e per imprese c.d. "energivore") viene assunta dall'Amministratore Delegato, previa ogni opportuna valutazione da condividere con il DAF, nonché con il collegio sindacale;
- per l'istruttoria di ciascuna domanda di accesso ad ogni beneficio fiscale da parte della Società, è conferito un apposito incarico ad un consulente esterno, esperto in materia fiscale e nella specifica materia oggetto del beneficio in questione, al quale è estesa l'applicazione di tutte le previsioni di cui al presente Modello. A tale consulente esterno è demandato di formare un fascicolo per ciascuna domanda istruita in nome e per conto della Società e di assicurare, in ogni momento, la completezza, genuinità e veridicità di ogni informazione o documento sottoposto all'amministrazione finanziaria per l'accesso al beneficio fiscale, del che il consulente dovrà lasciare traccia mediante parere scritto da rendersi all'apertura dell'istruttoria e da condividere con la Società;
- la Società conserva presso la propria sede una copia integrale del fascicolo contenente la documentazione utilizzata dal consulente esterno nell'istruttoria della pratica;
- il DAF effettua a sua volta un controllo sulla completezza, genuinità e veridicità di tutto quanto sottoposto all'amministrazione finanziaria ai fini della domanda.
- 3.3.5. <u>Predisposizione e raccolta di qualsiasi documento finalizzato alla sottoposizione</u> all'amministrazione finanziaria nel caso di eventuali procedure di transazione fiscale

Nel caso in cui la Società dovesse in futuro accedere a procedure di transazione fiscale (ipotesi non attuale al momento in cui è stato condotto il risk assessment per la presente Parte Speciale P), all'AD e al DAF sarà demandato di monitorare la correttezza, completezza e genuinità di ogni informazione o documento sottoposta all'amministrazione finanziaria a tale scopo, sia per quanto attiene alla determinazione degli elementi attivi e passivi ai fini della quantificazione delle basi imponibili, sia per quanto attiene ad ogni ulteriore calcolo connesso, ricorrendo in caso di necessità a pareri da acquisire in forma scritta da consulenti esterni esperti in materia fiscale, ai quali sarà estesa l'applicazione di tutte le previsioni del presente Modello.

3.3.6. Compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi IRES (Modello Unico) e della dichiarazione IVA della Società, nonché in qualità di sostituto d'imposta, anche con riferimento all'inserimento di eventuali crediti d'imposta in detrazione

All'AD e al DAF è demandato di monitorare il rispetto (da parte dei consulenti esterni allo scopo incaricati) dei termini di presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali della Società, al fine di evitare di incorrere in ipotesi di omissione o ritardo nella loro presentazione, nonché di monitorare:

- la correttezza, fedeltà e genuinità del contenuto di tali dichiarazioni sia nella determinazione delle basi imponibili che nella determinazione delle imposte dovute, ricorrendo in caso di necessità a pareri da acquisire in forma scritta da consulenti esterni esperti in materia fiscale;

- che in sede di compilazione delle dichiarazioni fiscali, ai fini delle determinazioni delle basi imponibili e delle imposte, non vengano adottate linee interpretative che espongano la Società ad un più favorevole risultato fiscale (ad esempio mediante riduzione degli elementi attivi indicati in dichiarazione ovvero mediante indicazione in quest'ultima di elementi passivi) sulla base di valutazioni giuridiche e tributarie dubbie o passibili di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria;
- che non venga fatto ricorso a documenti falsi materialmente e/o ideologicamente ai fini della compilazione delle suddette dichiarazioni;
- che l'eventuale utilizzo di crediti d'imposta in detrazione all'interno delle suddette dichiarazioni avvenga solo per crediti per i quali siano state osservate tutte le previsioni di cui al punto 3.3.4. e per i quali l'utilizzo sia inoltre possibile alla luce della normativa tributaria (per quanto attiene ad esempio al periodo fiscale entro il quale tale utilizzo è consentito).

Ai suddetti consulenti esterni è estesa l'applicazione di tutte le previsioni del presente Modello.

3.3.7. <u>Predisposizione dei moduli di versamento relativi a imposte sui redditi, IVA e ritenute certificate ai sostituiti, anche con riferimento all'utilizzo di eventuali crediti d'imposta in compensazione</u>

All'AD e al DAF è demandato di monitorare il rispetto (da parte dei consulenti esterni allo scopo incaricati) dei termini di presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali della Società, al fine di evitare di incorrere in ipotesi di omissione o ritardo nella loro effettuazione, nonché di monitorare:

- la correttezza di tutti gli importi indicati nella modulistica utilizzata ai fini dei versamenti, nonché la rispondenza agli importi determinati a titolo di imposta dovuta nelle relative dichiarazioni fiscali;
- che, in caso di inserimento di crediti d'imposta a titolo di compensazione delle imposte dovute, ciò avvenga solo per crediti per i quali siano state osservate tutte le previsioni di cui al punto 3.3.4. e per i quali l'utilizzo sia inoltre possibile alla luce della normativa tributaria (per quanto attiene ad esempio al periodo fiscale entro il quale tale utilizzo è consentito).

Ai suddetti consulenti esterni è estesa l'applicazione di tutte le previsioni del presente Modello.

3.3.8. <u>Archiviazione delle scritture contabili e della documentazione la cui tenuta è obbligatoria per legge</u>

Al DAF che coordina a tale scopo l'Ufficio Amministrazione (AA) , è demandato il controllo che l'archiviazione delle scritture contabili e della documentazione la cui tenuta è obbligatoria per legge, nonché di ogni documento comunque fiscalmente rilevante, avvenga sempre nel rispetto di quanto previsto alla Procedura operativa Gestione Fiscale (Allegato 11), al fine di assicurare l'integrale conservazione, integrità e possibilità di pronta consultazione di tutta la suddetta documentazione, sia per quanto attiene alla parte conservata in formato cartaceo presso la sede sociale, sia per quanto attiene alla parte di cui è gestita l'archiviazione elettronica mediante gestore esterno, al quale è estesa l'applicazione di tutte le previsioni del presente Modello attraverso un'apposita previsione all'interno della lettera di incarico o comunque con dichiarazione da far sottoscrivere separatamente.

3.3.9. <u>Compimento di operazioni societarie straordinarie (quali scissioni e/o fusioni), stipula di negozi giuridici relativamente a beni immobili di proprietà aziendale</u>

Nell'ambito di questa Attività Sensibile sono prescritte le seguenti cautele:

- la decisione di compiere eventuali operazioni societarie straordinarie (quali scissioni e/o fusioni d'azienda) o comunque negozi giuridici che implichino la disposizione di beni immobili facenti parti del patrimonio aziendale è assunta dall'AD, previa ogni opportuna valutazione da condividere con il DAF, nonché con il collegio sindacale della Società;
- per ciascuna di queste operazioni è istituito un fascicolo, da custodirsi presso la sede sociale a cura del DAF, nell'ambito del quale è acquisita e conservata evidenza documentale di un'analisi (eventualmente da demandarsi mediante doppio parere scritto a due consulenti esterni, cui è estesa l'applicazione di tutte le previsioni del presente Modello) relativa a:
 - i. razionale economico dell'operazione compiuta, evidenziandone la rispondenza ad un'effettiva esigenza dell'azienda che non sia dettata da ragioni unicamente fiscali;
 - ii. criteri di determinazione del corrispettivo, evidenziandone la congruità;
 - iii. criteri di individuazione della controparte, evidenziandole la terzietà rispetto alla Società, a qualunque suo esponente nonché a rispettivi parenti;
 - iv. criteri con cui verrà data rappresentazione dell'operazione nelle scritture contabili;
 - v. valutazione dell'impatto dell'operazione sulla composizione e liquidità del patrimonio della Società, con evidenza della sua immutata capienza rispetto alla possibilità di far fronte a qualsivoglia obbligazione tributaria;
- in caso anche solo uno degli indicatori risulti mancante, non si dà luogo all'operazione; in caso invece positivo, nella delibera sociale relativa alla decisione di procedere all'operazione è data evidenza di tutte le analisi di cui al punto precedente.

4. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE Q

1.1. Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale sono trattati i delitti in materia doganale (comunemente definiti "reati di contrabbando"), previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito "TULD") e rilevanti nella misura in cui i diritti di confine evasi siano superiori a Euro 10.000 (anche se, ai fini del presente Modello, si mapperà e gestirà il rischio dei seguenti reati a prescindere dall'entità dell'evasione).

Art. 282. (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana; c) e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283. (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 284. (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta

tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285. (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286. (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Art. 287. (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288. (Contrabbando nei depositi doganali)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprieta' privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi e' stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289. (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290. (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si

esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291. (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291-bis. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma precedente, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

- Art. 291-ter. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita'; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando
 - Art. 291-quater. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero

degli associati e' di dieci o piu'. 4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

> Art. 292. Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 295. Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale, le fattispecie di reato doganale potenzialmente rilevanti, ai fini del presente Modello, risultano essere le seguenti:

- Art. 282. (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Art. 283. (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Art. 284. (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Art. 285. (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Art. 286. (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

- > Art. 287. (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- > Art. 288. (Contrabbando nei depositi doganali)
- Art. 289. (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- > Art. 292. (Altri casi di contrabbando)

Sebbene in fase di risk assessment siano risultate del tutto estranee all'operatività doganale della Società, nella presente Parte Speciale si terrà comunque conto e costituiranno fattispecie vietate anche le seguenti:

- Art. 290. (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
- Art. 291. (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- > Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

1.2. Le Attività Sensibili

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati doganali sopra menzionati, è stata condotta una specifica attività di *risk* assessment che ha portato all'identificazione delle seguenti attività:

- acquisti da Paesi extra-UE e gestione degli adempimenti doganali per le relative importazioni;
- > vendite a Paesi extra-UE e gestione degli adempimenti doganali per le relative esportazioni;
- > selezione degli spedizionieri e gestione dei rapporti con gli stessi;
- gestione della certificazione REX ottenuta dall'Agenzia delle Dogane;
- conservazione della documentazione relativa agli adempimenti doganali.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE Q

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In particolare, sono tenuti al rispetto delle regole dettate nella presente Parte Speciale i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

- ✓ AD;
- ✓ DAF, solo in relazione all'attività dell'AA per l'archivio fiscale delle bollette doganali;

✓ DC, ivi incluso il CKC.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società, tra cui a titolo di esempio gli spedizionieri coinvolti nell'espletamento di tutte le operazioni doganali;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1. Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di stretta osservanza delle norme di legge, di tutti i principi e regole del presente Modello, nonché di quanto previsto nelle procedure operative adottate dalla Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a:

- osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia doganale, al fine di assicurare la correttezza delle operazioni compiute dalla Società in fase sia di importazione che di esportazione;
- selezionare con diligenza gli spedizionieri incaricati di espletare gli adempimenti doganali per conto della Società, provvedendo a sostituirli in caso di insorgenza di qualsiasi anomalia nel corso del rapporto;
- attribuire agli spedizionieri incaricati mandati comprendenti un analogo obbligo di rispetto della normativa vigente in materia doganale;
- mantenere un costante flusso informativo verso e dagli spedizionieri, al fine di verificare la correttezza delle dichiarazioni doganali presentate per conto della Società, visionando in anticipo le bozze di dichiarazioni al fine di correggere eventuali inesattezze ed assicurando che si giunga all'emissione di bollette doganali corrette;
- ricorrere ad una consulenza esterna in materia doganale qualora il trattamento a cui assoggettare la merce appaia incerto e potenzialmente foriero di errori, od eventualmente ricorrere all'Informazione Tariffaria Vincolante da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- provvedere alla corresponsione dei diritti di confine dovuti;
- conservare ed archiviare la documentazione relativa a tutte le operazioni doganali svolte, al fine di poterne tracciare in un successivo momento la correttezza;

- > operare almeno a campione dei controlli postumi sulla correttezza delle operazioni di sdoganamento, provvedendo se necessario a presentare una rettifica;
- assicurare la veridicità ed il costante aggiornamento, con eventuale comunicazione all'Agenzia delle Dogane di mutamenti sopravvenuti, in merito alle informazioni e documenti necessari per il riconoscimento della qualifica di esportatore registrato (REX) di cui la Società è munita.

In tutte le ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili – come ad esempio, nel caso degli spedizionieri doganali – gli stessi sono da considerarsi inclusi tra i Destinatari della presente Parte Speciale e saranno tenuti ad osservare le disposizioni doganali applicabili alla Società e le disposizioni del presente Modello.

2.2. Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare qualsivoglia disposizione di legge applicabile alla Società in materia doganale;
- ➤ violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare, depositare o detenere merci in violazione della normativa in materia doganale, nonché sottrarre in qualsiasi modo merci al pagamento dei diritti di confine, anche mediante condotte di fisico occultamento delle stesse (c.d. contrabbando "extra-ispettivo");
- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane per conto della Società in assenza di apposita delega o procura;
- dare o promettere doni, denaro, vantaggi o utilità di qualsiasi tipo ad esponenti dell'Agenzia delle Dogane, nonché a qualunque esponente di autorità pubbliche che effettui accertamenti od ispezioni in materia doganale, nonché ad organi dell'Autorità Giudiziaria;
- presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali all'Agenzia delle Dogane, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dall'Agenzia delle Dogane, anche per quanto attiene all'avvenuto riconoscimento della qualifica di esportatore registrato (REX) di cui la Società è munita;
- > fornire documenti o informazioni mendaci allo spedizioniere e/o all'Agenzia delle Dogane;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti di appartenenti all'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errore.

3 PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1. Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia doganale

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro i reati doganali") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali da parte di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale atte ad impedire la commissione di uno qualsiasi dei reati doganali rilevanti di cui al paragrafo 1.2.

3.2. Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale Q, nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Terry Store-Age (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro i reati doganali"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività

sensibili di cui al punto 1.3.

3.3. Modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili

Nell'ambito del presente protocollo è fatto rinvio a tutte le procedure adottate dalla Società.

In aggiunta, con riferimento a ciascuna delle suddette attività sensibili sono prescritti i seguenti protocolli di comportamento.

3.3.1. <u>Selezione degli spedizionieri</u>

È emerso in fase di risk assessment che la Società non svolge nessun adempimento doganale in via diretta, ma si avvale in via esclusiva di spedizionieri.

Per quanto attiene alle esportazioni, ciò avviene ricorrendo a spedizionieri che è il trasportatore del cliente a selezionare.

Per quanto attiene invece alle importazioni (operatività tendenzialmente limitata per Terry Store-Age S.p.A. e riconducibile principalmente ad importazioni da Turchia e Cina per un modesto numero di operazioni annue), ciò avviene mediante affidamento delle pratiche ad un unico spedizioniere (Italsempione) che ha con la Società un rapporto di storica e comprovata affidabilità. È prescritto comunque che, laddove si rendesse necessario ricorrere a spedizionieri diversi, ciò avvenga solo previo espletamento del controllo per l'acquisizione fornitori e successivo inserimento in Anagrafica come descritto nella Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19) e nella Parte Speciale P, paragrafo 3.3.3.

Come già esposto, ogni spedizioniere va considerato tra i Destinatari del presente Modello e quale soggetto cui quindi devono intendersi estesi tutti i relativi obblighi e divieti di comportamento.

3.3.2. Acquisti da e vendite a Paesi extra-UE e gestione dei relativi adempimenti doganali

La responsabilità degli adempimenti doganali in Terry Store-Age S.p.A. è attribuita al CKC, all'interno della DC, sia per le esportazioni che per le importazioni.

A tutti gli adempimenti in materia doganale provvede il CKC, che in particolare:

- vigila sull'osservanza di tutte le norme di legge in materia doganale, nonché sulle procedure interne adottate dalla Società e sulle previsioni del presente Modello, anche da parte degli spedizionieri incaricati, segnalando tempestivamente all'AD eventuali anomalie riscontrate;
- per quanto attiene agli adempimenti doganali in importazione, mantiene un costante flusso informativo con lo spedizioniere incaricato:
 - i. facendosi inviare una bozza (pre-bolla) relativa ai dati che si andranno ad inserire in dichiarazione doganale;
 - ii. effettuando un controllo completo della bozza, al fine di accertare la correttezza delle informazioni riportate in merito ad ogni profilo quantitativo e qualitativo della merce e la rispondenza con i dati riportati in fattura (natura, numero o peso, costo, origine, costo del trasporto, etc.) nonché l'eventuale non applicabilità dell'IVA all'importazione in ragione del regime di esportatore abituale;
 - iii. effettuando una verifica della correttezza del calcolo del dazio o del diritto di confine;
 - iv. interpellando, in caso di incertezza sul regime applicabile o comunque sulla compilazione della dichiarazione doganale, un consulente esterno in materia

- doganale, acquisendo un parere scritto, oppure la stessa Agenzia delle Dogane al fine di ottenere un'Informazione Tariffaria Vincolante;
- v. segnalando prontamente eventuali inesattezze affinché la dichiarazione doganale venga infine presentata con contenuti corretti;
- assicura che avvenga tempestivamente il versamento dei diritti di confine dovuti;
- riceve dallo spedizioniere e trasmette all'AA la bolletta doganale per la sua registrazione contabile e successiva archiviazione, mentre archivia presso il proprio ufficio tutta la documentazione commerciale associata alla bolletta, con modalità che consentano di ricondurre ogni bolletta alla documentazione sottostante (quali fatture sia delle controparti commerciali che degli spedizionieri –, mandati di vendita, distinte, documenti di trasporto, etc.) e quindi ricostruire la correttezza della bolletta doganale;
- assicura la veridicità ed il costante aggiornamento della base documentale ed informativa necessaria per il mantenimento dei requisiti di esportatore registrato (REX), dando altrimenti immediata comunicazione all'Amministratore Delegato affinché la Società possa informarne l'Agenzia delle Dogane.

4 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reati-presupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

PARTE SPECIALE R

1. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1.1. Le fattispecie di reato presupposto

Nella presente Parte Speciale sono trattati i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, che l'art. 25 octies.1 d.lgs. 231/2001 individua nelle seguenti fattispecie di reato:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Analogamente è punito chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La fattispecie punisce (se il fatto non costituisce un più grave reato) chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica se aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie si configura qualora il reato di frode informatica punito dall'art. 640 ter c.p. (che punisce chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno) si manifesta nella forma aggravata per il fatto di avere prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (e se il fatto non è già punito a titolo di un diverso reato-presupposto che configura la responsabilità dell'ente per un più grave illecito amministrativo).

È utile altresì richiamare alcune definizioni normative (dettate all'interno del d.lgs. 184/2021) per meglio comprendere i seguenti concetti:

per "strumento di pagamento diverso dal contante" si intende «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali»;

- per "mezzo di scambio digitale" si intende «qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma
 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale»;
- per "valuta virtuale", più comunemente denominata "criptovaluta", si intende una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

1.2. Le fattispecie di reato rilevanti

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta, le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti, ai fini del presente Modello, risultano essere le seguenti:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ➤ frode informatica se aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- ra i delitti "contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio" di cui all'art. 25-octies.1, comma 2, lett. a) del Decreto 231/2001:
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 640-quater c.p.);
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

1.3. Le Attività Sensibili

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati sopra menzionati, è stata condotta una specifica attività di *risk assessment* che ha portato all'identificazione delle seguenti attività:

- gestione pagamenti delle fatture passive;
- gestione incasso delle fatture attive;
- gestione dei sistemi informatici aziendali, anche per quanto concerne l'utilizzo dell'home banking.

2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE R

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) nonché ai dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In particolare, sono tenuti al rispetto delle regole dettate nella presente Parte Speciale i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

✓ AD;

✓ DAF;✓ RA all'interno della DAF;✓ DC;✓ DPL;

✓ DT.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- Fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

2.1. Principi generali di comportamento o Area del Fare

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di stretta osservanza delle norme di legge, di tutti i principi e regole del presente Modello, nonché di quanto previsto nelle seguenti procedure operative adottate dalla Società:

- Procedura operativa Ciclo Passivo (Allegato 6);
- Procedura operativa Gestione Rimborso Spese Dipendenti (Allegato 7);
- Procedura operativa Ufficio Acquisti (Allegato 9);
- Procedura operativa Gestione Finanziaria e Incassi (Allegato 10);
- Procedura operativa Gestione Fiscale (Allegato 11);
- Regolamento informatico (Allegato 15);
- Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19).

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a:

- assicurare il rispetto delle leggi e di tutte le disposizioni applicabili in materia di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- garantire la tracciabilità e documentabilità di ogni operazione di pagamento in entrata o in uscita, essendo previsto un obbligo di archiviazione della relativa documentazione in capo al AA, sotto il coordinamento del DAF;

- come già disciplinato alla Parte Speciale L (cui si rinvia, dato che il relativo illecito amministrativo troverebbe comunque applicazione, in quanto punito più gravemente, anche laddove avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti), nei rapporti con fornitori è fatto obbligo di acquisire comunicazione scritta circa i metodi di pagamento da utilizzare (ad esempio coordinate IBAN per bonifici mediante home banking o riferimenti per Ri.Ba.) che sono i soli ai quali è consentito eseguire pagamenti;
- ➤ evitare qualsiasi utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante ed anonimi, ivi incluso un divieto di utilizzo di criptovalute, tranne in casi eccezionali approvati dal Consiglio di Amministrazione e dandone informativa all'O.d.V.;
- segnalare tempestivamente ogni circostanza per cui si conosca o si abbia ragionevole motivo di sospettare che siano state compiute o tentate attività fraudolente, falsificatorie o comunque delittuose con mezzi di pagamento diversi dai contanti, mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali nella stretta osservanza del Regolamento informatico (qui Allegato 15), esclusivamente nell'ambito delle attività necessarie allo svolgimento del proprio lavoro e per le specifiche finalità assegnate, evitando di cedere o prestare a terzi lo strumento informatico se non previa autorizzazione, o comunque di lasciarlo incustodito e potenzialmente esposto ad utilizzo da parte di terzi;
- > segnalare tempestivamente ogni circostanza per cui si conosca o si abbia ragionevole motivo di sospettare che sia in corso un utilizzo anomalo delle risorse informatiche aziendali, mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet www.terry.it e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5.

In tutte le ipotesi in cui la Società dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili, gli stessi sono da considerarsi inclusi tra i Destinatari della presente Parte Speciale e saranno tenuti ad osservare le disposizioni applicabili in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e le disposizioni del presente Modello.

2.2. Divieti o Area del Non Fare

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare qualsivoglia disposizione di legge applicabile in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- ➤ usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento lecita o illecita che sia la loro provenienza al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- falsificare o alterare in qualsiasi modo ogni dato o documento inerente alle metodologie di pagamento in uso da parte dei Clienti;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- come già disciplinato alla Parte Speciale B (cui si rinvia, dato che il relativo illecito amministrativo troverebbe comunque applicazione, in quanto punito più gravemente, anche laddove avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti), danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati, programmi informatici, sistemi informatici o sistemi telematici di soggetti terzi, anche laddove finalizzati alla gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ad esempio, applicazioni di pagamento telematico o wallet di criptovalute, vedi sopra), ovvero alterare in qualsiasi modo o intervenire senza diritto sui predetti sistemi informatici o telematici nonché sui dati, informazioni o programmi in essi contenuti;
- utilizzare valuta virtuale (c.d. "criptovalute") per qualsiasi pagamento in entrata o in uscita, tranne in casi eccezionali approvati dal Consiglio di Amministrazione e dandone informativa all'O.d.V..

3. PROTOCOLLI DI CONDOTTA

3.1. Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali da parte di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale atte ad impedire la commissione di uno qualsiasi dei reati rilevanti di cui al paragrafo 1.2.

3.2. Ambito di applicazione del protocollo e destinatari

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari indicati al punto 2 della presente Parte Speciale R, nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di Terry Store-Age (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.3.

3.3. Modalità operative per lo svolgimento delle Attività Sensibili

Nell'ambito del presente protocollo è fatto rinvio a tutte le procedure adottate dalla Società, tra cui:

- Procedura operativa Ciclo Passivo (Allegato 6);
- Procedura operativa Gestione Rimborso Spese Dipendenti (Allegato 7);
- Procedura operativa Ufficio Acquisti (Allegato 9);
- Procedura operativa Gestione Finanziaria e Incassi (Allegato 10);
- Procedura operativa Gestione Fiscale (Allegato 11);
- Regolamento informatico (Allegato 15);
- Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori (Allegato 19).

In aggiunta, con riferimento a ciascuna delle suddette attività sensibili sono prescritti i seguenti protocolli di comportamento, a gestione delle due tipologie di rischio individuabili nell'ambito della presente Parte Speciale, ossia un rischio finanziario ed un rischio informatico.

3.3.1. Gestione del rischio finanziario (pagamenti delle fatture passive e incasso delle fatture attive)

Per quanto attiene al versante passivo dei pagamenti, la DAF (con particolare riferimento all'AA):

- si attiene scrupolosamente a quanto previsto nelle procedure aziendali sopra richiamate, nonché nel presente Modello, in materia di esecuzione di pagamenti a terzi per conto della Società;
- esegue pagamenti solo previo controllo ed autorizzazione rilasciata dal DAF alla luce dei documenti giustificativi a supporto (ad es. fattura, nota spese, etc.), che devono risultare corrispondenti agli estremi del pagamento che si va ad eseguire in termini di beneficiario, importo, causale, tempistiche e modalità di pagamento;
- assicura la tracciabilità del suddetto processo decisionale e di autorizzazione del pagamento;
- esegue pagamenti esclusivamente attraverso modalità previamente stabilite ed autorizzate per ciascun fornitore, le quali, alla data di adozione del presente Modello, consistono esclusivamente in bonifici bancari eseguiti mediante home banking e, solo per piccole spese quotidiane (es. rifornimenti di carburante), contanti o carta di credito aziendale;
- assicura che le carte di credito aziendali siano censite in un apposito inventario, con riferimento al soggetto autorizzato all'utilizzo e al conto corrente di appoggio, vigilando a che queste siano utilizzate esclusivamente dai soggetti a ciò autorizzati e per i soli pagamenti autorizzati;
- evita l'acquisto di criptovalute o comunque l'utilizzo di criptovalute per l'effettuazione di qualsiasi pagamento, tranne in casi eccezionali con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dandone informativa all'O.d.V.;
- conserva ed archivia presso l'Ufficio Amministrazione tutta la documentazione relativa ai pagamenti eseguiti.

A tutti i suddetti controlli sovrintende il DAF, garantendo la loro correttezza ed effettuando egli stesso controlli a campione.

Per quanto attiene al versante attivo dei pagamenti, la DAF (con particolare riferimento all'AA):

- si attiene scrupolosamente a quanto previsto nelle procedure aziendali sopra richiamate, nonché nel presente Modello, in materia di ricezione di pagamenti da terzi destinati alla Società;
- riceve pagamenti esclusivamente attraverso modalità previamente stabilite ed autorizzate per ciascun cliente, le quali, alla data di adozione del presente Modello, consistono esclusivamente in bonifici bancari su rimessa diretta, Ri.Ba. ed eccezionalmente assegni bancari;
- assicura l'autenticità e correttezza di tutte le informazioni e i documenti relativi a tali canali di pagamento dei clienti, anche nell'ambito dei rapporti con gli istituti di credito che ne gestiscono materialmente l'esecuzione;
- assicura il corretto salvataggio di tali dati di pagamento ed evita di acquisirne di ulteriori rispetto a quelli espressamente concordati con i clienti ed autorizzati;
- evita di istituire qualsiasi forma di e-commerce o comunque di acquisizione di dati di pagamento relativi ad estremi di carte di credito di clienti, anche mediante utilizzo di POS, se non previa consultazione con l'AD e dandone informativa all'O.d.V.;
- evita l'acquisto di criptovalute o comunque l'utilizzo di criptovalute per la ricezione di qualsiasi pagamento, tranne in casi eccezionali con approvazione del Consiglio di Amministrazione e dandone informativa all'O.d.V.;

 conserva ed archivia presso l'Ufficio Amministrazione tutta la documentazione relativa ai pagamenti ricevuti.

A tutti i suddetti controlli sovrintende il DAF, garantendo la loro correttezza ed effettuando egli stesso controlli a campione.

3.3.2. <u>Gestione del rischio informatico (utilizzo dei sistemi informativi aziendali ivi incluso l'home</u> banking)

Nella misura in cui chiamate ad interagire con i sistemi informatici aziendali, tutte le funzioni aziendali, ivi incluse in particolare la Direzione Processi, Produzione, Logistica e IT, la Direzione Servizi Generali, Amministrativi e Finanziari e la Direzione Commerciale e Vendite:

- utilizzano tali sistemi nella stretta osservanza di tutte le procedure aziendali, ivi incluso il Regolamento informatico sub Allegato 16, e del presente Modello;
- limitano l'utilizzo dello strumento informatico a quanto strettamente necessario per lo svolgimento del proprio lavoro, evitando di cederlo a terzi o di lasciarlo in qualsiasi modo incustodito e potenzialmente esposto all'utilizzo da parte di terzi;
- attuano modalità di gestione delle credenziali di accesso all'home banking aziendale che ne assicurino la riservatezza e la possibilità di utilizzo da parte di soli soggetti autorizzati, cui è fatto divieto di cederle o rivelarle a terzi;
- effettuano periodici controlli sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse e l'effettivo utilizzo dell'home banking;
- segnalano tempestivamente, mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5, ogni circostanza per cui si conosca o si abbia ragionevole motivo di sospettare che siano state compiute o tentate attività fraudolente, falsificatorie o comunque delittuose con strumenti di pagamento gestiti in via informatica;
- segnalano tempestivamente, mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5, ogni circostanza per cui si conosca o si abbia ragionevole motivo di sospettare che sia in corso un utilizzo anomalo delle risorse informatiche aziendali.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ove un Destinatario del presente Modello dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate, ovvero la commissione anche solo in forma tentata di uno dei suddetti reatipresupposto, sarà tenuto senza indugio a segnalarlo mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet <u>www.terry.it</u> e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento *sub* Allegato 5.

LIBRO III

CODICE ETICO DI TERRY STORE-AGE

Il presente codice etico ("Codice Etico") enuncia i valori e principi fondamentali cui Terry Store-Age s'ispira nella conduzione delle proprie attività e delle relazioni sia interne che esterne. Il Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale del modello organizzativo di gestione e controllo implementato e adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 ("Modello Organizzativo").

1 I VALORI DI TERRY STORE-AGE

1.1 Il rispetto del principio di legalità

Tutti i destinatari del Modello e, più in generale, tutti i collaboratori, dipendenti, dirigenti, amministratori e partner contrattuali strategici di Terry Store-Age sono tenuti a rispettare con diligenza la legge, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e i regolamenti interni. Il Codice Etico non sostituisce, ma integra la normativa vigente e, in nessun caso, il perseguimento dell'interesse di Terry Store-Age può giustificare una condotta non conforme alla legge, al Codice Etico o al Modello Organizzativo.

1.2 Il rispetto per l'individuo e l'attenzione al consumatore

Tutte le attività svolte da Terry Store-Age sono finalizzate a fornire ai propri clienti e, loro tramite, ai consumatori finali prodotti di qualità. Terry Store-Age non intrattiene rapporti diretti con i consumatori ma, nel contesto delle relazioni con i propri clienti professionali, si adopera affinché siano fornite informazioni improntate alla trasparenza, veridicità e correttezza.

1.3 La responsabilità sociale

Terry Store-Age si impegna a promuovere lo sviluppo economico improntando le proprie condotte aziendali al perseguimento della sostenibilità sociale e ambientale.

1.4 Imparzialità

Terry Store-Age evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, al ceto, all'origine nazionale, all'appartenenza sindacale, all'affiliazione politica, alla religione, etc. dei suoi interlocutori.

1.5 Riservatezza

Terry Store-Age assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. I collaboratori di Terry Store-Age sono tenuti a mantenere riservate le informazioni di cui sono a conoscenza e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli afferenti la propria attività. La comunicazione con l'esterno è demandata ai soli collaboratori autorizzati.

Le informazioni sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati: a tal fine, sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la raccolta di informazioni riguardanti la vita privata di collaboratori che non siano necessarie per il rispetto della legge e l'efficace attuazione dell'attività aziendale. Il personale di Terry Store-Age, nell'ipotesi in cui dovesse essere interpellato su preferenze, gusti personali o, in generale, sulla vita privata, è autorizzato a non rispondere e, comunque, a segnalare la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

Nei rapporti con la propria clientela, Terry Store-Age si conforma a policy e regolamenti interni in materia di privacy che assicurano il trattamento dei dati nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente e applicabile, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 (11-13 giugno 2018).

1.6 Completezza e trasparenza dell'informazione

Tutti i dipendenti sono chiamati a cooperare attivamente alla circolazione delle informazioni di interesse per il migliore svolgimento delle attività di Terry Store-Age, sempre nell'ambito del rispetto dei principi di privacy e di riservatezza aziendale e personale.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, completezza, trasparenza e accuratezza, salvaguardando, tra le altre, le informazioni riservate e i segreti industriali. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti di Terry Store-Age con i *mass-media* sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

1.7 Comunicazione pubblicitaria e informazioni per i consumatori

Terry Store-Age pubblicizza il proprio brand e i propri prodotti nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare, Terry Store-Age si impegna a non diffondere messaggi pubblicitari ingannevoli ovvero messaggi che possano, in qualsivoglia modo, trarre in inganno circa le caratteristiche, proprietà e prezzi dei prodotti commercializzati. Per quanto occorrer possa, nel pubblicizzare i propri prodotti, Terry Store-Age si impegna altresì a tutelare i minori e le donne rispettandone e promuovendone l'immagine.

Nel pubblicizzare i propri prodotti, Terry Store-Age si conforma in ogni caso alle norme contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria [ultima edizione datata 2 maggio 2018 scaricabile all'indirizzo: http://www.iap.it/wp-content/uploads/2018/05/Codice-64a-edizione-2.5.2018.pdf].

1.8 Lotta alla corruzione ed ai conflitti d'interesse

Terry Store-Age si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi ed altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati, ivi inclusi i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. In particolare, devono essere evitati i conflitti d'interesse tra le attività economiche aziendali e le situazioni familiari e le mansioni svolte dai collaboratori all'interno di Terry Store-Age.

Integrano ipotesi di conflitto di interessi:

- il perseguimento, da parte di un collaboratore, di interessi incompatibili o contrastanti con la *mission* aziendale;
- il vantaggio esclusivamente personale che un collaboratore ottenga, attraverso qualunque mezzo, dalla realizzazione della *mission* aziendale o attraverso l'uso di beni aziendali;

le violazioni, perpetrate dagli interlocutori di Terry Store-Age (*stakeholder*, enti, comunità, e loro rappresentanti) che creino un contrasto con il legame di fiducia cui sono tenuti nei confronti della Società.

Costituisce, altresì, conflitto di interessi l'acquisto o il possesso di partecipazioni rilevanti in società concorrenti, fornitori o clienti di Terry Store-Age.

Ogni qualvolta un collaboratore o una parte interessata ha un interesse in conflitto con quello di Terry Store-Age, sarà tenuto a riferire tale circostanza all'Amministratore Delegato della Società – o al Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la parte interessata sia l'Amministratore Delegato medesimo - affinché la decisione sia delegata ad altri collaboratori. Non sussiste un obbligo di notifica qualora l'interesse detenuto in una società non consenta in alcun modo di influenzare la gestione della società stessa, per esempio, in caso di interessi in società quotate per un ammontare inferiore al 5% o in caso di semplici investimenti di entità trascurabile.

1.9 Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

In particolare, ogni collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- proteggere i beni a lui affidati da smarrimento, furto o usi indebiti.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le funzioni preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per l'azienda.

Quando si utilizzano attrezzature e risorse aziendali (tra cui, ad es., telefono, computer, internet e altri mezzi informatici), occorre attenersi alle linee guida interne, così come ad altre policy e regolamentazioni dettate da Terry Store-Age. Non è ammesso alcun utilizzo di beni aziendali per scopi privati, se non nella misura in cui è ammesso nelle linee guida e regolamentazioni sopra citate.

Terry Store-Age si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting* di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- > non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi;
- non ricorrere a linguaggio di basso livello;
- non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

1.10 Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo buona fede e diligenza in osservanza a quanto stabilito dalle parti. Terry Store-Age si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Chiunque operi in nome e per conto di Terry Store-Age deve evitare di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nella quale l'interlocutore si sia venuto a trovare. Nelle negoziazioni svolte da e per conto di Terry Store-Age, viene sempre tenuto in considerazione il bilanciamento degli interessi contrattuali.

In particolare, nella gestione e nella rinegoziazione dei rapporti contrattuali, Terry Store-Age e coloro che agiscono in nome e per conto di quest'ultima, si impegnano ad agire in ossequio a quanto previsto dalle procedure interne e dalle policy vigenti.

1.11 Concorrenza leale

Terry Store-Age rispetta i principi in materia di libera concorrenza impedendo che siano posti in essere comportamenti, anche solo potenziali, di concorrenza sleale. Le politiche di sconto intraprese dalla Società non dovranno perseguire finalità illecite ovvero intenti slealmente concorrenziali o ancora obiettivi che comportino effetti distorsivi, restrittivi o limitativi della concorrenza.

1.12 Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione di rapporti contrattuali che implicano l'instaurazione di relazioni gerarchiche – in special modo, con i collaboratori – Terry Store-Age si impegna a non sfruttare eventuali posizioni di soggezione in cui la propria controparte si venga a trovare nei normali rapporti con la Società.

1.13 Trasparenza contabile

Terry Store-Age persegue la propria missione assicurando, nel contempo, la piena trasparenza delle scelte imprenditoriali effettuate ed offrendo ai propri soci e ai soggetti deputati al controllo della Società tutti i dati e gli elementi conoscitivi necessari e/o rilevanti ai fini della più corretta informazione contabile e societaria.

1.14 Sicurezza e salute

Terry Store-Age si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri *stakeholder*.

A tal fine, una capillare struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento e al conseguente mutamento dei rischi, realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso:

- ➤ l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- > una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;

- una valutazione, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei rischi che non possono essere evitati unitamente all'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi il più chiaro e completo possibile;
- una programmazione della prevenzione, che miri ad un complesso coerente in cui siano contemplati l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro:
- eliminazione dei rischi alla fonte (ad esempio, attraverso la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è il meno possibile, in considerazione dell'evoluzione della tecnica e del quadro normativo di riferimento);
- l'adozione delle migliori tecnologie economicamente accessibili finalizzate alla minimizzazione e prevenzione dei rischi;
- il riconoscimento della priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro, unitamente all'impegno a ridurre gli effetti dannosi del lavoro monotono e ripetitivo;
- I'apporto di interventi formativi e di comunicazione volti ad impartire adeguate istruzioni ai lavoratori in materia di sicurezza all'interno di ogni ufficio o stabilimento.

1.15 Tutela ambientale

L'ambiente è un bene primario che Terry Store-Age s'impegna a salvaguardare; a tal fine, la Società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

I principi di sicurezza ambientale, salute e sicurezza sul luogo di lavoro dovranno essere, in particolare, osservati nella gestione, produzione e smaltimento – anche tramite aziende terze specializzate – di prodotti e imballaggi potenzialmente pericolosi o nocivi per l'ambiente, soprattutto durante la produzione, la consegna, il carico, lo scarico, il deposito.

I rifiuti dovranno essere gestiti sulla base delle previsioni di legge ed ogni costruzione o attività dovrà essere preventivamente autorizzato dalle autorità locali, qualora previsto dalla legge.

Qualora, per lo smaltimento dei rifiuti, si ricorra a terzi, occorre assicurare e documentare che questi ultimi agiscano in conformità con le pertinenti disposizioni di legge nonché con i requisiti posti dall'azienda stessa.

2 I DOVERI DEI VERTICI AZIENDALI

E' dovere degli organi sociali e vertici aziendali tenere un comportamento caratterizzato da:

- forte ed attiva consapevolezza nell'assunzione del ruolo;
- onestà, integrità e lealtà nei riguardi dell'azienda;
- responsabilità nei confronti dell'azienda.

Sono manifestazioni concrete delle enunciazioni di principio sopra elencate condividere gli obiettivi, partecipare attivamente ed assiduamente all'azione aziendale, difendere e promuovere gli interessi aziendali, esprimere liberamente le proprie critiche alle proposte, al fine di garantire un fattivo e incisivo contributo personale allo sviluppo dell'azienda.

L'assunzione di posizioni discordanti e il rilievo di criticità non devono nuocere ad una amministrazione responsabile e non devono minare l'immagine, la credibilità ed il posizionamento che l'azienda ha sul mercato.

Nei rapporti con i media, nel rilasciare interviste, dichiarazioni ed in ogni intervento pubblico, i soggetti in posizione apicale di Terry Store-Age si comporteranno con buona fede e correttezza, si cureranno di non danneggiare l'immagine dell'azienda e ne promuoveranno e tuteleranno gli interessi.

Osserveranno, altresì, l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, di cui sono a conoscenza, afferenti all'azienda od i soggetti che con essa operano.

3 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI

3.1 Valore delle risorse umane

Terry Store-Age tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore e aumentare la responsabilizzazione di questi ultimi nella gestione delle attività aziendali.

3.2 Lavoro infantile

Terry Store-Age non utilizza e non sostiene l'utilizzo del lavoro infantile, facendo proprio il contenuto della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia.

3.3 Selezione del personale

La valutazione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale nonché alla prevenzione delle fattispecie rilevanti previste dal Modello, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. L'AD e l'HR, nei limiti delle informazioni disponibili, adottano opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione del personale.

3.4 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- > elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa;

160

norme e procedure interne adottate al fine di prevenire ed evitare comportamenti in contrasto con il presente Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

Terry Store-Age si astiene da intrattenere rapporti di lavoro con persone straniere prive di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia considerato invalido, irregolare o inefficace in forza di qualsiasi legge vigente e applicabile. Terry Store-Age si astiene altresì dall'intrattenere rapporti con società di lavoro interinale che non siano in grado di assicurare che i propri dipendenti siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

3.5 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Terry Store-Age rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed aderire a sindacati di loro scelta così come rispetta il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. E' inoltre garantito che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.

3.6 Gestione del personale

Terry Store-Age evita qualsiasi forma di discriminazione nella selezione, assunzione, formazione, promozione, retribuzione del personale dipendente.

In particolare, nella gestione del rapporto di lavoro, Terry Store-Age non interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

Terry Store-Age promuove l'inserimento dei giovani e delle donne nell'azienda vigilando che sia loro riservata parità di trattamento.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (per esempio, in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (per esempio, assegnazione degli incentivi in base ai risultati raggiunti).

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

E' vietata l'applicazione di procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti se non nel rispetto del Codice Disciplinare interno ed il CCNL.

L'orario di lavoro e la retribuzione sono regolamentati dalle leggi applicabili e dai CCNL. E' vietata qualsiasi forma di gestione del rapporto di lavoro al di fuori di quanto regolamentato dalle leggi e dai CCNL applicabili.

3.7 Diffusione delle politiche del personale

Le politiche di gestione del personale e di responsabilità sociale sono rese disponibili a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

3.8 Formazione e addestramento

Terry Store-Age fornisce al personale tutti i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e garantisce loro l'informazione necessaria ad accrescere la consapevolezza dei propri ruoli anche in relazione all'importanza delle attività che svolgono ed alla *mission* aziendale

In particolare, Terry Store-Age investe nella crescita professionale dei propri dipendenti ed assicura loro costante formazione e addestramento, nonché un'analisi dei relativi risultati al fine di valutare al meglio le esigenze future.

3.9 Valorizzazione e formazione delle risorse

Ogni Dirigente della Società e ogni Responsabile di Reparto è tenuto a valorizzare pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (per esempio, job rotation, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità). Particolare importanza riveste la possibilità per ognuno di migliorare le proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

3.10 Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico. E' vietato richiedere prestazioni straordinarie al di fuori degli accordi e dei contratti.

3.11 Coinvolgimento dei collaboratori

È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio.

3.12 Intervento sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

Terry Store-Age si attiene, perciò, ai seguenti criteri:

gli oneri delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuiti il più uniformemente possibile tra tutti i collaboratori, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa; in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, il collaboratore può essere assegnato a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cura di salvaguardare le sue competenze professionali.

Quanto sopra, nei limiti in cui ciò sia consentito dai CCNL applicabili e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia giuslavoristica.

3.13 Doveri dei collaboratori

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. In particolare, i collaboratori di Terry Store-Age sono tenuti a:

- comportarsi professionalmente nei confronti di Terry Store-Age;
- tutelare l'interesse dell'azienda in ogni sua forma, nella consapevolezza che ciò equivale a tutelare i propri interessi;
- utilizzare razionalmente i mezzi messi a disposizione dall'azienda a fini lavorativi, limitandone l'uso personale allo stretto soddisfacimento delle esigenze produttive;
- utilizzare i mezzi a disposizione rispettandone la destinazione d'uso, avendo altresì cura del loro buon funzionamento e della loro manutenzione ordinaria;
- esercitare l'attività lavorativa ispirandosi a principi di trasparenza, correttezza, onestà e professionalità sia all'interno che all'esterno dell'azienda;
- adempiere alle direttive impartite dai superiori con responsabilità ed adeguata consapevolezza del proprio ruolo;
- in caso di grave divergenza di opinione, procedere ad una motivata contestazione scritta: in caso di mancato accoglimento della predetta contestazione, attenersi alla direttiva impartita eccezion fatta per il caso di manifesta illegittimità e contrarietà alle disposizioni del presente Codice Etico;
- rapportarsi con i colleghi secondi i principi minimi di civile convivenza, cooperazione e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi comuni aziendali;
- > segnalare eventuali violazioni di leggi, del presente Codice Etico e del Modello Organizzativo poste in essere in ambito aziendale, mediante il canale di segnalazione delle violazioni messo a disposizione sul sito internet www.terry.it e secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sub Allegato 5.

4 CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE

4.1 Relazioni con i clienti

Le relazioni con i clienti di Terry Store-Age devono essere improntate alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Inoltre, Terry Store-

Age si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai propri clienti e ad adottare procedure semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate.

Terry Store-Age s'impegna a garantire adeguati standard di qualità dei prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità offerta e la qualità percepita.

4.2 I contratti e le comunicazioni ai clienti

I contratti e le comunicazioni ai clienti di Terry Store-Age (compresi i messaggi pubblicitari) devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette (quali, per esempio, l'inserimento di clausole vessatorie);
- in tutti i casi in cui i clienti finali siano consumatori, conformi alle disposizioni di legge vigenti e applicabili in materia di tutela del consumatore;
- > completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto (telefono, riviste, e-mail) più idonei alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive pressioni e sollecitazioni, e impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

4.3 Relazioni con i fornitori

Terry Store-Age seleziona i propri fornitori sulla base di criteri il cui standard sia elevato. Tra questi, primaria importanza è assegnata a:

- prezzo;
- qualità;
- affidabilità;
- livello tecnologico;
- adeguatezza dei prodotti e/o servizi;
- > esistenza di un rapporto di lunga durata senza particolari problemi;
- possesso, da parte del fornitore, di un sistema di qualità certificato;
- > possesso di certificati ambientali e di certificazioni sulla gestione della forza lavoro.

La selezione dei fornitori viene altresì effettuata nel rispetto delle procedure interne adottate da Terry Store-Age, ivi comprese quelle contemplate nel Modello Organizzativo.

Nell'ambito delle relazioni con i fornitori, i dipendenti sono tenuti:

- ad agire nel rispetto della normativa vigente;
- ➤ a non operare discriminazioni tra i fornitori e a non cercare di sfruttare posizioni di forza nei rapporti con questi ultimi;

- ➤ ad operare secondo i principi della trasparenza, dell'efficienza e secondo le regole della cortesia;
- > a rispettare gli obblighi assunti, onorandone tanto gli impegni quanto le scadenze.

5 VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale del Modello Organizzativo *ex* D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Terry Store-Age.

Il rispetto e l'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile.

La violazione delle disposizioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo costituirà illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto dei Lavoratori con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà essere, altresì, causa di risoluzione del contratto e di azioni giudiziali diretta al risarcimento del danno, secondo quanto meglio descritto nel Modello Organizzativo.

6. Elenco allegati

Allegato 1 – Elenco dei reati presupposto alla data dell'8 settembre 2023

Allegato 2 – Organigramma Generale

Allegato 3 – Organigramma della Sicurezza

Allegato 4 – Mansionario

Allegato 5 - Regolamento del canale di segnalazione delle violazioni (c.d.

"whistleblowing") di Terry Store-Age S.p.A.

Allegato 6 – Procedura operativa Ciclo Passivo

Allegato 7 – Procedura operativa Gestione Cassa e Rimborso Spese Dipendenti

Allegato 8 – Procedura operativa Ufficio Personale

Allegato 9 – Procedura operativa Ufficio Acquisti

Allegato 10 – Procedura operativa Gestione Finanziaria e Incassi

Allegato 11 – Procedura operativa Gestione Fiscale

Allegato 12 – Procedura operativa Redazione Bilancio Civilistico

Allegato 13 – Procedura operativa Gestione Infortuni

Allegato 14 – Procedura operativa Smaltimento Rifiuti

Allegato 15 – Regolamento informatico

Allegato 16 - Certificazione 45001:2018

Allegato 17 - Certificazione 14001:2015

Allegato 18 – Certificazione 9001:2015

Allegato 19 – Procedura operativa Gestione Anagrafica Fornitori